

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 agosto 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (16CE1574).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse (16CE1575).....</u>	<i>Pag.</i> 15
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1576).....</u>	<i>Pag.</i> 23
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (16CE1577).....</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/961 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Conwy Mussels (DOP)] (16CE1578).....</u>	<i>Pag.</i> 34
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione, del 16 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione in relazione a formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1579).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (16CE1580).....</u>	<i>Pag.</i> 50



Regolamento di esecuzione (UE) 2016/964 della Commissione, del 16 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1581).....	Pag. 79
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/965 della Commissione, del 16 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame (16CE1582).....	Pag. 81
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/966 della Commissione, del 16 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame (16CE1583).....	Pag. 84
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/967 della Commissione, del 16 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina (16CE1584).....	Pag. 87
Decisione (UE) 2016/968 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (programma ISA2) (16CE1585).....	Pag. 90
Decisione di esecuzione (UE) 2016/969 della Commissione, del 15 giugno 2016, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2014/288/CE della Commissione [notificata con il numero C(2016) 3615] (16CE1586).....	Pag. 94
<i>Pubblicati nel n. L 160 del 17 giugno 2016</i>	
Direttiva (UE) 2016/970 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (16CE1587).....	Pag. 103
<i>Pubblicato nel n. L 163 del 21 giugno 2016</i>	
Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (16CE1588).....	Pag. 137
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (16CE1589).....	Pag. 153
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislissinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (16CE1590).....	Pag. 156
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/974 della Commissione, del 17 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1591).....	Pag. 160
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/975 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine (16CE1592).....	Pag. 162
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/976 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America (16CE1593).....	Pag. 164



Regolamento di esecuzione (UE) 2016/977 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina (16CE1594).....	Pag. 166
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/978 della Commissione, del 17 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele (16CE1595).....	Pag. 168
<u>Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (16CE1596).....</u>	Pag. 170
<u>Decisione (UE) 2016/980 del Consiglio, del 14 giugno 2016, relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria (16CE1597).....</u>	Pag. 172
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/981 del Consiglio, del 16 giugno 2016, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti (16CE1598).....</u>	Pag. 174
<u>Decisione (PESC) 2016/982 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (16CE1599).....</u>	Pag. 175

Publicati nel n. L 161 del 18 giugno 2016


RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12 dicembre 2014) (16CE1602)</u>	Pag. 176
---	----------

Publicata nel n. L 160 del 17 giugno 2016


<u>Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12 giugno 2014) (16CE1603).....</u>	Pag. 205
--	----------

Publicata nel n. L 161 del 18 giugno 2016



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/957 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:


- (1) È necessario precisare i requisiti applicabili ai dispositivi, procedure e sistemi che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbero approntare per segnalare gli ordini e le operazioni che, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti requisiti dovrebbero aiutare a prevenire e individuare gli abusi di mercato, nonché ad assicurare che le notifiche trasmesse alle autorità competenti siano significative, complete e utili. Ai fini dell'efficacia nell'individuazione degli abusi di mercato, dovrebbero essere predisposti sistemi adeguati di monitoraggio degli ordini e delle operazioni che prevedano un'analisi umana ad opera di personale formato adeguatamente. I sistemi di monitoraggio degli abusi di mercato dovrebbero essere in grado di emettere un allarme in funzione di parametri predefiniti, in modo che possa essere effettuata un'ulteriore analisi sul potenziale abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. È probabile che il processo nel suo insieme richieda un certo livello di automazione.
- (2) Per favorire e promuovere in tutta l'Unione la coerenza dell'impostazione e delle pratiche in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato, è opportuno prevedere modalità che armonizzino il contenuto, il modello e i tempi delle segnalazioni degli ordini e delle operazioni sospetti.
- (3) Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni e sia attivo nella negoziazione algoritmica e soggetto alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), dovrebbe istituire e mantenere i sistemi previsti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 596/2014 rimanendo comunque soggetto all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

¹) GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

²) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).



- (4) Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbe poter delegare all'interno del gruppo, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, le attività di monitoraggio, rilevazione e individuazione degli ordini e operazioni sospetti ovvero delegare l'analisi dei dati e la generazione degli allarmi. Grazie alla delega dovrebbe risultare possibile condividere risorse, sviluppare e mantenere sistemi di monitoraggio a livello centrale e creare competenze di monitoraggio degli ordini e delle operazioni. La delega non dovrebbe impedire alle autorità competenti di valutare in qualsiasi momento se i dispositivi, sistemi e procedure del delegato siano efficaci ai fini dell'obbligo di monitorare e individuare gli abusi di mercato. L'obbligo di segnalazione e la responsabilità di conformarsi al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero rimanere in capo al delegante.
- (5) Le sedi di negoziazione dovrebbero poggiare su adeguate regole di negoziazione che contribuiscano alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Dovrebbero altresì disporre di strumenti che permettano di ripercorrere il portafoglio ordini per analizzare l'andamento di una data sessione di negoziazione alla luce della negoziazione algoritmica, negoziazione ad alta frequenza compresa.
- (6) Nella situazione attuale caratterizzata da mercati a dimensione sempre più transfrontaliera per ordini e operazioni, un modello unico e armonizzato per la trasmissione elettronica delle segnalazioni di operazioni e ordini sospetti («STOR») dovrebbe aiutare a soddisfare i requisiti previsti al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, così come dovrebbe favorire, nelle indagini transfrontaliere, un efficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli ordini e le operazioni sospetti.
- (7) Se compilati all'insegna della chiarezza, completezza, oggettività e accuratezza, gli applicabili campi informativi del modello dovrebbero aiutare le autorità competenti a valutare prontamente il sospetto e avviare gli interventi del caso. Il modello dovrebbe quindi consentire al segnalante di inserire le informazioni che ritiene pertinenti circa gli ordini e le operazioni sospetti segnalati esponendo i motivi che lo inducono a sospettare. Dovrebbe inoltre consentire l'inserimento di dati personali che permettano di identificare le persone implicate negli ordini e operazioni sospetti e di aiutare le autorità competenti che conducono le indagini ad analizzare rapidamente la condotta di negoziazione dei sospettati e a stabilire collegamenti con persone implicate in altre negoziazioni sospette. Tali dati dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio per non compromettere l'integrità dell'indagine obbligando potenzialmente l'autorità competente a rivolgersi, a indagine avviata, alla persona che ha trasmesso la STOR. I dati dovrebbero includere la data di nascita, l'indirizzo, informazioni sull'attività professionale e i conti della o delle persone e, se del caso, i loro codici identificativi del cliente e numeri di identificazione nazionale.
- (8) Per facilitare la STOR, il modello dovrebbe offrire la possibilità di accludere i documenti e il materiale di supporto della notifica considerati necessari, anche sotto forma di allegato in cui sono elencati gli ordini o le operazioni pertinenti alla segnalazione con indicazione dei relativi prezzi e volumi.
- (9) I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni non dovrebbero notificare tutti gli ordini ricevuti e le operazioni effettuate che hanno determinato un allarme interno, perché siffatto obbligo sarebbe in contrasto con l'obbligo di valutare caso per caso se sussistano motivi ragionevoli per sospettare.
- (10) Le segnalazioni di ordini e operazioni sospetti dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente immediatamente all'emergere del ragionevole sospetto che possano costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. L'analisi volta a stabilire se l'ordine o l'operazione vadano considerati sospetti dovrebbe basarsi sui fatti e non su ipotesi o congetture e dovrebbe essere effettuata in tempi il più possibile brevi. Ritardare la trasmissione della segnalazione per includervi altri ordini o operazioni sospetti è una pratica incompatibile con l'obbligo di intervenire immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto. È comunque opportuno valutare caso per caso la trasmissione di una STOR per stabilire se questa si presti a segnalare vari ordini e operazioni contemporaneamente. Neanche l'accumulo di un determinato numero di STOR prima di procedere alla segnalazione dovrebbe essere considerato una pratica conforme all'obbligo di notifica immediata.
- (11) Può verificarsi che il ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato emerga a distanza di tempo dal



compimento dell'attività sospetta grazie a eventi verificatisi o informazioni resi disponibili successivamente. Questo non dovrebbe costituire un motivo per non segnalare l'attività sospetta all'autorità competente. In tale specifica situazione il segnalante dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver rispettato gli obblighi di segnalazione giustificando lo sfasamento temporale tra il compimento dell'attività sospetta e l'emergere del ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

- (12) La conservazione delle STOR trasmesse e delle analisi effettuate sugli ordini e le operazioni sospetti ma non scaturite in una STOR e la possibilità di accedervi costituiscono un elemento importante delle procedure per individuare gli abusi di mercato, perché la possibilità di recuperare e esaminare le analisi effettuate sia in vista delle STOR effettivamente trasmesse sia su ordini e operazioni sospetti per i quali si è poi concluso alla non ragionevolezza dei motivi di sospetto potrà aiutare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni a formarsi un'opinione nei successivi casi di ordini o operazioni sospetti. Le analisi effettuate su ordini e operazioni sospetti che non sono scaturite nella trasmissione di una STOR aiuterà tali soggetti a perfezionare i sistemi di sorveglianza e a individuare modelli reiterati di comportamento la cui somma, considerata nell'insieme, potrebbe determinare un ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Le tracce conservate in questo senso serviranno altresì a dimostrare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento e agevoleranno le autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, di indagine e di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (13) Nell'ambito del presente regolamento i dati personali dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (14) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (15) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (16) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «segnalazione di ordine o operazione sospetti» (STOR): segnalazione degli ordini e operazioni sospetti che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che deve essere effettuata a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- b) «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico;
- c) «gruppo»: gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- d) «ordine»: ogni singolo ordine, compresa ogni singola quotazione, sia esso volto alla prima presentazione, alla modifica, all'aggiornamento o alla cancellazione di un ordine e quale ne sia la tipologia.

Articolo 2

Obblighi generali

1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure per:

- a) monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
- b) trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato.

2. Gli obblighi previsti al paragrafo 1 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:

- a) la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita;
- b) la tipologia di clienti interessata;
- c) il luogo in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita, sia esso in una sede di negoziazione o al di fuori di essa.

3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure per:

- a) monitorare efficacemente e su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni eseguite al fine di prevenire, rilevare e individuare gli abusi di informazioni privilegiate, le manipolazioni di mercato, i tentati abusi di informazioni privilegiate e le tentate manipolazioni di mercato.
- b) trasmettere STOR alle autorità competenti in adempimento degli obblighi imposti dal presente regolamento, utilizzando il modello riportato nell'allegato.

4. Gli obblighi previsti al paragrafo 3 si applicano agli ordini e alle operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario e si applicano quali che siano:

- a) la veste in cui l'ordine è inoltrato o l'operazione è eseguita;
- b) la tipologia di clienti interessata.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio di abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (G.U. L 182 del 29.6.2013, pag. 19).



5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvede a che i dispositivi, sistemi e procedure previsti ai paragrafi 1 e 3:

- a) siano adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura delle loro attività professionale;
- b) siano valutati periodicamente, almeno mediante verifica interna annuale, e aggiornati quando necessario;
- c) siano documentati chiaramente per iscritto, con gli eventuali modifiche o aggiornamenti, ai fini della conformità al presente regolamento, e la documentazione informativa sia conservata per un periodo di cinque anni.

I soggetti menzionati al primo comma trasmettono all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni previste al medesimo comma, lettere b) e c).

Articolo 3

Prevenzione, monitoraggio e rilevamento

1. I dispositivi, sistemi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3:

- a) permettono l'analisi individuale e comparativa di ogni singola operazione eseguita e di ogni singolo ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato nei sistemi della sede di negoziazione e, nel caso della persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni, anche al di fuori della sede di negoziazione;
- b) generano allarmi per indicare le attività per le quali è necessario approfondire l'analisi al fine di individuare potenziali casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
- c) coprono l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dai soggetti interessati.


2. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente, su sua richiesta, le informazioni atte a dimostrare l'adeguatezza e la proporzionalità dei loro sistemi alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, comprese le informazioni sul livello di automazione integrato in tali sistemi.

3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impiegano, a un livello adeguato e proporzionato alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta, *software* e procedure di ausilio ai fini della prevenzione e del rilevamento dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Rientra tra i sistemi e le procedure previsti al paragrafo 1 il *software* che permette la lettura automatizzata differita e la possibilità di ripercorrere e analizzare i dati del portafoglio ordini; tale *software* ha capacità sufficiente per operare in ambiente di negoziazione algoritmica.

4. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana ai fini del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

5. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi e procedure che assicurano un livello adeguato di analisi umana anche ai fini della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.



6. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni ha il diritto di delegare a una persona giuridica facente parte dello stesso gruppo, con accordo scritto, l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvede a che l'accordo sia documentato chiaramente e che siano assegnati e concordati i compiti e le responsabilità, durata della delega compresa.

7. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni può delegare a un terzo («prestatore del servizio»), con accordo scritto, l'esecuzione dell'analisi dei dati, compresi i dati sugli ordini e sulle operazioni, e la generazione degli allarmi che gli consentono di monitorare, rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Il delegante rimane pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e soddisfa in ogni momento le condizioni seguenti:

- a) mantiene le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi che gli sono forniti e l'adeguatezza organizzativa dei prestatori dei servizi, per vigilare sui servizi delegati e per gestire i rischi connessi alla delega di funzioni;
- b) ha accesso diretto a tutte le pertinenti informazioni relative all'analisi dei dati e alla generazione degli allarmi.

L'accordo scritto illustra i diritti e gli obblighi del delegante di cui al primo comma e quelli del prestatore del servizio. Stabilisce i motivi che consentono al delegante di cessare l'accordo.

8. Nel quadro dei dispositivi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni conservano per un periodo di cinque anni le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini e le operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato esaminati e i motivi che hanno indotto a trasmettere la STOR o viceversa a non trasmetterla. Tali informazioni sono comunicate all'autorità competente su sua richiesta.

I soggetti di cui al primo comma provvedono a che i dispositivi e procedure previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, garantiscano e preservino la riservatezza delle informazioni di cui al primo comma.

Articolo 4

Formazione

1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni organizzano e impartiscono una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compreso il personale incaricato dell'elaborazione degli ordini e delle operazioni. La formazione è offerta periodicamente ed è adeguata e proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale svolta.

2. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione impartiscono la formazione prevista al paragrafo 1 anche al personale incaricato della prevenzione dei casi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione

1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci per poter



valutare, ai fini della trasmissione della STOR, se l'ordine o l'operazione possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti dispositivi, sistemi e procedure tengono debitamente conto degli elementi costitutivi dell'effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o dell'effettiva o tentata manipolazione del mercato a norma degli articoli 8 e 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'elenco non esaustivo degli indicatori di manipolazione del mercato riportato nell'allegato I del medesimo regolamento e ulteriormente precisato nel regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione ⁽¹⁾.

2. Tutti i soggetti di cui al paragrafo 1 implicati nell'elaborazione dello stesso ordine o operazione sono responsabili di valutare l'opportunità di trasmettere la STOR.

3. I soggetti di cui al paragrafo 1 assicurano, tenuto conto di tutte le informazioni a loro disposizione, che le informazioni comunicate nel quadro della STOR si basino sui fatti e sull'analisi.

4. I soggetti di cui al paragrafo 1 approntano procedure per garantire che l'informazione che la STOR è stata trasmessa all'autorità competente o le sarà trasmessa o è destinata ad esserle trasmessa non giunga al soggetto nei cui confronti la STOR è creata né a chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza per la funzione svolta o la posizione occupata presso il segnalante.

5. I soggetti di cui al paragrafo 1 redigono la STOR senza informare della relativa trasmissione il soggetto nei cui confronti la STOR è creata né chiunque altro non sia tenuto a esserne a conoscenza, neanche chiedendo informazioni sul soggetto nei cui confronti la STOR è creata per poter compilare alcuni campi del modello.

Articolo 6

Tempi della STOR


1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni provvedono a predisporre dispositivi, sistemi e procedure efficaci per trasmettere la STOR, a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto di effettivo o tentato abuso di informazioni privilegiate o di effettiva o tentata manipolazione del mercato.

2. I dispositivi, sistemi e procedure previsti al paragrafo 1 offrono la possibilità di trasmettere la STOR relativa a operazioni e ordini passati se il sospetto emerge grazie a eventi verificatisi o informazioni resi disponibili successivamente.

In siffatti casi il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni spiegano nella STOR all'autorità competente i motivi dello sfasamento temporale tra la presunta violazione e la trasmissione della STOR, illustrando le circostanze specifiche del caso.

3. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni comunicano all'autorità competente tutte le informazioni supplementari di cui sono venuti a conoscenza dopo la trasmissione originaria della STOR e le forniscono qualsiasi informazione o documento richieda.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GUL 88 del 5.4.2016, pag. 1).



Articolo 7

Contenuto della STOR

1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmettono la STOR utilizzando il modello riportato nell'allegato.
2. Nel trasmettere la STOR i soggetti di cui al paragrafo 1 compilano i campi informativi pertinenti agli ordini o operazioni segnalati in un modo chiaro e preciso. La STOR riporta perlomeno le informazioni seguenti:
 - a) identificazione del segnalante e, nel caso delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, anche la veste in cui il segnalante opera, in particolare se negozia per proprio conto o esegue ordini per conto di terzi;
 - b) descrizione dell'ordine o dell'operazione, tra cui:
 - i) tipologia dell'ordine e della negoziazione, in particolare se compravendita per blocchi, e luogo dell'attività,
 - ii) prezzo e volume;
 - c) motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione costituisca abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato;
 - d) mezzi per identificare le persone implicate nell'ordine o operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, compresa la persona che ha inoltrato o eseguito l'ordine e la persona per conto della quale l'ordine è stato inoltrato o eseguito;
 - e) qualsiasi altra informazione e documento giustificativo considerati pertinenti per l'autorità competente ai fini dell'individuazione, investigazione e repressione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato.

Articolo 8

Mezzo di trasmissione


1. Il gestore del mercato e l'impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni trasmette la STOR, compresi i documenti giustificativi e gli allegati, all'autorità competente prevista all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità stessa.
2. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico di cui al paragrafo 1. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Modello per la segnalazione di ordine o operazione sospetto (STOR)

SEZIONE 1 — IDENTITÀ DEL SOGGETTO/DELLA PERSONA SEGNALANTE

Gestore del mercato e impresa di investimento che gestiscono una sede di negoziazione/chunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni — Specificare per ogni caso

Nome della persona fisica	[Nome e cognome della persona fisica presso il soggetto segnalante incaricata di trasmettere la STOR.]
Posizione presso il soggetto segnalante	[Posizione occupata presso il soggetto segnalante dalla persona fisica incaricata di trasmettere la STOR.]
Nome del soggetto segnalante	[Nome completo del soggetto segnalante; per le persone giuridiche anche: — se applicabile, forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita; — se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEI) secondo la norma ISO 17442]
Indirizzo del soggetto segnalante	[Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.]
Veste del soggetto relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato	[Descrizione della veste in cui il soggetto segnalante ha agito relativamente agli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, ad esempio se ha eseguito ordini per conto di clienti, negoziato per proprio conto, gestito una sede di negoziazione o agito come internalizzatore sistematico.]
Tipo di attività di negoziazione (<i>market making</i> , arbitraggio ecc.) e tipo di strumento negoziato (titoli, derivati ecc.) dal soggetto segnalante	(se disponibile)
Relazione con la persona nei cui confronti è trasmessa la STOR	[Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.]
Referente per la richiesta di ulteriori informazioni	[Persona di contatto presso il soggetto segnalante per la richiesta di ulteriori informazioni relative alla segnalazione (ad esempio responsabile della conformità) e relativi estremi di contatto: — nome e cognome, — posizione del referente presso il soggetto segnalante, — indirizzo e-mail professionale.]

SEZIONE 2 — ORDINE/OPERAZIONE

Descrizione dello strumento finanziario	[Descrivere lo strumento finanziario oggetto della SYOR indicandone: — nome completo o descrizione; — se applicabile, codice identificativo stabilito dal regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o altro codice;
---	---




	<ul style="list-style-type: none"> — tipo secondo la tassonomia utilizzata per classificarlo e relativo codice (codice CFI secondo ISO 10962).] <p>[Ulteriori elementi per gli ordini e le operazioni relativi a derivati OTC (elenco non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> — identificazione del tipo di derivato OTC (ad esempio, contratto per differenza (CFD), <i>swap</i>, <i>credit default swap</i> (CDS), opzione fuori borsa (OTC)] secondo i tipi previsti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione; — descrizione delle caratteristiche del derivato OTC, tra cui almeno, se pertinenti al particolare tipo di derivato: <ul style="list-style-type: none"> — importo nominale (valore nominale); — valuta della denominazione del prezzo; — data di scadenza; — premio (prezzo); — tasso di interesse; — se pertinenti al particolare tipo di derivato OTC, indicazione almeno di: <ul style="list-style-type: none"> — margine, pagamento anticipato e dimensione o valore nominale dello strumento finanziario sottostante; — termini dell'operazione quali prezzo di esercizio e condizioni contrattuali (ad esempio, utile o perdita sulla <i>spread bet</i> per movimento di variazione); — descrizione dello strumento finanziario sottostante del derivato OTC indicandone: <ul style="list-style-type: none"> — nome completo o descrizione; — se applicabile, codice identificativo stabilito dal regolamento delegato che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o altro codice; — tipo secondo la tassonomia utilizzata per classificarlo e relativo codice (codice CFI secondo ISO 10962).]
<p>Data e ora dell'ordine o dell'operazione che potrebbe costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato</p>	<p>[Indicare la data e l'ora dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni indicando il fuso orario.]</p>
<p>Mercato dell'ordine o operazione</p>	<p>[Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nome e codice per identificare la sede di negoziazione, l'internalizzatore sistematico o la piattaforma organizzata di negoziazione al di fuori dell'Unione in cui è stato inoltrato l'ordine o eseguita l'operazione, quale stabilito dal regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure — se l'ordine non è stato inoltrato o l'operazione non è stata eseguita in nessuno di detti luoghi, indicare «fuori sede di negoziazione».]



Luogo (Stato)	<p>[nome completo dello Stato e codice paese a due caratteri secondo la norma ISO 3166-1.]</p> <p>[Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dove è stato impartito l'ordine (se disponibile); — dove l'ordine è stato eseguito.]
Descrizione dell'ordine o dell'operazione	<p>[Descrivere almeno le seguenti caratteristiche dello o degli ordini ovvero della o delle operazioni segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numero di riferimento dell'ordine/operazione (se applicabile); — data e ora di regolamento; — prezzo di acquisto/vendita; — volume/quantità di strumenti finanziari; <p>[In presenza di vari ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, è possibile trasmettere all'autorità competente i dati sui relativi prezzi e volumi in un allegato della STOR.]</p> <ul style="list-style-type: none"> — informazioni sulla presentazione dell'ordine, compresi almeno: <ul style="list-style-type: none"> — tipo di ordine (ad esempio «comprare fino a x EUR»); — modalità di inoltro dell'ordine (ad esempio portafoglio ordini elettronico); — orario dell'inoltro dell'ordine; — identità della persona che ha effettivamente inoltrato l'ordine; — identità della persona che ha effettivamente ricevuto l'ordine; — mezzo di trasmissione dell'ordine; — informazioni sulla cancellazione o modifica dell'ordine (se applicabile): <ul style="list-style-type: none"> — orario della modifica o cancellazione; — identità della persona che ha modificato o cancellato l'ordine; — natura della modifica (ad esempio modifica del prezzo o della quantità) e entità della modifica; <p>[In presenza di vari ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato, è possibile trasmettere all'autorità competente i dati sui relativi prezzi e volumi in un allegato della STOR.]</p> <ul style="list-style-type: none"> — mezzo usato per modificare l'ordine (ad esempio, posta elettronica, telefono ecc.)]

SEZIONE 3 — DESCRIZIONE DELLA NATURA DEL SOSPETTO


Natura del sospetto	<p>[Indicare il tipo di violazione che potrebbero costituire gli ordini o operazioni segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — manipolazione del mercato, — abuso di informazioni privilegiate,
---------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> — tentata manipolazione del mercato, — tentato abuso di informazioni privilegiate.]
Motivi del sospetto	<p>[Descrizione dell'attività (operazioni e ordini, modalità di inoltro degli ordini o di esecuzione delle operazioni e caratteristiche degli ordini e operazioni che li rendono sospetti) e del modo in cui la questione ha richiamato l'attenzione del segnalante e precisazione dei motivi per sospettare.</p> <p>Criteri indicativi per redigere la descrizione (elenco non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> — per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione/negoziati in una sede di negoziazione, descrizione della natura dell'interazione con il portafoglio ordini/delle operazioni sul portafoglio ordini che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato; — per i derivati OTC, dati relativi alle operazioni eseguite o agli ordini inoltrati sull'attività sottostante e informazioni sui possibili collegamenti tra le negoziazioni dell'attività sottostante sul mercato a pronti e le negoziazioni del derivato OTC segnalate].

SEZIONE 4 — IDENTITÀ DELLA PERSONA I CUI ORDINI O OPERAZIONI POTREBBERO COSTITUIRE ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DI MERCATO OVVERO TENTATO ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE O TENTATA MANIPOLAZIONE DI MERCATO (IL «SOSPETTATO»)

Nome	<p>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</p> <p>[Per le persone giuridiche: nome completo compresa, se applicabile, la forma giuridica specificata nel registro del paese a norma della cui legge la persona giuridica è costituita e, se applicabile, identificativo della persona giuridica (codice LEL) secondo la norma ISO 17442.]</p>
Data di nascita	<p>[Solo per le persone fisiche.]</p> <p>[aaaa-mm-gg]</p>
Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	<p>[Se applicabile nello Stato membro interessato.]</p> <p>[numero e/o testo]</p>
Indirizzo	<p>[Indirizzo completo (ad esempio via, numero civico, codice postale, località, regione/provincia) e Stato.]</p>
Informazioni sull'attività professionale — Luogo — Posizione	<p>[Informazioni sull'attività professionale del sospettato tratte dalle fonti di cui il soggetto segnalante dispone al suo interno (ad esempio, documentazione del conto per i clienti, dati sul personale per i dipendenti del soggetto segnalante).]</p>
Numero/numeri di conto	<p>[Numero del o dei conti in contante e conti titoli, conti congiunti o deleghe su conti detenuti dal sospettato.]</p>
Identificativo del cliente nel quadro della segnalazione delle operazioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (o altro codice identificativo)	<p>[Se il sospettato è cliente del soggetto segnalante.]</p>
Relazione con l'emittente degli strumenti finanziari (se applicabile e noto)	<p>[Descrizione degli eventuali accordi o circostanze o relazioni societari, contrattuali o organizzativi.]</p>



SEZIONE 5 — INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Contesto o altra informazione ritenuta pertinente dal soggetto segnalante

[Elenco non esaustivo:

- posizione del sospettato (ad esempio, cliente al dettaglio, ente);
- natura dell'intervento del sospettato (per proprio conto, per conto di un cliente, altro);
- entità del portafoglio del sospettato;
- se il sospettato è cliente del soggetto segnalante, data di inizio della relazione professionale;
- tipo di attività dell'unità di negoziazione del sospettato, se disponibile;
- modelli di negoziazione del sospettato; indicativamente possono risultare utili le informazioni seguenti:
 - abitudini di negoziazione del sospettato in termini di leva finanziaria e vendita allo scoperto e frequenza d'uso;
 - comparabilità dell'entità dell'ordine/operazione segnalato con l'entità media degli ordini presentati/delle operazioni effettuate dal sospettato negli ultimi 12 mesi;
 - abitudini del sospettato in termini di emittenti di cui ha negoziato titoli o di tipi di strumenti finanziari negoziati negli ultimi 12 mesi, in particolare indicando se l'ordine/operazione segnalato riguarda un emittente di cui il sospettato ha negoziato titoli nell'ultimo anno;
- altri soggetti/persone notoriamente implicati negli ordini o operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato:
 - nome;
 - attività (ad esempio esecuzione di ordini per conto di clienti, negoziazione per proprio conto, gestione di una sede di negoziazione, internalizzatore sistematico ecc.).]


SEZIONE 6 — DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

[Elencare i documenti e il materiale giustificativi allegati alla STOR.

Esempi di documentazione: messaggi di posta elettronica, registrazioni di conversazioni, registrazioni di ordini e operazioni, conferme, rapporti dei broker, documenti di delega e articoli di media se pertinenti.

Se le informazioni particolareggiate sugli ordini/operazioni previste alla sezione 2 del presente modello sono comunicate in un allegato distinto, indicare il titolo di tale allegato.]

16CE1574



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/958 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario adottare norme armonizzate sulle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento (di seguito «raccomandazioni») ai fini di una presentazione corretta, chiara e precisa di tali informazioni e della comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni dovrebbero conformarsi a tali norme. In particolare, per garantire un elevato grado di equità, onestà e trasparenza sul mercato, le raccomandazioni dovrebbero essere presentate in maniera corretta e in modo da non fuorviare i partecipanti al mercato o il pubblico.
- (2) Chiunque produca o diffonda raccomandazioni dovrebbe predisporre disposizioni per assicurare che le informazioni siano presentate in modo corretto e che gli interessi o i conflitti di interesse siano comunicati efficacemente. È altresì opportuno adottare disposizioni supplementari per le categorie di persone che, per loro natura e per le attività che svolgono, comportano in genere rischi maggiori per l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Rientrano in tale categoria: gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione o diffusione di raccomandazioni e le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro, così come le altre persone che propongono decisioni di investimento su strumenti finanziari e che si presentano come dotati di esperienza o di competenza finanziaria ovvero sono così percepiti dai partecipanti al mercato (di seguito «esperti»). Si annoverano nell'elenco non esaustivo degli indicatori utili per individuare tali esperti: la frequenza con cui l'esperto produce raccomandazioni; il numero di persone che danno seguito alle raccomandazioni proposte dall'esperto; la sua storia professionale, verificando anche se abbia prodotto raccomandazioni a titolo professionale in passato; eventualità che le passate raccomandazioni dell'esperto siano state rilanciate da terzi, ad esempio dai media.
- (3) È opportuno comunicare l'identità delle persone che producono raccomandazioni, la rispettiva autorità competente, se esiste, e la data e l'ora in cui le raccomandazioni sono state ultimate e successivamente diffuse, in quanto possono essere informazioni preziose per gli investitori ai fini delle decisioni di investimento.
- (4) È opportuno divulgare le valutazioni e le metodologie applicate, perché si tratta di informazioni utili per comprendere le raccomandazioni e per determinare in che misura le persone che le producono siano coerenti nelle valutazioni e nelle metodologie adottate. Le raccomandazioni prodotte dalla stessa persona e relative ad imprese dello stesso settore o dello stesso paese dovrebbero dare sistematicamente prova di coerenza su determinati fattori comuni. Gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione di raccomandazioni, le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro e gli esperti dovrebbero pertanto spiegare nella raccomandazione stessa qualsiasi modifica delle valutazioni e metodologie applicate.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.



- (5) Gli interessi delle persone che producono raccomandazioni e i conflitti che ne potrebbero derivare possono influenzare il giudizio che tali persone esprimono nelle loro raccomandazioni. Per consentire una valutazione dell'obiettività e dell'attendibilità delle informazioni, è opportuno comunicare qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa compromettere la correttezza delle informazioni, compresi gli interessi o i conflitti di interesse della persona che produce la raccomandazione, o di una persona appartenente allo stesso gruppo, nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente.
- (6) Gli interessi o i conflitti di interesse dovrebbero essere comunicati in modo sufficientemente circostanziato da consentire al destinatario della raccomandazione di formarsi un'opinione informata del grado e della natura dell'interesse o del conflitto di interesse. Gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione di raccomandazioni, le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro e gli esperti dovrebbero comunicare anche se detengono una posizione corta o lunga netta superiore a una data soglia nel capitale azionario emesso dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce. A questo fine tali soggetti dovrebbero calcolare la posizione corta o lunga netta secondo la metodologia di calcolo delle posizioni prevista dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (7) Per garantire la proporzionalità è opportuno consentire alle persone che producono raccomandazioni di adattare, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, le modalità di presentazione corretta e di comunicazione degli interessi o conflitti di interesse, compreso nel caso in cui producano raccomandazioni non scritte diffuse con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet.
- (8) Un soggetto diverso dalla persona che le ha prodotte può diffondere le raccomandazioni in forma inalterata, modificata o riassunta. Il modo in cui le persone che le diffondono gestiscono le raccomandazioni può influire considerevolmente sulla valutazione che ne daranno gli investitori. In particolare, l'identità della persona che diffonde la raccomandazione e l'entità delle modifiche apportate alla raccomandazione originaria possono costituire informazioni preziose per gli investitori al momento di adottare la decisione di investimento.
- (9) Il fatto che la persona che diffonde la raccomandazione estrapoli solo alcuni elementi della raccomandazione originaria potrebbe rappresentare una modifica sostanziale del relativo contenuto. È opportuno considerare sempre una modifica sostanziale il cambiamento della direzione indicata nella raccomandazione originaria, ad esempio quando la raccomandazione di «acquistare» è trasformata in «mantenere» o «vendere», o viceversa, oppure quando cambia l'obiettivo di prezzo.
- (10) Nell'ambito del presente regolamento i dati personali dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (12) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (13) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «esperto»: persona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto ii), del regolamento (UE) n. 596/2014 che propone ripetutamente decisioni di investimento in relazione a strumenti finanziari e che:
 - i) si presenta come dotato di competenza o esperienza finanziaria;
 - ii) presenta la raccomandazione in modo tale da indurre gli altri a ritenere ragionevolmente che possieda competenza o esperienza finanziaria;
- b) «gruppo»: gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

CAPO II

PRODUZIONE DI RACCOMANDAZIONI

Articolo 2

Identità delle persone che producono raccomandazioni

1. La persona che produce raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento («raccomandazioni») indica in modo chiaro e visibile in ogni raccomandazione prodotta la propria identità e le seguenti informazioni sull'identità di qualsiasi altra persona responsabile della produzione della raccomandazione:

- a) nome e professione di tutte le persone fisiche che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione;
- b) se una persona fisica o giuridica che ha partecipato alla produzione della raccomandazione agisce per una persona giuridica in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, nome di quest'ultima persona giuridica.

2. La persona che produce la raccomandazione che è un'impresa di investimento, un ente creditizio o una persona fisica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto di lavoro o ad altro indica nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'identità dell'autorità competente.

3. La persona che produce la raccomandazione che, pur non essendo una delle persone di cui al paragrafo 2, è soggetta a norme di autoregolamentazione o a un codice deontologico sulla produzione delle raccomandazioni indica nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, un rimando a tali norme o codice.


Articolo 3

Obblighi generali di presentazione corretta delle raccomandazioni

1. La persona che produce raccomandazioni provvede a che la raccomandazione soddisfi i requisiti seguenti:

- a) i fatti sono tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle stime, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;
- b) tutte le fonti di informazione di rilevanza sostanziale sono indicate in modo chiaro e visibile;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (G.U.L. 182 del 29.6.2013, pag. 19).



- c) tutte le fonti di informazione sono attendibili o, in caso di dubbio sulla loro attendibilità, questo è indicato chiaramente;
 - d) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo sono indicati chiaramente e in modo visibile come tali e sono indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli;
 - e) la data e l'ora in cui è stata ultimata la produzione della raccomandazione sono indicate in modo chiaro e visibile.
2. Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b) o e), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.
3. A richiesta dell'autorità competente, la persona che produce raccomandazioni motiva qualsiasi raccomandazione prodotta.

Articolo 4

Altri obblighi di presentazione corretta delle raccomandazioni applicabili alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e agli esperti

1. Oltre alle informazioni previste all'articolo 3, le persone di cui articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e gli esperti inseriscono nella raccomandazione, in modo chiaro e visibile, le informazioni seguenti:
- a) in caso di modifica successiva della raccomandazione già comunicata all'emittente al quale si riferisce direttamente o indirettamente, una dichiarazione in tal senso;
 - b) una sintesi delle basi della valutazione o della metodologia e delle ipotesi di fondo applicate per valutare lo strumento finanziario o l'emittente ovvero per fissare l'obiettivo di prezzo dello strumento finanziario, e l'indicazione e una sintesi delle eventuali modifiche della valutazione, della metodologia o delle ipotesi di fondo;
 - c) se la persona che ha prodotto la raccomandazione non ha usato un modello proprio, il luogo in cui sono accessibili direttamente e agevolmente informazioni particolareggiate sulla valutazione o sulla metodologia e le ipotesi di fondo;
 - d) se la persona che ha prodotto la raccomandazione ha usato un modello proprio, il luogo in cui sono accessibili direttamente e agevolmente informazioni sostanziali sul modello proprio usato;
 - e) una spiegazione adeguata del significato di ogni raccomandazione formulata, quale la raccomandazione di «acquistare», «vendere» o «mantenere», e della durata dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, e ogni segnalazione di rischio appropriata, compresa un'analisi di sensibilità delle ipotesi;
 - f) un riferimento alla prevista frequenza di aggiornamento della raccomandazione;
 - g) l'indicazione della pertinente data e ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati nella raccomandazione;
 - h) se la raccomandazione differisce da una o più delle raccomandazioni sullo stesso strumento finanziario o lo stesso emittente diffuse dalla persona o dall'esperto nei 12 mesi precedenti, l'indicazione delle modifiche rispetto alla precedente raccomandazione e la data di questa;
 - i) un elenco di tutte le raccomandazioni su qualsiasi strumento finanziario o emittente prodotte dalla persona o dall'esperto e diffuse nei 12 mesi precedenti, specificando per ciascuna raccomandazione: la data di diffusione, l'identità della o delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'obiettivo di prezzo e il prezzo di mercato al momento della diffusione, la direzione della raccomandazione e il periodo di validità dell'obiettivo di prezzo o della raccomandazione.
2. Se la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 1, lettera b), e) o i), è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.



Articolo 5

Obblighi generali di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse

1. La persona che produce raccomandazioni comunica nella raccomandazione qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa comprometterne la correttezza, compresi gli interessi o i conflitti di interesse della persona stessa, ovvero della persona fisica o giuridica che lavora per essa in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro e che ha partecipato alla produzione della raccomandazione, nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente.
2. Se la persona che produce raccomandazioni di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, le informazioni da comunicare a norma dello stesso paragrafo comprendono anche gli interessi o i conflitti di interesse di tutte le persone appartenenti allo stesso gruppo che:
 - a) sono conosciute, o che è ragionevole attendersi siano conosciute, da persone che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione, oppure
 - b) sono conosciute da persone che, pur non avendo partecipato alla produzione della raccomandazione, hanno avuto accesso, o che è ragionevole attendersi abbiano avuto accesso, alla raccomandazione prima che fosse ultimata.
3. Se la persona che produce raccomandazioni di cui al paragrafo 1 è una persona fisica, le informazioni da comunicare a norma dello stesso paragrafo comprendono anche gli interessi o i conflitti di interesse di tutte le persone strettamente collegate ad essa.

Articolo 6

Altri obblighi di comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse da parte delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e degli esperti

1. Oltre alle informazioni previste all'articolo 5, le persone di cui articolo 3, paragrafo 1, punto 34, punto i), del regolamento (UE) n. 596/2014 e gli esperti inseriscono nella raccomandazione le seguenti informazioni sui loro interessi e conflitti di interesse nei confronti dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente:
 - a) se la persona o l'esperto detiene una posizione corta o lunga netta superiore alla soglia dello 0,5 % nel capitale azionario totale emesso dell'emittente, calcolata a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2012 e dei capi III e IV del regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione ⁽¹⁾, una dichiarazione in tal senso in cui precisa se la posizione netta è corta o lunga;
 - b) se l'emittente detiene una partecipazione superiore al 5 % del suo capitale azionario totale emesso, una dichiarazione in tal senso;
 - c) se la persona che produce la raccomandazione o altra persona appartenente allo stesso gruppo:
 - i) è un *market maker* o un fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente, una dichiarazione in tal senso;
 - ii) ha svolto nei 12 mesi precedenti la funzione di capofila o capofila associato di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente, una dichiarazione in tal senso;
 - iii) è parte di un accordo con l'emittente sulla prestazione di servizi di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, una dichiarazione in tal senso, a condizione che non ne consegua la divulgazione di informazioni commerciali riservate e che l'accordo fosse in vigore nei 12 mesi precedenti o abbia determinato nel corso dello stesso periodo l'obbligo di pagare o di ricevere un compenso;
 - iv) è parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione, una dichiarazione in tal senso.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in *credit default swap* su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



2. La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, inserisce nella raccomandazione, oltre alle informazioni previste al medesimo paragrafo, le informazioni seguenti:

- a) una descrizione delle effettive disposizioni organizzative e amministrative interne e delle barriere informative predisposte per prevenire ed evitare conflitti di interesse in relazione alle raccomandazioni;
- b) se la remunerazione delle persone fisiche o giuridiche che lavorano per la persona in base a un contratto di lavoro o ad altro e che hanno partecipato alla produzione della raccomandazione dipende direttamente dalle operazioni su servizi di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE o da un altro tipo di operazioni eseguite dalla persona o da altra persona giuridica appartenente allo stesso gruppo ovvero dalle commissioni di negoziazione ricevute dalla persona o da altra persona giuridica appartenente allo stesso gruppo, una dichiarazione in tal senso;
- c) informazioni sul prezzo e sulla data di acquisizione delle azioni, se una persona fisica che lavora, in base a un contratto di lavoro o ad altro, per la persona di cui al paragrafo 1 e che ha partecipato alla produzione della raccomandazione ha ricevuto o acquistato, prima della loro offerta pubblica, azioni dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente.

3. La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, pubblica trimestralmente la percentuale di tutte le raccomandazioni che, nei 12 mesi precedenti, hanno suggerito di «acquistare», «mantenere», «vendere» o termine equivalente e la percentuale degli emittenti corrispondenti a ciascuna di queste categorie ai quali detta persona ha fornito nei 12 mesi precedenti servizi sostanziali di impresa di investimento di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2014/65/UE.

4. Se la comunicazione delle informazioni previste ai paragrafi 1 e 2 è sproporzionata rispetto alla lunghezza o alla forma della raccomandazione, compreso nel caso di raccomandazione non scritta diffusa con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet, la persona che produce raccomandazioni indica nella raccomandazione dove la persona che la riceve può accedere direttamente, agevolmente e gratuitamente alle informazioni di cui è richiesta la divulgazione.

Articolo 7

Diffusione delle raccomandazioni da parte della persona che le produce

La persona che produce raccomandazioni che diffonde una sua raccomandazione vi include la data e l'ora della prima diffusione.

CAPO III

DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI PRODOTTE DA TERZI

Articolo 8

Modalità di diffusione delle raccomandazioni

1. La persona che diffonde raccomandazioni prodotte da un terzo comunica alle persone che le ricevono le informazioni seguenti:

- a) la propria identità in modo chiaro e visibile;
- b) qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa compromettere la presentazione corretta della raccomandazione, compresi gli interessi o i conflitti di interesse nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente;
- c) la data e l'ora di prima diffusione della raccomandazione.



2. La persona di cui al paragrafo 1 che è un'impresa di investimento, un ente creditizio ovvero una persona fisica o giuridica che lavora per un'impresa di investimento o un ente creditizio in base a un contratto, compreso un contratto di lavoro, o ad altro, comunica alle persone che ricevono la raccomandazione, oltre alle informazioni previste al medesimo paragrafo, le informazioni seguenti:

- a) l'identità dell'autorità competente;
- b) i propri interessi o l'indicazione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, a meno che agisca come canale di diffusione delle raccomandazioni prodotte all'interno dello stesso gruppo senza alcuna discrezionalità quanto alla scelta della raccomandazione da diffondere.

Articolo 9

Modalità supplementari per la diffusione di sintesi o estratti delle raccomandazioni

1. Oltre a comunicare le informazioni previste all'articolo 8, la persona che diffonde una sintesi o un estratto della raccomandazione prodotta da un terzo provvede a che la sintesi o l'estratto:

- a) sia chiaro e univoco;
- b) sia identificato come sintesi o come estratto;
- c) identifichi con chiarezza la raccomandazione originaria.

2. La persona di cui al paragrafo 1 provvede altresì a mettere a disposizione le informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione previste agli articoli da 2 a 6 direttamente nella sintesi e nell'estratto stessi oppure mediante riferimento al luogo in cui le persone che ricevono la sintesi o l'estratto della raccomandazione possono accedervi gratuitamente.

Articolo 10

Modalità supplementari per la diffusione delle raccomandazioni modificate sostanzialmente

1. Oltre a comunicare le informazioni previste all'articolo 8, la persona che diffonde una raccomandazione prodotta da un terzo che è stata modificata sostanzialmente provvede a che la raccomandazione indichi chiaramente e in modo circostanziato la modifica sostanziale apportata.

2. La persona di cui al paragrafo 1 adempie gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 limitatamente alla modifica sostanziale e include nella raccomandazione modificata sostanzialmente un riferimento al luogo in cui le persone che la ricevono possono accedere gratuitamente alle informazioni sulla persona che ha prodotto la raccomandazione originaria previste agli articoli da 2 a 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1575



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/959 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni conservano registrazioni delle comunicazioni di informazioni intercorse tra essi e tutte le persone che hanno ricevuto sondaggi di mercato (gli «interpellati») ai fini dei sondaggi stessi. Tali registrazioni dovrebbero servire ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni per dimostrare alle autorità competenti di aver tenuto una condotta corretta, in particolare nei casi in cui la natura dell'informazione cambia dopo il sondaggio di mercato o in cui l'autorità competente deve riesaminare il processo di classificazione dell'informazione. A tal fine tutte queste registrazioni dovrebbero essere conservate in formato elettronico.
- (2) Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate anche quando il sondaggio di mercato è tenuto nel corso di riunioni o di conversazioni telefoniche non registrate, è opportuno predisporre un modello uniforme per il verbale o il resoconto scritto di tali riunioni e conversazioni che deve redigere il partecipante al mercato che comunica le informazioni.
- (3) Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere registrazioni delle comunicazioni scritte con cui gli interpellati sono informati quando le informazioni comunicate nel corso del sondaggio di mercato cessano di essere privilegiate.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato elettronico delle registrazioni

Tutte le registrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione ⁽¹⁾ che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato sono conservate in formato elettronico.

Articolo 2

Formato per la registrazione dei verbali o resoconti scritti

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige il verbale o il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 in formato elettronico usando:

- a) il modello dell'allegato I, qualora ritenga che il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di informazioni privilegiate;
- b) il modello dell'allegato II, qualora ritenga che il sondaggio di mercato non comporti la comunicazione di informazioni privilegiate.

Articolo 3

Formato per la registrazione dei dati sui potenziali investitori

1. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in elenchi distinti, uno per ciascun sondaggio di mercato.
2. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in un elenco unico.

Articolo 4

Formato per comunicare e registrare che l'informazione non è più privilegiata

1. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni informa per iscritto la persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato che le informazioni comunicate nel corso del sondaggio non sono più privilegiate.
2. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 secondo il modello dell'allegato III.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale).



*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 quando sono comunicate informazioni privilegiate

Voce	Testo
i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni	<i>Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)	<i>Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
iii. Data e ora della comunicazione	<i>Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.</i>
iv. Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato.</i>
v. Conferma dell'identità dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato.</i>
vi. Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 del fatto che saranno comunicate informazioni privilegiate	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, costituiscono informazioni privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>
vii. Informazione sulla stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere informazioni privilegiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'eventuale informazione fornita sulla stima del momento in cui le informazioni saranno rese pubbliche o l'operazione sarà avviata, con spiegazione dei motivi per cui la stima potrà variare e del modo in cui l'interpellato sarà informato se i tempi stimati non saranno più validi.</i>
viii. Dichiarazione sugli obblighi dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione della dichiarazione che informa l'interpellato degli obblighi che si applicano al possesso di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>
ix. Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a ricevere informazioni privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 (domanda e risposta).</i>
x. Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con indicazione di quelle considerate informazioni privilegiate.</i>



ALLEGATO II

Modello per il verbale e il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 quando non sono comunicate informazioni privilegiate

Voce	Testo
i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni	<i>Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)	<i>Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
iii. Data e ora della comunicazione	<i>Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.</i>
iv. Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato.</i>
v. Conferma dell'identità a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato.</i>
vi. Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 del fatto che non saranno comunicate informazioni privilegiate	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, non costituiscono informazioni privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>
vii. Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a procedere al sondaggio di mercato (domanda e risposta).</i>
viii. Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.</i>




ALLEGATO III

Modello per la registrazione della comunicazione effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 per informare la persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato del fatto che le informazioni comunicate non sono più informazioni privilegiate

Voce	Testo
i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni	<i>Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)	<i>Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
iii. Data e ora della comunicazione	<i>Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.</i>
iv. Indicazione dell'operazione	<i>Informazioni per individuare l'operazione oggetto del sondaggio di mercato. Possono essere informazioni sul tipo di operazione, ad esempio IPO, offerta secondaria, acquisizione, compravendita per blocchi, collocamento privato, aumento di capitale azionario.</i>
v. Data e ora del sondaggio di mercato	<i>Informazioni sulla data e l'ora in cui l'informazione privilegiata è stata comunicata nel quadro del sondaggio di mercato.</i>
vi. Comunicazione del fatto che le informazioni non sono più informazioni privilegiate	<i>Dichiarazione per informare l'interpellato del fatto che le informazioni comunicate non sono più informazioni privilegiate.</i>
vii. Data in cui le informazioni hanno cessato di essere informazioni privilegiate	<i>Data in cui le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate.</i>

16CE1576



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/960 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni sono necessari per assicurare una gestione e un controllo efficaci delle attività di sondaggio del mercato. Nel quadro delle opportune modalità, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero stabilire procedure per descrivere il modo in cui sono effettuati i sondaggi di mercato. Tali procedure dovrebbero definire un insieme standard di informazioni da fornire e da chiedere alle persone che ricevono il sondaggio di mercato, assicurando che non siano comunicate informazioni non necessarie potenzialmente sensibili e che tutte le persone che ricevono il sondaggio di mercato ricevano lo stesso livello di informazioni.
- (2) È necessario assicurare la certezza del diritto per quanto riguarda il contenuto delle informazioni comunicate nel quadro dei sondaggi di mercato. Pertanto, quando i sondaggi di mercato sono effettuati per telefono e il partecipante al mercato che comunica le informazioni ha accesso a linee telefoniche registrate il partecipante al mercato che comunica le informazioni dovrebbe utilizzare dette linee. Quando i sondaggi di mercato siano effettuati tramite canali diversi dalle linee telefoniche registrate le registrazioni delle comunicazioni nel quadro del sondaggio di mercato dovrebbero essere conservate in forma di registrazioni audio o video o in forma scritta. Per ragioni di protezione dei dati personali, quando il sondaggio di mercato è effettuato mediante linee telefoniche registrate o quando sono utilizzate registrazioni audio o video la persona che riceve il sondaggio di mercato dovrebbe esprimere il suo consenso.
- (3) Per agevolare lo svolgimento delle indagini delle autorità competenti sui presunti abusi di mercato, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero, per ogni sondaggio di mercato, tenere un registro delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato.
- (4) Per ridurre al minimo il rischio di comunicazione impropria di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere un registro dei potenziali investitori che hanno comunicato di non essere interessati a ricevere sondaggi di mercato. I potenziali investitori dovrebbero poter dichiarare di non essere interessati a ricevere sondaggi di mercato in relazione a tutte le potenziali operazioni o solo ad alcuni tipi particolari.
- (5) Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, quando effettuano il sondaggio di mercato i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero poter beneficiare della presunzione che le informazioni riservate siano comunicate nel corso del normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione. A tal fine, si dovrebbe ritenere che il partecipante al mercato che comunica le informazioni agisca nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione solo se soddisfa tutti gli obblighi, ivi compresi gli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, e il presente regolamento.
- (6) Dato che la valutazione di ciò che costituisce informazione privilegiata, effettuata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, può essere complessa, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero conservare le registrazioni di tutti i sondaggi di mercato, anche di quelli che, a loro

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.



parere, non comportano la comunicazione di informazioni privilegiate. Le registrazioni consentono ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni di fornire alle autorità competenti la prova della correttezza della loro condotta, in particolare quando la natura delle informazioni cambia dopo il sondaggio di mercato o quando l'autorità competente intende esaminare il processo di categorizzazione delle informazioni.

- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) Per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni assicurano che le modalità e le procedure da essi stabilite ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014 siano regolarmente riesaminate e, se necessario, aggiornate.

Articolo 2

Procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato

1. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono procedure che descrivono il modo in cui sono svolti i sondaggi di mercato.

I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni possono comunicare le informazioni ai fini del sondaggio di mercato alle persone che ricevono il sondaggio di mercato oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche.

2. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono assicurando che siano utilizzate linee telefoniche registrate, quando il partecipante al mercato che comunica le informazioni ha accesso a tali linee e la persona che riceve il sondaggio di mercato ha espresso il consenso alla registrazione della conversazione.

3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che le persone che lavorano per il partecipante al mercato che comunica le informazioni nel quadro di un contratto di lavoro o ad altro titolo utilizzino per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dal partecipante al mercato che comunica le informazioni.

Articolo 3

Insieme standard di informazioni da comunicare alle persone che ricevono il sondaggio di mercato

1. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni mettono in atto procedure per lo scambio nel quadro dei sondaggi di mercato di un insieme standard di informazioni con le persone che ricevono i sondaggi di mercato, secondo un ordine prestabilito.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



2. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni stabilisce l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 per ogni sondaggio di mercato prima di effettuare il sondaggio. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni utilizza detto insieme standard di informazioni con tutte le persone che ricevono il sondaggio.

3. Se il partecipante al mercato che comunica le informazioni ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che comunica le informazioni, costituiscono informazioni privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere informazioni privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- (f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, e la risposta alla richiesta;
- (h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che il partecipante al mercato che comunica le informazioni considera informazioni privilegiate.

4. Se il partecipante al mercato che comunica le informazioni ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, l'insieme standard di informazioni di cui al paragrafo 1 include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- (a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- (b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- (c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- (d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che comunica le informazioni, non costituiscono informazioni privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
- (f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

5. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.



*Articolo 4***Dati sulle persone che ricevono il sondaggio di mercato**

1. Per ogni sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige un elenco contenente le seguenti informazioni:
 - (a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
 - (b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
 - (c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.
2. I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni redigono l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.

*Articolo 5***Procedura per notificare che le informazioni hanno cessato di essere informazioni privilegiate**

Quando i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 596/2014, che le informazioni privilegiate comunicate nel quadro di un sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate, essi forniscono alla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato le seguenti informazioni:

- (a) l'identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni;
- (b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
- (c) la data e l'ora del sondaggio di mercato;
- (d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere informazioni privilegiate;
- (e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere informazioni privilegiate.

*Articolo 6***Requisiti in materia di conservazione delle registrazioni**

1. I partecipanti al mercato assicurano che le registrazioni degli elementi seguenti siano conservate su un supporto durevole che ne garantisca l'accessibilità e la leggibilità nel periodo di conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - (a) le procedure di cui agli articoli 1 e 2;
 - (b) l'insieme standard di informazioni stabilito per ogni sondaggio di mercato ai sensi dell'articolo 3;
 - (c) i dati relativi alle persone che ricevono il sondaggio di mercato di cui all'articolo 4;
 - (d) tutte le comunicazioni di informazioni ai fini del sondaggio di mercato che hanno avuto luogo tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e tutte le persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato, compresa l'eventuale documentazione fornita dal partecipante al mercato che comunica le informazioni alle persone che ricevono il sondaggio di mercato;
 - (e) le informazioni che hanno consentito di giungere alla conclusione che le informazioni comunicate nel quadro del sondaggio di mercato hanno cessato di essere informazioni privilegiate e la relativa notifica ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva:
 - (a) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo su linee telefoniche registrate, le registrazioni delle conversazioni telefoniche, a condizione che le persone alle quali sono comunicate le informazioni abbiano espresso il consenso alla registrazione;
 - (b) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo per iscritto, una copia della corrispondenza;



(c) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo nel corso di riunioni oggetto di registrazione video o audio, le registrazioni delle riunioni, a condizione che le persone alle quali le informazioni sono state comunicate abbiano espresso il consenso alla registrazione;

(d) quando la comunicazione di informazioni ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il verbale o il resoconto scritto delle riunioni o delle conversazioni telefoniche.

3. Il verbale o il resoconto scritto di cui al paragrafo 2, lettera d), sono redatti dal partecipante al mercato che comunica le informazioni e debitamente firmati sia dal partecipante al mercato che comunica le informazioni che dalla persona che riceve il sondaggio di mercato e contengono:

(a) la data e l'ora della riunione o delle conversazioni telefoniche e l'identità dei partecipanti;

(b) le informazioni dettagliate relative al sondaggio di mercato scambiate tra il partecipante al mercato che comunica le informazioni e la persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite e chieste alla persona che riceve il sondaggio di mercato sulla base dell'insieme standard di informazioni di cui all'articolo 3;

(c) tutta la documentazione e il materiale forniti dal partecipante al mercato che comunica le informazioni alla persona che riceve il sondaggio di mercato nel quadro del sondaggio di mercato.

Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato il partecipante al mercato che comunica le informazioni e la persona che riceve il sondaggio di mercato non raggiungono un accordo sul contenuto del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato registra sia la versione del verbale o del resoconto scritto da esso firmata che la versione firmata dalla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato.

Se entro cinque giorni lavorativi dopo il sondaggio di mercato la persona che riceve il sondaggio di mercato non ha trasmesso al partecipante al mercato che comunica le informazioni la sua versione firmata del verbale o del resoconto scritto, il partecipante al mercato conserva la versione da esso firmata del verbale o del resoconto scritto.

4. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1577



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/961 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Conwy Mussels (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Conwy Mussels» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Conwy Mussels» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Conwy Mussels» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 70 del 24.2.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/962 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione in relazione a formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 11,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE prevede la semplificazione degli obblighi per taluni enti qualora, visti i criteri di cui allo stesso paragrafo e gli orientamenti preparati dall'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della stessa direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano che il dissesto e la successiva liquidazione dell'ente secondo la procedura ordinaria di insolvenza non potrebbero verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 9 e 10, della stessa direttiva, di assicurare che le autorità competenti e le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni dagli obblighi di cui al titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, della stessa direttiva per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE impone inoltre agli Stati membri di assicurare che le autorità competenti e le autorità di risoluzione prevedano esenzioni dagli obblighi di cui al titolo II, capo I, sezione 2, della stessa direttiva per le istituzioni aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS). In particolare, l'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE specifica che gli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽³⁾ o gli enti che, secondo i criteri di cui al medesimo paragrafo, rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro, sono tenuti a definire i propri piani di risanamento a norma del titolo II, capo I, sezione 2, della direttiva 2014/59/UE e sono soggetti a piani individuali di risoluzione a norma della sezione 3 dello stesso capo.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE impone alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione di comunicare all'ABE le modalità con cui hanno ottemperato all'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10 della stessa direttiva relativamente agli enti di loro competenza. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i modelli per la comunicazione delle informazioni ai fini dell'articolo 4, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2014/59/UE, i quali possono essere compilati, a seconda dei casi, per categorie di enti o per ogni singolo ente a seconda delle prassi adottate dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per valutare gli enti che presentano caratteristiche simili per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).



- (5) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Per informare l'Autorità bancaria europea (ABE) in merito all'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE agli enti di loro competenza, le autorità competenti e le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti e le autorità di risoluzione compilano i modelli pertinenti di cui all'allegato I e, se del caso, fanno riferimento agli indicatori opzionali di cui all'allegato II.
3. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono decidere di compilare congiuntamente i modelli di cui all'allegato I secondo le seguenti modalità:
 - (a) le autorità competenti compilano le parti dei modelli pertinenti ai fini della pianificazione del risanamento;
 - (b) le autorità di risoluzione compilano le parti dei modelli pertinenti ai fini delle valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione.
4. Quando trasmettono all'ABE le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono fare riferimento a una «categoria di enti», qualora riscontrino che due o più enti condividono caratteristiche simili per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE per l'applicazione degli obblighi semplificati.

Articolo 2

Informazioni che devono essere presentate dalle autorità competenti

1. Per ciascun periodo di comunicazione specificato all'articolo 4, le autorità competenti trasmettono all'ABE le seguenti informazioni sull'applicazione degli obblighi semplificati in relazione al contenuto e ai particolari dei piani di risanamento, alla data entro la quale devono essere redatti i primi piani di risanamento e alla frequenza del loro aggiornamento:
 - a) il numero degli enti creditizi e il numero delle imprese di investimento stabiliti nello Stato membro;
 - b) il numero e il totale delle attività degli enti creditizi e il numero e il totale delle attività delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ai fini della pianificazione del risanamento rispetto al numero e al totale delle attività rispettivamente di tutti gli enti creditizi e di tutte le imprese di investimento stabiliti nello Stato membro interessato;
 - c) il numero e il totale delle attività degli enti a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE rispetto al numero e al totale delle attività di tutti gli enti stabiliti nello Stato membro interessato;
 - d) per ciascun ente, o categoria di enti, a cui gli obblighi semplificati siano stati applicati e rimangano applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE alla fine di ciascun periodo di comunicazione:
 - i) il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI) oppure, se questo non è disponibile, il nome dell'ente o degli enti che rientrano nella categoria;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U.L. 331 del 15.12.2010, pag. 12).



- ii) se la comunicazione si riferisce a una «categoria di enti», la descrizione dei criteri in base ai quali è stata stabilita la categoria di enti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;
 - iii) informazioni quantitative relative all'applicazione dei criteri su dimensioni, interconnessioni e ambito e complessità delle attività, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
 - iv) il riepilogo degli indicatori opzionali, di cui all'allegato II, eventualmente applicati per ciascuno dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
 - v) la descrizione degli obblighi semplificati, comparati a quelli integrali;
- e) per ogni ente, o categoria di enti, a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/EU, la descrizione dei criteri in base ai quali è stata concessa l'esenzione, con particolare riguardo per i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettere a) e b), della medesima direttiva.

2. Per la presentazione delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti compilano ciascuno dei modelli di comunicazione di cui all'allegato I. Qualora abbia applicato ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, una ponderazione, per cui questi sono risultati particolarmente determinanti per applicare a un ente, o a una categoria di enti, gli obblighi semplificati, l'autorità competente indica nella propria comunicazione la ponderazione attribuita a tali criteri. Qualora non abbia applicato una ponderazione ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente indica nella propria comunicazione l'importanza relativa dei criteri utilizzati per stabilire che a un ente, o a una categoria di enti, debbano essere applicati gli obblighi semplificati.

Articolo 3

Informazioni che devono essere presentate dalle autorità di risoluzione

1. Per ciascun periodo di comunicazione specificato all'articolo 4, le autorità di risoluzione presentano all'ABE le seguenti informazioni sull'applicazione degli obblighi semplificati in relazione al contenuto e ai particolari dei piani di risoluzione, alla data entro la quale devono essere redatti i primi piani di risoluzione e alla frequenza del loro aggiornamento:

- (a) il numero e il totale delle attività degli enti creditizi e il numero e il totale delle attività delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ai fini delle valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione, rispetto al numero e al totale delle attività rispettivamente di tutti gli enti creditizi e di tutte le imprese di investimento stabiliti nello Stato membro interessato;
- (b) il numero degli enti creditizi e il numero delle imprese di investimento a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE;
- (c) per ciascun ente, o categoria di enti, a cui gli obblighi semplificati siano stati applicati e rimangano applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE alla fine di ciascun periodo di comunicazione:
 - i) il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI) oppure, se questo non è disponibile, il nome dell'ente o degli enti che rientrano nella categoria;
 - ii) se la comunicazione si riferisce a una «categoria di enti», la descrizione dei criteri in base ai quali è stata stabilita la categoria di enti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;
 - iii) informazioni quantitative relative all'applicazione dei criteri su dimensioni, interconnessioni e ambito e complessità delle attività, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
 - iv) la sintesi degli indicatori opzionali di cui all'allegato II, eventualmente applicati per ciascun criterio;
 - v) la descrizione degli obblighi semplificati, comparati a quelli integrali;
- (d) per ogni ente, o categoria di enti, a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/EU, la descrizione dei criteri in base ai quali è stata concessa l'esenzione, con particolare riguardo per i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettere a) e b), della medesima direttiva.



2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione compilano ciascuno dei modelli di comunicazione di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora l'autorità di risoluzione abbia applicato ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, una ponderazione per cui questi sono risultati particolarmente determinanti per applicare a un ente, o a una categoria di enti, gli obblighi semplificati, l'autorità di risoluzione indica e descrive nella propria comunicazione la ponderazione attribuita a tali criteri. Qualora non abbia applicato una ponderazione ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione indica nella propria comunicazione l'importanza relativa dei criteri utilizzati per stabilire che a un ente, o a una categoria di enti, debbano essere applicati gli obblighi semplificati.

Articolo 4

Periodi di comunicazione e date di trasmissione

1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2015 e si conclude il 30 aprile 2016. Le informazioni relative al primo periodo di comunicazione sono trasmesse all'ABE entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo periodo di comunicazione inizia il 1° maggio 2016 e si conclude il 30 aprile 2017. Le informazioni relative al secondo periodo di comunicazione sono trasmesse all'ABE entro il 1° giugno 2017.

Articolo 5


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Modelli per la comunicazione

MODELLO 1

Articolo 4 della direttiva 2014/59/UE: modello per la comunicazione dei dati quantitativi

[Le note inserite nel presente modello servono di ausilio alle autorità nella compilazione del modello e non formano parte del modello stesso.]

Stato membro	
Nome dell'autorità competente/autorità di risoluzione che trasmette la comunicazione	
Data di riferimento	
Numero degli enti creditizi stabiliti nello Stato membro	
Numero delle imprese di investimento stabilite nello Stato membro	
Numero degli enti creditizi a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE	[L'autorità interessata deve comunicare separatamente i dati concernenti gli obblighi relativi a: pianificazione del risanamento, valutazioni della possibilità di risoluzione e pianificazione della risoluzione.]
Numero delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE	[L'autorità interessata deve comunicare separatamente i dati concernenti gli obblighi relativi a: pianificazione del risanamento, valutazioni della possibilità di risoluzione e pianificazione della risoluzione.]
Numero degli enti a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE	
Il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) oppure, qualora questo non sia disponibile, il nome degli enti stabiliti nello Stato membro e soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE e non sono perciò ammissibili alle esenzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE	[Solo le autorità competenti devono compilare questa sezione del modello, che si riferisce alle classificazioni di vigilanza.]



MODELLO 2 (*)

Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE: modello per la comunicazione

[Le note inserite nel presente modello servono di ausilio alle autorità nella compilazione del modello e non formano parte del modello stesso.]

Stato membro	
Nome dell'autorità competente/autorità di risoluzione che trasmette la comunicazione	[Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a compilare la comunicazione per gli enti a cui vengono applicati gli obblighi semplificati in relazione, rispettivamente, ai requisiti in materia di piani di risanamento e ai requisiti in materia di valutazione della possibilità di risoluzione e dei piani di risoluzione (cfr. l'elenco all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE). Le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono comunicare le informazioni su tutti gli enti a cui si applicano gli obblighi semplificati. Per soddisfare tale obbligo, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono scegliere di compilare il presente modello per ogni singolo ente, oppure per specifiche categorie di enti aventi caratteristiche comuni e perciò valutati in maniera analoga in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.]
Periodo di riferimento	
Nome della categoria dell'ente creditizio o nome dell'ente creditizio [Se la comunicazione viene effettuata per categoria, occorre fornire il numero LEI di ogni ente della categoria; se questo non è disponibile, è necessario fornire il nome degli enti.]	[Se la comunicazione viene compilata per una specifica categoria di enti, occorre fornire la descrizione della categoria, indicando le caratteristiche principali degli enti rientranti nella categoria (ad esempio facendo riferimento alla classificazione SREP, conformemente agli orientamenti ABE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), oppure ad un altro sistema di classificazione applicabile). Occorre inoltre fornire l'elenco dei numeri LEI o, in assenza di tali numeri, dei nomi degli enti che rientrano nella categoria. Ove esista più di una categoria di enti occorre compilare una comunicazione per ciascuna categoria.]
Nome della categoria dell'impresa di investimento o nome dell'impresa di investimento [Se la comunicazione viene effettuata per categoria, occorre fornire il numero LEI di ogni ente della categoria; se questo non è disponibile, è necessario fornire il nome degli enti.]	[Come sopra.]
Numero degli enti che rientrano nella categoria	[Questo riquadro deve essere compilato solo qualora la comunicazione si riferisca a una categoria di enti.]

(*) Se il valore dell'indicatore, conformemente alle definizioni previste nel presente modello, non è disponibile, perché gli enti interessati, che rientrano in tale ambito, non utilizzano gli IFRS (Principi contabili internazionali) e perché ad essi non si applicano i requisiti di cui ai FINREP (modelli per le informazioni finanziarie), le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono impiegare opportune approssimazioni. In questo caso, le autorità interessate devono assicurare che le approssimazioni siano adeguatamente spiegate e siano collegate il più possibile alle definizioni contenute nel presente modello.



Criteri per determinare, alla luce dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, se il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza [degli enti che rientrano in questa categoria/dell'ente] non possano verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale. Ove possibile, la descrizione deve includere informazioni quantitative.

[In questa sezione fornire, alla luce dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli indicatori obbligatori menzionati nel modello successivo ed eventuali indicatori opzionali, tratti dall'elenco contenuto nell'allegato II, in base ai quali sono stati valutati l'ente o la categoria di enti e la descrizione delle caratteristiche dell'ente/della categoria di enti a cui si applicano gli obblighi semplificati. Ciascuna autorità deve indicare nella comunicazione le eventuali ponderazioni attribuite a ciascun criterio.]

Ponderazione [Descrivere l'eventuale ponderazione attribuita a ciascun criterio ai fini del processo di valutazione.]


Criterio	Indicatore	Descrizione dell'ente o degli enti [Compilare con dati quantitativi ove richiesto. Qualora la comunicazione sia compilata per una categoria di enti, i dati quantitativi possono essere forniti sotto forma di un intervallo di valori (ad esempio totale delle attività dall'importo di euro A all'importo di euro B). Negli altri punti fornire una descrizione esplicativa.]
Dimensioni	Totale delle attività (*)	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Totale delle attività/PIL dello Stato membro	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II	
Solo per le imprese di investimento:		
	Totale delle passività	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Totale del denaro dei clienti	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Totale delle attività dei clienti	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Reddito totale da contributi e commissioni	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]



Interconnessioni	Passività interbancarie ⁽²⁾	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]	
	Attività interbancarie ⁽³⁾	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]	
	Titoli di debito in essere ⁽⁴⁾	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]	
	Numero di filiazioni e succursali estere	[Fornire dati quantitativi. Non è necessario compilare questa voce se il modello viene compilato per categoria.]	
	Servizi di compensazione, pagamento e regolamento forniti a enti e ad altri	[Inserire la descrizione degli eventuali servizi di questo tipo forniti dall'ente o dalla categoria di enti interessati.]	
	Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II		
	Ambito e complessità delle attività	Valore dei derivati OTC (nozionale) ⁽⁵⁾	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
		Passività transgiurisdizionali ⁽⁶⁾	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
		Crediti transgiurisdizionali ⁽⁷⁾	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
		Totale dei depositi	[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
Totale dei depositi protetti		[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]	
Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II			



Profilo di rischio	Punteggio complessivo del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)	[Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Punteggio SREP assegnato all'adeguatezza del capitale	[Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Punteggio SREP assegnato all'adeguatezza della liquidità	[Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Punteggio SREP assegnato alla <i>governance</i> interna e ai controlli a livello di ente	[Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II	
	Autorizzazioni e permessi regolamentari, in particolare per quanto riguarda l'uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, per il rischio di credito e per il rischio di mercato	[Fornire una descrizione delle attività regolamentate che l'ente, o la categoria di enti, ha il permesso di svolgere, e indicare se vengono usati modelli avanzati (in tal caso descrivere il modello applicato).]
	Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II	
Tipo di attività	Punteggio SREP assegnato alla strategia e al modello di business	[Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]
	Posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera in termini di funzioni essenziali e linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione, nonché quota di mercato dell'ente	[Descrivere le funzioni essenziali e le linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione. Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale delle funzioni essenziali e delle linee di business principali offerte dagli enti che rientrano nella categoria.]
	Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II	



<p>Struttura azionaria</p>	<p>Grado di concentrazione dell'azionariato</p>	<p>[Includere nella risposta la percentuale di azioni possedute dai 5 principali detentori di azioni ordinarie. Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale del grado di concentrazione degli azionisti degli enti che rientrano nella categoria.]</p>
<p>Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II</p>	<p>Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II</p>	<p>[Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale della struttura degli enti che rientrano nella categoria.]</p>
<p>Forma giuridica</p>	<p>Struttura dell'ente: se l'ente fa parte di un gruppo e, in caso affermativo, se il gruppo ha una struttura complessa fortemente interconnessa</p> <p>Tipo di forma societaria dell'ente (ad esempio società a responsabilità limitata, società per azioni o altri tipi di società previsti dal diritto nazionale)</p>	<p>[Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale del tipo di forma societaria degli enti che rientrano nella categoria.]</p>
<p>Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II</p>	<p>Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II</p>	<p>[Descrivere la funzione dell'ente nell'ambito del sistema (ad esempio come partecipante o ente centrale oppure fornitore di funzioni essenziali agli altri partecipanti, o ancora, potenzialmente, come parte esposta al rischio di concentrazione del piano).]</p> <p>[Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale degli enti che rientrano nella categoria.]</p>
<p>Adesione a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad un altro sistema di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013</p>	<p>Funzione dell'ente nell'ambito del sistema come partecipante o ente centrale o fornitore di funzioni essenziali al sistema</p>	<p>[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]</p>
<p>Dimensioni relative del fondo di garanzia rispetto ai fondi totali dell'ente</p>	<p>Dimensioni relative del fondo di garanzia rispetto ai fondi totali dell'ente</p>	<p>[Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]</p>
<p>Altre osservazioni</p>	<p>Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II</p>	<p>[Descrivere gli eventuali altri fattori di cui si sia tenuto conto per compiere la determinazione di cui sopra.]</p>




Descrizione degli obblighi semplificati applicati alla categoria di enti/all'ente

[In questa sezione inserire, tenendo conto, a seconda dei casi:

- degli articoli pertinenti [specificare] della direttiva 2014/59/UE indicati nella pertinente riga della tabella;
- della sezione A dell'allegato della direttiva 2014/59/UE e del regolamento integrativo della Commissione sul contenuto dei piani di risanamento;
- della sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE e del regolamento integrativo della Commissione sui requisiti dei piani di risoluzione;
- della sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE,
- la descrizione della differenza tra gli obblighi integrali e gli obblighi semplificati applicabili.]

<p>Descrivere gli obblighi semplificati relativi al contenuto e ai particolari del piano di risanamento</p>	<p>[Descrivere la differenza tra gli obblighi integrali e gli obblighi semplificati applicabili (cioè gli aspetti cui l'ente non si conforma/gli enti non hanno l'obbligo di conformarsi); ad esempio, per quanto riguarda l'elenco contenuto nella sezione A dell'allegato della direttiva 2014/59/UE e il regolamento integrativo della Commissione sul contenuto dei piani di risanamento, gli elementi non richiesti dagli obblighi semplificati applicati all'ente/alla categoria di enti.]</p>
<p>Descrivere gli obblighi semplificati relativi al contenuto e ai particolari del piano di risoluzione</p>	
<p>Data entro la quale dovevano/deve essere predisposti i primi piani di risanamento/risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento</p>	
<p>Descrivere gli obblighi semplificati relativi al contenuto e ai particolari delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, nonché delle sezioni A e B del relativo allegato</p>	
<p>Descrivere gli obblighi semplificati relativi al livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE e alla sezione C del relativo allegato</p>	<p>(1) Ai fini del presente modello il «totale delle attività» deve essere calcolato su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.01, riga 380, colonna 010.</p> <p>(2) Ai fini del presente modello le «passività interbancarie» devono essere calcolate su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, colonna 010. Tutti i paesi (asse z).</p> <p>(3) Ai fini del presente modello le «attività interbancarie» devono essere calcolate su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, colonna 010. Tutti i paesi (asse z).</p> <p>(4) Ai fini del presente modello i «titoli di debito in essere» devono essere calcolati su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, righe 050 + 090 + 130, colonna 010.</p> <p>(5) Ai fini del presente modello il «valore dei derivati OTC (nozionale)» deve essere calcolato su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030 o FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030.</p> <p>(6) Ai fini del presente modello le «passività transgiurisdizionali» devono essere calcolate su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010 + 040 + 070, colonna 010. Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z). Nota: il valore calcolato deve escludere i) le passività interne e ii) le passività di filiazioni e succursali estere nei confronti dello stesso paese ospitante.</p> <p>(7) Ai fini del presente modello i «crediti transgiurisdizionali» devono essere calcolati su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 010 + 040 + 080 + 140, colonna 010. Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z). Nota: il valore calcolato deve escludere i) le attività interne e ii) le attività di filiazioni e succursali estere nei confronti dello stesso paese ospitante.</p>



MODELLO 3

Articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE: modello per la comunicazione

[Le note inserite nel presente modello servono di ausilio alle autorità nella compilazione del modello e non formano parte del modello stesso.]

Stato membro	
Nome dell'autorità competente/autorità di risoluzione che presenta la comunicazione	[Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a compilare una comunicazione per gli enti cui sono state concesse esenzioni dagli obblighi di cui al capo I, sezioni 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono riferire su tutti gli enti cui sono state concesse esenzioni.]
Periodo di riferimento	
Nome della categoria dell'ente creditizio o nome dell'ente creditizio [Se la comunicazione viene effettuata per categoria, occorre fornire il numero LEI di ogni ente della categoria; se questo non è disponibile, è necessario fornire il nome degli enti.]	[Se la comunicazione viene compilata per una specifica categoria di enti, descrivere la categoria inserendo le caratteristiche essenziali degli enti della categoria (ad esempio facendo riferimento alla classificazione SREP o a un altro sistema di classificazione applicabile). Fornire anche l'elenco dei numeri LEI o, qualora questi non siano disponibili, dei nomi degli enti che rientrano nella categoria. Se esiste più di una categoria di enti occorre compilare una comunicazione per ciascuna di esse.]
Criteri per la concessione dell'esenzione alla luce dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE	
Enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013	[In questa sezione descrivere le caratteristiche della categoria di enti/dell'ente]
Enti che aderiscono a un IPS	



ALLEGATO II

Elenco degli indicatori opzionali

Indicatori opzionali ⁽¹⁾
Totale delle attività ⁽²⁾
Totale delle esposizioni in caso di inadempimento (EAD)
Totale delle attività/PIL dello Stato membro
Totale EAD/PIL dello Stato membro
Totale delle attività ponderate per il rischio (RWA)
Totale delle passività
Totale del denaro dei clienti
Totale delle attività dei clienti
Reddito totale da contributi e commissioni
Capitalizzazione di mercato
Valore delle attività tenute in custodia
Valore dei derivati OTC (nozionale) ⁽³⁾
Attività interbancarie
Passività interbancarie
Passività del settore interfinanziario
Attività del settore interfinanziario
Passività transgiurisdizionali
Crediti transgiurisdizionali
Titoli di debito in essere
Valore delle operazioni interne di pagamento
Totale dei depositi
Totale dei depositi protetti
Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'Unione
Valore dei prestiti al settore privato, comprese le linee di credito irrevocabili e i prestiti sindacati



Numero dei prestiti al settore privato

Numero dei conti di deposito — aziendali

Numero dei conti di deposito — al dettaglio

Numero dei clienti al dettaglio

Numero di filiazioni e succursali interne

Numero di filiazioni e succursali estere (da suddividere in filiazioni e succursali stabilite negli altri Stati membri e nei paesi terzi)

Adesione a infrastrutture del mercato finanziario

Funzioni essenziali offerte dall'ente ad altre società del gruppo o da società del gruppo all'ente

Funzioni essenziali e linee di *business* principali in ciascuna giurisdizione pertinente, compresa la fornitura di servizi ad altri enti

Servizi di compensazione, pagamento e regolamento forniti ai partecipanti al mercato o ad altri, e numero degli altri fornitori disponibili sul mercato

Servizi di pagamento forniti ai partecipanti al mercato o ad altri, e numero degli altri fornitori disponibili sul mercato

Disaggregazione geografica dell'attività dell'ente (compresi il numero delle giurisdizioni in cui l'ente e le sue filiazioni operano, nonché l'entità delle operazioni)

Quota di mercato dell'ente per linea di *business* e per giurisdizione (ad esempio, raccolta di depositi, prestiti ipotecari al dettaglio, prestiti non garantiti, carte di credito, prestiti alle PMI, crediti alle imprese, finanziamenti del commercio, attività di pagamento e fornitura di altri servizi essenziali)

Tipo di autorizzazioni e permessi regolamentari (ad esempio impresa di investimento o ente creditizio; uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, il rischio di credito e il rischio di mercato)

Prestiti al settore privato destinati a beneficiari interni

Prestiti al settore privato destinati a beneficiari in una regione specifica

Prestiti ipotecari destinati a beneficiari dell'Unione

Prestiti ipotecari destinati a beneficiari interni


Prestiti al dettaglio destinati a beneficiari stabiliti nell'Unione

Prestiti al dettaglio destinati a beneficiari interni

Punteggio (complessivo) del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

Punteggio SREP assegnato all'adeguatezza del capitale, all'adeguatezza della liquidità, alla *governance* interna e alle valutazioni di controlli a livello di ente

Autorizzazioni e permessi regolamentari, in particolare per quanto riguarda l'uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, per il rischio di credito e per il rischio di mercato



Modello di *business* complessivo dell'ente, sua sostenibilità economica e sostenibilità della strategia dell'ente sulla base degli esiti dell'analisi del modello di *business* svolta nell'ambito dello SREP ai sensi degli orientamenti ABE per le procedure comuni e le metodologie SREP. A tale scopo le autorità possono utilizzare il punteggio SREP assegnato al modello di *business* e alla strategia

Posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera in termini di funzioni essenziali e linee di *business* principali offerte in ciascuna giurisdizione, nonché quota di mercato dell'ente (concentrazione)

Concentrazione o dispersione dell'azionariato, tenendo conto in particolare del numero di azionisti qualificati e della misura in cui la struttura azionaria può incidere sulla disponibilità di talune azioni di risanamento, per l'ente, e degli strumenti di risoluzione, per l'autorità di risoluzione

La struttura dell'ente, per valutare se l'ente faccia parte di un gruppo e, in caso positivo, se la struttura del gruppo sia complessa o semplice in termini di interdipendenze finanziarie e operative

Tipo di forma societaria dell'ente: società a responsabilità limitata, società per azioni o qualsiasi altro tipo di società previsto dal diritto nazionale

Dimensioni del fondo di garanzia in rapporto ai fondi totali dell'ente (solo IPS e altri sistemi di solidarietà mutualistica)

Tipo di sistema di solidarietà mutualistica e sue procedure e politiche di gestione del rischio

Grado di interconnessione con altri partecipanti all'IPS

- (¹) Se il valore dell'indicatore, conformemente alle definizioni di cui al presente allegato, non è disponibile perché gli enti interessati, che rientrano in tale ambito, non utilizzano gli IFRS (Principi contabili internazionali) e perché ad essi non si applicano i requisiti di cui ai FINREP, le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono impiegare opportune approssimazioni (ad esempio tratte dai GAAP nazionali). In questo caso, le autorità interessate devono assicurare che le approssimazioni siano adeguatamente spiegate e siano collegate il più possibile alle definizioni contenute nel presente modello.
- (²) Il «totale delle attività» deve essere calcolato su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) — F 01.01, riga 380, colonna 010.
- (³) Il «valore dei derivati OTC» (nozionale) deve essere calcolato su base mondiale conformemente a: FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030 o FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 050 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030.
-

16CE1579



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/963 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («EASA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi e organizzazioni internazionali. È opportuno aggiornare l'elenco in base a tali informazioni.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o attraverso le autorità competenti per la sorveglianza regolamentare nei loro confronti, dei fatti salienti e delle considerazioni che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni del divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio ⁽³⁾ («comitato per la sicurezza aerea»).
- (5) La Commissione ha tenuto al corrente il comitato per la sicurezza aerea delle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, con le autorità competenti e i vettori aerei dei seguenti paesi: Angola, Botswana, Georgia, Repubblica di Guinea, India, Indonesia, Iran, Kazakistan, Madagascar, Mozambico, Sudan, Taiwan, Thailandia e Zambia. La Commissione ha inoltre fornito informazioni allo stesso comitato sulla situazione della sicurezza aerea in Afghanistan, Iraq, Repubblica del Kirghizistan, Libano, Pakistan, Ucraina e Zimbabwe e sulle consultazioni tecniche con la Federazione russa.
- (6) L'EASA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati emersi dalle relazioni di audit effettuate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») nell'ambito dello *Universal Safety Oversight Audit Programme* dell'ICAO. In tale contesto, gli Stati membri sono stati invitati a dare la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata da Stati nei cui confronti l'ICAO ha rilevato

⁽¹⁾ GUL 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 8).



criticità significative in materia di sicurezza (*Significant Safety Concerns* — SSC) o che l'EASA ritiene affetti da gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, con la priorità data alle ispezioni di rampa si potranno acquisire informazioni più vaste sulle prestazioni di sicurezza dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata nei suddetti Stati.

- (7) L'EASA ha anche informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dei risultati emersi dall'analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (SAFA) in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) L'EASA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati negli Stati interessati da misure o da azioni di monitoraggio ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005, fornendo informazioni riguardo ai programmi e alle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione tese a migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile e a risolvere eventuali casi di inosservanza delle vigenti norme internazionali dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a siffatte richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e con l'EASA. In proposito, la Commissione ha sottolineato l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, soprattutto attraverso la banca dati SCAN (*Safety Collaborative Assistance Network*) dell'ICAO, sull'assistenza tecnica fornita dall'Unione e dai suoi Stati membri allo scopo di migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sullo status della funzione di allarme SAFA e sulla statistica recente riguardo ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a un divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'esame da parte dell'EASA delle informazioni raccolte con le ispezioni di rampa effettuate su aeromobili di vettori aerei dell'Unione o le ispezioni di standardizzazione effettuate dall'EASA stessa, nonché le ispezioni e gli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinate misure applicative, informando di conseguenza la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Norvegia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea delle decisioni da essa adottate riguardo al vettore *Airwing A/S*.
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito la loro disponibilità a intervenire se necessario qualora venissero a conoscenza di rischi imminenti dovuti alla non conformità di vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Angola

- (12) Il regolamento (CE) n. 474/2006 consente al vettore aereo *TAAG Angola Airlines*, certificato in Angola, di operare nell'Unione con quattro aeromobili del tipo Boeing 737-700 aventi le sigle di immatricolazione D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH e D2-TBJ, tre aeromobili del tipo Boeing 777-200 aventi le sigle di immatricolazione D2-TED, D2-TEE e D2-TEF e tre aeromobili del tipo Boeing 777-300 aventi le sigle di immatricolazione D2-TEG, D2-TEH e D2-TEI.
- (13) In data 25 aprile 2016, *TAAG Angola Airlines* ha trasmesso attraverso le autorità competenti dell'Angola (*Instituto Nacional da Aviação Civil* — INAVIC), la richiesta di includere nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 un nuovo aeromobile del tipo Boeing 777-300, avente sigla di immatricolazione D2-TEJ e un nuovo aeromobile del tipo Boeing 737-700, avente sigla di immatricolazione D2-TBK.
- (14) Nell'ambito della procedura per essere autorizzato in quanto operatore di paesi terzi di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 ⁽²⁾, *TAAG Angola Airlines* intrattiene da novembre 2014 un dialogo continuo con l'EASA e fornisce dati di fatto e informazioni sulla propria flotta di aeromobili e sulle proprie attività. Tale processo è culminato in un audit TCO in loco, svolto dall'1° al 3 febbraio 2016. Il gruppo incaricato dell'audit ha identificato alcuni

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).



rilievi di livello 2 e ha presentato un'osservazione relativamente alla parte TCO. TAAG Angola Airlines ha presentato un piano di azioni correttive all'EASA, che è stato accettato, e i rilievi identificati sono in corso di risoluzione.


- (15) Il dialogo continuo avviato con TAAG Angola Airlines, i dati precisi e dettagliati che TAAG Angola Airlines ha comunicato sulla propria flotta e sulle operazioni da essa svolte nonché l'esito positivo degli audit TCO in loco indicano che TAAG Angola Airlines è in grado di gestire i suoi aeromobili Boeing 737-700, Boeing 777-200 e 777-300 nel rispetto delle norme di sicurezza internazionali. Oltre ad accogliere la richiesta di TAAG Angola Airlines, la Commissione ritiene quindi opportuno sollevare parzialmente l'attuale divieto, autorizzando TAAG Angola Airlines a operare nell'Unione con gli aeromobili della sua flotta del tipo Boeing 737-700, Boeing 777-200 e Boeing 777-300.
- (16) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto opportuno modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione in modo da includere tutti gli aeromobili del tipo Boeing 737-700, Boeing 777-200 e Boeing 777-300 di TAAG Angola Airlines nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006, in quanto aeromobili autorizzati a operare nell'Unione.
- (17) Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettiva conformità di TAAG Angola Airlines alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa da effettuare sugli aeromobili di questo vettore aereo in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei del Botswana

- (18) Con lettera del 23 dicembre 2015 indirizzata alla Commissione, l'autorità per l'aviazione civile del Botswana (*Civil Aviation Authority of Botswana — CAAB*) ha fornito informazioni sui progressi nel campo della risoluzione delle SSC e di altri rilievi individuati dall'ICAO. I risultati della missione di convalida coordinata dell'ICAO attestano un miglioramento fino al 71 % dell'effettiva applicazione delle norme di sicurezza internazionali. Basandosi su ciò, il 31 dicembre 2015 l'ICAO ha confermato che entrambe le SSC sono state risolte. La CAAB ha fornito ulteriori informazioni sul sistema di sorveglianza della sicurezza esercitata sui vettori aerei certificati in Botswana.
- (19) La miglior applicazione delle norme di sicurezza internazionali e le informazioni sulla sicurezza disponibili indicano che la CAAB ha compiuto notevoli progressi e che non esistono tendenze negative residue sulla sicurezza dei vettori aerei certificati in Botswana che possano destare preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza aerea.
- (20) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che non esista attualmente alcun motivo di modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione mediante l'inclusione di vettori aerei del Botswana.

Vettori aerei della Georgia

- (21) In aprile 2016 l'ICAO ha riesaminato le azioni correttive adottate dalle autorità dell'aviazione civile della Georgia (*Civil Aviation Authority of Georgia — GCAA*) per porre rimedio alla SSC relative alla procedura per il rilascio della certificazione di operatore aereo. Questa SSC era stata individuata durante la missione di convalida coordinata dell'ICAO di ottobre 2013. Sulla base di tale riesame, l'ICAO ha accertato che le azioni correttive prese da GCAA avevano risolto la SSC.
- (22) La miglior applicazione delle norme di sicurezza internazionali e le informazioni sulla sicurezza disponibili indicano che la GCAA è decisamente impegnata a risolvere le carenze di sicurezza e che non esistono tendenze negative residue sulla sicurezza di vettori aerei certificati in Georgia che possano destare preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza aerea.
- (23) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che non esista attualmente alcun motivo di modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione mediante l'inclusione di vettori aerei della Georgia.



Vettori aerei della Repubblica di Guinea

- (24) Come convenuto con la Commissione nel corso della riunione tecnica svoltasi a Bruxelles nel gennaio 2013, l'autorità competente della Repubblica di Guinea (*Direction nationale de l'aviation civile* — DNAC) ha inviato alla Commissione a scadenze regolari informazioni sull'avanzamento del piano di azioni correttive approvato dall'ICAO nel dicembre 2012, nonché su tutte le attività ad esso collegate.
- (25) L'ultima relazione sui progressi compiuti presentata da DNAC pervenuta alla Commissione il 3 maggio 2016, illustra le attività e gli sviluppi più recenti riguardo all'attuazione del piano di azioni correttive che attualmente si concentra sulla formazione degli ispettori nelle seguenti aree: operazioni, aeronavigabilità, certificazione del personale, aeroporti, continuità delle procedure di certificazione dei vettori aerei e programma di sorveglianza. È stata completata la procedura di certificazione in 5 fasi conformi alle norme ICAO del vettore aereo *Konair Guinée* e in data 17 settembre 2015 tale vettore aereo ha ottenuto il proprio certificato di operatore aereo («AOC») (AOC n. 03/DNAC/2015)]. Altri tre vettori, ossia *Sahel Aviation Service Guinée*, *Fly Nimba Airlines* e *Ijet Aviation*, stanno continuando la loro procedura di certificazione. Secondo DNAC, è stato elaborato e attuato un programma di sorveglianza.
- (26) Dal 23 al 29 novembre 2016 dovrebbe aver luogo una missione di convalida coordinata dell'ICAO.
- (27) La graduale attuazione del piano di azioni correttive, approvato dall'ICAO nel dicembre 2012, e le informazioni sulla sicurezza ora disponibili non giustificano attualmente la decisione di imporre divieti o restrizioni operative a vettori aerei certificati nella Repubblica di Guinea. Tuttavia la Commissione intende continuare a seguire da vicino la situazione, tenendo conto dell'esito della missione di convalida coordinata dell'ICAO di novembre 2016.
- (28) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che non esista attualmente alcun motivo di modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione mediante l'inclusione di vettori della Repubblica di Guinea.
- (29) Se nuove informazioni attinenti alla sicurezza indicassero l'esistenza di rischi imminenti dovuti a non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe essere costretta a intervenire ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'India

- (30) In data 3 maggio 2016 si sono tenute consultazioni tecniche tra la Commissione, l'EASA, uno Stato membro e i rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile dell'India (*Directorate General of Civil Aviation of India* — DGCA indiana) nonché del vettore aereo *Air India*, certificato in India. Le consultazioni si sono svolte grazie alla disponibilità in precedenza dimostrata dalla DGCA indiana intavolare consultazioni tecniche con la Commissione per discutere gli obblighi della DGCA indiana nel campo della certificazione e della sorveglianza, per quanto riguarda vettori aerei dell'India da essa certificati.
- (31) Nel corso di tali consultazioni, la DGCA indiana ha fornito la sua analisi delle prestazioni dei vettori aerei indiani, tra cui *Air India*, nell'ambito del programma SAFA. La DGCA indiana ha comunicato di aver istituito un'apposita unità per le ispezioni di rampa che l'assiste nella gestione del programma SAFA. Essa ha inoltre fornito i dati relativi al primo trimestre del 2016 derivanti dalle proprie attività di ispezioni di rampa. La DGCA indiana ha fornito anche dettagli specifici sull'attività di sorveglianza di alcuni vettori aerei indiani. I dati presentati comprendevano una panoramica dell'attività di sorveglianza svolta nel 2015. Infine la DGCA indiana ha fornito un aggiornamento sulle iniziative di sostenibilità da essa intraprese. Tali iniziative comprendono l'assunzione e la formazione di personale qualificato, lo sviluppo e la gestione di banche dati e aggiornamenti sui compiti della ricertificazione.
- (32) *Air India* ha fornito informazioni dettagliate riguardo al suo sistema di gestione della sicurezza e della qualità. Anche *Air India* ha presentato dati analitici della sicurezza del volo per il 2015 nonché il suo approccio alla diffusione di informazioni sulla sicurezza del volo e alla gestione del programma SAFA. I dati SAFA presentati da *Air India* comprendevano l'esame approfondito delle attività SAFA cui tale vettore era stato assoggettato. A tale proposito *Air India* ha fornito una panoramica delle sue procedure e dei suoi processi interni, comprendenti dettagli sull'analisi delle cause di fondo e le conseguenti misure di mitigazione da esso applicate. *Air India* ha inoltre riferito di consultarsi a scadenze regolari con la DGCA indiana, tra l'altro sulle misure di gestione SAFA che esso mette in atto.




- (33) Con lettere del 24 maggio 2016, la Commissione ha ribadito alla DGCA indiana una serie di messaggi, tra cui la necessità di continuare a monitorare attentamente i risultati SAFA dei vettori aerei indiani. La Commissione ha anche replicato a *Air India* di aver preso atto delle misure di gestione SAFA attuate da *Air India*, ma ha affermato che misure di tale tipo devono sfociare in miglioramenti coerenti e sostenibili nell'ambito del programma SAFA. La Commissione ha inoltre ribadito alla DGCA indiana e a *Air India* che, ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, l'EASA deve effettuare valutazioni della sicurezza di operatori di paesi terzi e che i risultati ottenuti nell'ambito del programma SAFA sono uno degli elementi chiave di cui l'EASA tiene conto nel corso di tali valutazioni.
- (34) La Commissione ha preso atto delle informazioni fornite dalla DGCA indiana e da *Air India*. In base a tutte le informazioni disponibili, compresi i dettagli forniti dalla DGCA indiana e da *Air India* alla riunione di consultazione tecnica del 3 maggio 2016, e in base ai primi risultati del recente audit condotto dall'EASA presso *Air India* nel quadro del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, si ritiene che per il momento non esistano motivi per imporre divieti o restrizioni operative alle attività di vettori aerei certificati in India. Restano tuttavia necessarie ulteriori consultazioni tecniche affinché le questioni connesse alla sicurezza possano essere affrontate in modo continuativo.
- (35) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che non esista attualmente alcun motivo di modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione mediante l'inclusione di vettori aerei dell'India.
- (36) La Commissione intende proseguire le consultazioni ufficiali con la DGCA indiana in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (37) Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori aerei indiani in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei dell'Indonesia

- (38) Nell'aprile 2016 è stata organizzata in Indonesia una visita di valutazione in loco dell'Unione cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'EASA e degli Stati membri. La visita si è svolta nelle sedi della direzione generale dell'aviazione civile dell'Indonesia (*Directorate General of Civil Aviation* — DGCA indonesiana) e di alcuni vettori aerei certificati in Indonesia, ossia *Citilink*, *Lion Air*, *Batik Air*, *Indonesia Air Asia* e *Aviastar Mandiri* (certificato ai sensi delle norme CASR-135 per servizi regionali e charter).
- (39) Secondo gli esperti la certificazione iniziale dei vettori aerei avviene con l'apposito approccio in cinque fasi e vi è un coordinamento sufficiente con altri servizi all'interno della DGCA indonesiana. Gli audit di certificazione sono documentati, vengono indicati i rilievi e ai vettori aerei viene chiesto un follow-up che includa azioni correttive e analisi delle cause di fondo.
- (40) Gli esperti hanno preso atto del fatto che le attività di sorveglianza (audit e ispezioni) d hanno scadenze annuali e che, in generale, esse hanno luogo nei tempi pianificati. Gli esperti hanno rilevato che numerosi ispettori delle operazioni di volo e della sicurezza in cabina sono stati assunti di recente e quindi devono ancora ricevere una formazione sui metodi di ispezione e sui regolamenti specifici. È inoltre necessario continuare a standardizzare i metodi di lavoro degli ispettori in materia di rendicontazione, comunicazione dei rilievi, accettazione delle misure correttive, compresa l'analisi delle cause di fondo e l'accordo su un calendario per il follow-up.
- (41) La DGCA indonesiana ha potuto dimostrare di aver adottato anche misure applicative. L'AOC di *Aviastar Mandiri* (certificato ai sensi delle norme CASR 121, per operazioni nazionali, di bandiera e supplementari con il numero AOC 121-043) è stato ad esempio revocato per non conformità al regolamento sul numero minimo di aeromobili nella flotta.
- (42) Le prove presentate da *Citilink* durante la visita di valutazione in loco dell'Unione dimostrano che *Citilink* è in grado di soddisfare le norme di sicurezza nazionali e internazionali. È evidente che *Citilink* dispone di un sistema di gestione della sicurezza e della qualità ben sviluppato, di una solida organizzazione di aeronavigabilità continua e che applica un approccio proattivo nei confronti della sicurezza.



- (43) Il *Lion Group* consiste in sei vettori aerei certificati in tre diversi Stati e applica un approccio integrato verso le proprie operazioni e la gestione della sicurezza e della qualità. *Lion Air* e *Batik Air* sono due titolari di AOC certificati in Indonesia all'interno di *Lion Group*. Con piena soddisfazione degli esperti, *Lion Air* e *Batik Air* hanno dimostrato entrambi di disporre di sistemi collaudati per garantire e gestire la sicurezza e la qualità. I dirigenti di entrambi i vettori, così come il management di *Lion Group*, comprendono assai bene tali sistemi e se ne servono per identificare rischi e prendere misure adeguate per ridurre quelli più gravi a livelli accettabili. Secondo gli esperti *Lion Air* e *Batik Air* impiegano equipaggi e personale professionali e dispongono di sistemi adeguati per gestire le varie operazioni. La direzione riceve e tiene conto di informazioni e analisi della sicurezza e della qualità, a livello sia di singolo vettore che di gruppo. La direzione inoltre approva a sua volta le informazioni e le azioni correttive mediante pubblicazioni interne, elettroniche e d'altro tipo.
- (44) La DGCA indonesiana e i vettori aerei *Citilink*, *Lion Air* e *Batik Air* sono stati sentiti dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in data 31 maggio 2016. La DGCA indonesiana ha descritto la sua attuale struttura organizzativa e informato sul personale assegnato alla direzione per l'aeronavigabilità e le operazioni degli aeromobili nonché sul bilancio disponibile per i compiti di controllo della sicurezza e la formazione degli ispettori. La DGCA indonesiana ha anche descritto le importanti misure prese nello scorso anno, in particolare l'aggiornamento dei regolamenti per la sicurezza aerea civile, l'aggiornamento delle istruzioni degli ispettori, il miglioramento del sistema di gestione delle informazioni di sicurezza e l'avvio dello sviluppo del programma nazionale per la sicurezza. Nella sua presentazione la DGCA indonesiana ha tracciato una sintesi delle azioni correttive rispetto ai rilievi degli esperti durante la visita di valutazione in loco dell'Unione.
- (45) *Citilink* ha presentato il suo piano d'azione correttivo che è stato elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione. Tale piano d'azione prevede azioni correttive e preventive ed è stato fondato su una solida analisi delle cause di fondo di tali rilievi. Sono stati inoltre sottolineati i più importanti sviluppi intervenuti dal novembre 2015, tra cui il miglioramento dell'attuazione del programma di analisi dei dati di volo, le risorse aggiuntive per la sicurezza e la qualità, nonché lo sviluppo in corso del software dedicato all'eReporting.
- (46) La presentazione di *Lion Air* e *Batik Air* ha messo in evidenza la strategia per i sei vettori aerei appartenenti al *Lion Group*. In base allo sviluppo del mercato la strategia del gruppo si concentra ora sulla crescita in mercati al di fuori dell'Indonesia. *Lion Air* e *Batik Air* hanno presentato il piano d'azione correttivo elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione. Le misure correttive di questo piano si basano sull'analisi delle cause di fondo di tali rilievi. *Batik Air* ha inoltre spiegato la sua indagine sulla recente invasione di pista da parte di un aeromobile nonché le misure di sicurezza immediatamente messe in atto da *Batik Air* subito dopo l'incidente.
- (47) Nel corso dell'audizione la DGCA indonesiana ha comunicato alla Commissione che negli ultimi sei mesi l'ICAO ha effettuato una convalida al di fuori del sito delle azioni correttive intraprese dalla DGCA indonesiana. Il risultato finale di tale convalida non è ancora disponibile. La DGCA indonesiana ha anche descritto l'impegno da essa assunto con l'Amministrazione federale per l'aviazione (FAA) al fine di migliorare il proprio sistema di sorveglianza della sicurezza. Nel febbraio 2016 la FAA ha svolto una valutazione della sicurezza aerea internazionale (*International Aviation Safety Assessment*) che è risultata in sette rilievi e una visita di follow-up nel maggio 2016. Secondo la DGCA indonesiana, tutti i rilievi sono stati risolti, sebbene FAA abbia chiesto alla DGCA indonesiana di presentare un rendiconto mensile dei progressi nella formazione degli ispettori.
- (48) In base a tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco da parte dell'Unione e le informazioni fornite nell'audizione, la Commissione ritiene che la DGCA indonesiana abbia fatto progressi dal 2014. La DGCA indonesiana ha tuttavia chiaramente bisogno di apportare ulteriori miglioramenti, tra l'altro, al proprio sistema di sorveglianza della sicurezza nonché alla formazione e alla standardizzazione dei metodi di lavoro dei suoi ispettori.
- (49) La Commissione ha osservato che *Citilink*, *Lion Air* e *Batik Air* sono in grado di fornire informazioni specifiche riguardo alla condotta sicura delle proprie attività. La Commissione ritiene che tali vettori abbiano dimostrato in misura sufficiente di soddisfare i regolamenti indonesiani e le norme internazionali di sicurezza vigenti.
- (50) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 *Aviastar Mandiri* (numero AOC 121-043), *Citilink*, *Lion Air* e *Batik Air*.



- (51) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Indonesia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (52) Se nuove informazioni attinenti alla sicurezza indicassero l'esistenza di rischi imminenti dovuti a non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire nuovamente ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dell'Iran


- (53) Nel marzo 2010 il vettore aereo *Iran Air*, certificato dall'organizzazione per l'aviazione civile della Repubblica islamica dell'Iran (*Civil Aviation Organisation of the Islamic Republic of Iran* — CAO-IRI), era stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. Nel luglio 2010, in seguito a una visita di valutazione in loco dell'Unione, le restrizioni operative alla flotta di *Iran Air* sono state ulteriormente precisate.
- (54) Nel maggio 2016 ha avuto luogo in Iran una nuova visita di valutazione in loco dell'Unione cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'EASA e degli Stati membri. La visita si è svolta nella sede dell'organizzazione per l'aviazione civile della Repubblica islamica dell'Iran (CAO-IRI) e in vari uffici e sedi di *Iran Air*.
- (55) Gli esperti hanno constatato che la CAO-IRI è un'autorità dell'aviazione civile ben strutturata che, in quanto organismo di regolamentazione, tratta tutti gli aspetti dell'aviazione civile. Essi hanno inoltre riconosciuto che l'Iran dispone di un sistema normativo molto articolato e frequentemente aggiornato. Alla luce dei fatti constatati nel corso della visita di valutazione in loco dell'Unione, gli esperti hanno concluso che la CAO-IRI può e vuole affrontare le carenze nel campo della sicurezza.
- (56) Secondo gli esperti, *Iran Air* ha tenuto conto dei rilievi formulati nel 2010 in occasione della precedente visita di valutazione in loco dell'Unione. La gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità della flotta di Airbus A320 è migliorata ed è ora allo stesso livello di quella della flotta degli Airbus A300 e A310. Gli esperti hanno rilevato che il sistema di gestione della sicurezza di *Iran Air* è migliorato nel corso degli anni ma potrebbe essere migliorato soprattutto riguardo all'applicazione effettiva delle procedure descritte e all'ulteriore integrazione della gestione della sicurezza e della qualità a livello dell'intera impresa. Nel campo dell'aeronavigabilità gli esperti hanno formulato una serie di rilievi che possono contribuire a migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualità gestionali di *Iran Air*.
- (57) In data 1° giugno 2016, la CAO-IRI e *Iran Air* sono state sentite dalla Commissione e dal Comitato per la sicurezza aerea. La CAO-IRI ha presentato le attività di trasporto aereo in Iran, la sua struttura organizzativa e una sintesi dei regolamenti sulla sicurezza aerea in Iran. Essa ha anche dato informazioni sulla relazione di audit dell'ICAO che la riguarda e le azioni correttive intraprese. Tali azioni comprendono modifiche legislative affinché CAO-IRI disponga delle risorse e dell'indipendenza necessarie per svolgere le sue funzioni di sorveglianza sulla sicurezza. Tale presentazione ha confermato la generale evoluzione positiva osservata durante la visita di valutazione in loco dell'Unione.
- (58) *Iran Air* ha fornito una panoramica della società, ne ha descritto la flotta, le risorse disponibili, le strutture e ha sottolineato che, a suo giudizio, è in grado di rinnovare e ampliare la propria flotta. *Iran Air* ha inoltre presentato le azioni correttive da esso messe in atto in seguito ai rilievi formulati durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del luglio 2010, nonché i miglioramenti apportati alla gestione dell'aeronavigabilità della flotta degli Airbus A320 e i miglioramenti conseguiti nella gestione della sicurezza e della qualità di tale flotta. *Iran Air* ha poi presentato il piano d'azione correttivo elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del maggio 2016. I principali elementi di tale piano consistono nel miglioramento del programma di analisi dei dati di volo e l'introduzione di un software aggiornato a sostegno del sistema di gestione della sicurezza.
- (59) Una parte significativa della presentazione è stata dedicata ai piani di *Iran Air* per il rinnovo e l'espansione della flotta. *Iran Air* intende aggiungere aeromobili di un tipo già presente nella sua flotta e di introdurre un nuovo tipo di aeromobile. Secondo la loro presentazione è stato istituito un progetto complessivo di gestione del cambiamento, diretto da un gruppo specializzato, così da individuare, gestire e mitigare in modo proattivo eventuali rischi di sicurezza connessi all'introduzione di un nuovo tipo di aeromobile. Le procedure standard documentate sono usate per tutti i cambiamenti esterni e interni dell'attività, passibili di avere effetti negativi sulla sicurezza, e connessi all'introduzione di un nuovo tipo di aeromobile,.



- (60) Riguardo tuttavia agli aeromobili del tipo Fokker F100 e Boeing B747 attualmente in servizio nella flotta di *Iran Air*, non sono stati forniti dati pertinenti sui miglioramenti conseguiti nella gestione della loro aeronavigabilità.
- (61) In base a tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione del maggio 2016 e l'audizione, la Commissione ritiene che *Iran Air* abbia ottenuto fondamentali miglioramenti nella gestione dell'aeronavigabilità della flotta di Airbus A320 e che tale vettore abbia dimostrato la capacità di introdurre nuovi tipi di aeromobili nella flotta.
- (62) Viene inoltre riconosciuto che la CAO-IRI e *Iran Air* sono animate dalla volontà di collaborare con la Commissione. Si ritiene che la CAO-IRI sia in grado di adempiere alle proprie responsabilità riguardo alla sorveglianza dei vettori aerei certificati in Iran. Per quanto riguarda *Iran Air*, la Commissione ritiene che tale vettore abbia dimostrato in misura sufficiente di soddisfare le norme di sicurezza internazionali vigenti e le pratiche raccomandate. La gestione della flotta di Boeing B747 e Fokker F100 richiede tuttavia ulteriori miglioramenti. In base a quanto precede, la Commissione ritiene che le attuali restrizioni operative imposte a *Iran Air* possono essere revocate, ad eccezione delle restrizioni che ancora gravano sugli aeromobili del tipo Fokker F100 e Boeing B747 nella flotta di *Iran Air*, che devono essere mantenute.
- (63) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto opportuno modificare l'elenco, di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006, dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per limitare nel caso di *Iran Air* le restrizioni operative a tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e Boeing B747.
- (64) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Iran, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (65) Se nuove informazioni attinenti alla sicurezza indicassero l'esistenza di rischi imminenti dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire nuovamente ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Kazakhstan

- (66) Da luglio 2009 tutti i vettori aerei certificati in Kazakhstan, tranne uno, sono soggetti a un divieto operativo totale, soprattutto perché il comitato per l'aviazione civile del Kazakhstan (*Civil Aviation Committee of Kazakhstan* — CAC), autorità di sorveglianza della sicurezza sui vettori aerei certificati in Kazakhstan, non è in grado di attuare e far applicare le norme di sicurezza internazionali. Il vettore *Air Astana*, certificato in Kazakhstan, è stato escluso dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 nel dicembre 2015 ed è autorizzato ad operare all'interno dell'Unione.
- (67) In aprile 2016 ha avuto luogo in Kazakhstan una missione di convalida coordinata dell'ICAO. Il CAC ha informato la Commissione di aver ottenuto, come risultato, preliminare, un miglioramento dell'applicazione effettiva delle norme di sicurezza internazionali dal 64 % al 74 %. In base ai risultati preliminari della missione coordinata di convalida dell'ICAO, quest'ultimo in data 20 aprile 2016 attestava che il CAC aveva risolto definitivamente la SSC. La relazione finale della missione coordinata di convalida dell'ICAO sarà disponibile in luglio 2016.
- (68) In base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, è stato concluso che in Kazakhstan il progetto di riforma normativa nel campo dell'aviazione civile ha fatto progressi. Le informazioni sui risultati della missione coordinata di convalida dell'ICAO dell'aprile 2016 non sono tuttavia ancora disponibili. Prima di decidere qualsiasi modifica alle restrizioni sui vettori aerei certificati in Kazakhstan è necessaria una verifica in loco dei progressi del sistema di controllo della sicurezza aerea civile del CAC.
- (69) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che attualmente non sussistano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori del Kazakhstan.



Vettori aerei del Madagascar

- (70) Il vettore aereo *Air Madagascar*, certificato in Madagascar, è soggetto a restrizioni operative e compare nell'elenco di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006. Sono proseguite le consultazioni con le autorità competenti del Madagascar (*Aviation Civile de Madagascar — ACM*) e con *Air Madagascar* per ottenere gli aggiornamenti sui progressi compiuti nell'attuazione di azioni correttive.
- (71) In data 2 ottobre 2015 si sono tenute consultazioni tecniche tra esperti della Commissione, dell'EASA e rappresentanti di alto livello dell'ACM e di *Air Madagascar*. Durante tale riunione, l'ACM e *Air Madagascar* hanno fornito informazioni sui progressi compiuti da entrambi per quanto riguarda i rispettivi piani di azioni correttive e preventive messi in atto per correggere le carenze nel campo della sicurezza di cui ai considerando da 66 a 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2011 della Commissione ⁽¹⁾. Poiché le carenze nel campo della sicurezza sono state affrontate in modo adeguato, l'ACM, e *Air Madagascar* hanno chiesto un riesame delle restrizioni operative imposte ad *Air Madagascar*.
- (72) Tale richiesta è stata discussa in novembre 2015. Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'ACM e da *Air Madagascar*, la Commissione ha concluso che, prima di qualsiasi modifica dell'attuale divieto parziale riguardante *Air Madagascar*, è necessaria una verifica in loco dell'effettiva attuazione delle norme di sicurezza internazionali.
- (73) Nel marzo 2016 gli esperti dell'EASA, accompagnati da un osservatore esperto di uno Stato membro, hanno condotto un audit di *Air Madagascar* nel quadro della richiesta di tale vettore volta a ottenere l'autorizzazione di operatore di un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione.
- (74) Nell'ambito di tale audit gli esperti dell'EASA e l'osservatore esperto hanno anche effettuato una visita all'ACM. Durante tale visita l'ACM ha dimostrato al gruppo di esperti l'efficacia del proprio piano di azioni correttive e preventive sviluppato e attuato dopo l'imposizione di restrizioni operative a carico di *Air Madagascar*. L'ACM ha anche dimostrato la sua capacità di soddisfare gli obblighi imposti dalle norme ICAO per la sua attività di certificazione e di sorveglianza. Essa ha dimostrato che, successivamente alla visita di valutazione in loco dell'UE nel febbraio 2014, aveva portato a termine la procedura di ricertificazione di nove vettori aerei, aveva negato il rinnovo della certificazione di operatore aereo a un vettore e aveva proceduto alla certificazione di un nuovo vettore aereo. I fascicoli di certificazione esaminati dal gruppo di esperti sono risultati ben organizzati e strutturati in modo conforme alla procedura di certificazione dell'ICAO. Per quattro operatori è stato riesaminato il programma di sorveglianza e il gruppo di esperti ha osservato che l'ACM era passata da un tradizionale programma di vigilanza a un piano d'attività di sorveglianza basato sul rischio. Il gruppo di esperti ha anche notato che nel campo delle operazioni, del rilascio di licenze e del mantenimento dell'aeronavigabilità, era stato effettivamente svolto il 90 % delle attività programmate per il periodo 2014/2015.
- (75) L'audit effettuato presso *Air Madagascar* ha evidenziato l'efficacia delle azioni correttive e preventive elaborate e attuate da tale vettore aereo. In particolare, *Air Madagascar* ha potuto provare che la sua gestione della flotta di Airbus A340 è identica a quella di tutte le altre sue flotte e che tale flotta è inoltre completamente integrata nei sistemi di gestione della qualità e della sicurezza del vettore. Un campionamento apposito delle attività di *Air Madagascar* non ha rilevato elementi critici di non conformità alle norme di sicurezza internazionali.
- (76) La visita di valutazione in loco del marzo 2016 ha dimostrato, rispetto ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, che l'ACM e *Air Madagascar* sono disposti e in grado di rimediare alle carenze di sicurezza residue. È stato inoltre dimostrato che l'ACM dispone della capacità di attuare e, all'occorrenza, far applicare le pertinenti norme internazionali di sicurezza, come i regolamenti sulla sicurezza aerea approvati dall'ACM.
- (77) In base a tutte le informazioni attualmente disponibili, compresi i rilievi della visita di valutazione in loco del marzo 2016, la Commissione ritiene che l'ACM e *Air Madagascar* abbiano ottenuto miglioramenti costanti nel tempo. Viene inoltre riconosciuto che l'ACM e *Air Madagascar* sono animate dalla volontà di collaborare in modo

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 104 del 20.4.2011, pag. 10).




continuativo con la Commissione. Si ritiene che l'ACM possa adempiere alle proprie responsabilità di sorveglianza dei vettori aerei certificati in Madagascar e che sia ampiamente provato che *Air Madagascar* rispetti le norme di sicurezza internazionali vigenti e le pratiche raccomandate in questo campo.

- (78) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere il vettore aereo *Madagascar Air*, certificato in Madagascar, dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (79) Gli Stati membri continueranno a verificare l'effettiva conformità di *Air Madagascar* alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Se da tali ispezioni o da altre informazioni attinenti alla sicurezza emergesse l'esistenza di rischi imminenti dovuti a una mancata conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta a intervenire nuovamente ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Mozambico

- (80) Il progetto di assistenza tecnica, stabilito in seguito alla visita di valutazione in loco dell'Unione, tenutasi nell'aprile 2015, ha proseguito la sua opera di sostegno dell'autorità competente per l'aviazione civile del Mozambico (*Instituto de Aviação Civil de Moçambique* — IACM) in vari campi. La legge che conferisce all'IACM ampi poteri e una vasta autonomia, approvata dal Parlamento con voto unanime in data 30 marzo 2016, è in attesa di promulgazione da parte del capo dello Stato. È stata esaminata in modo approfondito una serie di regolamenti specifici a carattere giuridico e tecnico che si trovano attualmente in fasi di elaborazione o a stadi di approvazione differenti. Prosegue la formazione dell'attuale personale tecnico e in materia di aeronavigabilità, operazioni, certificazione del personale, aeroporti, gestione del traffico aereo, gestione delle informazioni aeronautiche e sicurezza aerea. Ha avuto luogo una nuova tornata di assunzioni di personale tecnico per le operazioni, l'aeronavigabilità e la sicurezza aerea. Nel quadro di un protocollo di cooperazione con il Portogallo è stato formato un gruppo di ispettori medici. Continua l'attività per affrontare sistematicamente e chiudere tutti i rilievi ancora in sospeso emersi dall'*Universal Safety Oversight Audit* dell'ICAO in modo da migliorare in modo significativo il livello di applicazione effettiva. Sono continuati i contatti periodici con tutti gli operatori esistenti e hanno avuto luogo varie tornate di discussioni per migliorarne le operazioni. Erano già state individuate tutte le procedure interne dell'IACM che richiedessero una profonda revisione e continuano i lavori per introdurre miglioramenti significativi.
- (81) Il 29 novembre 2013 il vettore aereo *Linhas Aéreas de Moçambique (LAM)* ha subito un incidente in Namibia. In data 30 marzo 2016 la Direzione per le inchieste sugli incidenti aerei in seno al ministero dei Lavori pubblici e dei trasporti della Repubblica della Namibia ha ufficialmente pubblicato la relazione finale sull'incidente. Essa è giunta alla conclusione che l'incidente è stato il risultato di un'azione intenzionale da parte del capitano. La relazione contiene, tra l'altro, cinque raccomandazioni rivolte all'ICAO e una raccomandazione rivolta all'IACM per imporre la presenza di due membri dell'equipaggio nella cabina di pilotaggio durante tutte le fasi di volo. L'IACM ha messo in atto la raccomandazione con la direttiva sulla sicurezza DOS-02/16 pubblicata nel maggio 2016.
- (82) L'IACM non è tuttavia ancora in grado, in questa fase, di tenere sotto controllo le attività dell'aviazione civile in Mozambico a un livello adeguato e conforme alle norme di sicurezza internazionali. Non esistono pertanto elementi sufficienti a giustificare la decisione di allentare le restrizioni operative che riguardano tutti i vettori aerei certificati in Mozambico.
- (83) Sebbene le misure prese non siano sufficienti a giustificare una modifica del divieto, la situazione è abbastanza promettente da giustificare una visita aggiuntiva di valutazione in loco dell'Unione nei prossimi mesi.
- (84) In base a un elenco fornito dall'IACM in data 13 maggio 2016, sono stati certificati in Mozambico due nuovi vettori aerei: *CHC Helicópteros Lda* (AOC MOZ-22) e *Inter Airways Lda* (AOC MOZ-24). L'IACM non è stata tuttavia in grado di fornire le prove che la sorveglianza di sicurezza sui suddetti vettori aerei sia garantita conformemente alle norme internazionali di sicurezza. Con lo stesso elenco l'IACM ha informato la Commissione che sono stati revocati gli AOC dei vettori aerei *Kaya Airlines Lda* (AOC MOZ-09) e *Trabalhos e Transportes Aéreos Lda* (AOC MOZ-16).
- (85) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per includere nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori aerei *CHC Helicópteros Lda* e *Inter Airways Lda* e per escludere da esso i vettori aerei *Kaya Airlines Lda* e *Trabalhos e Transportes Aéreos Lda*.



Vettori aerei della Federazione russa

- (86) Nel periodo trascorso la Commissione, l'EASA e gli Stati membri hanno continuato a monitorare da vicino le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei certificati nella Federazione russa e operanti nell'Unione, anche con l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da effettuarsi su determinati vettori aerei russi, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (87) In data 4 marzo 2016 la Commissione, assistita dall'EASA, ha incontrato i rappresentanti dell'agenzia federale russa per il trasporto aereo (*Russian Federal Air Transport Agency — FATA*). Scopo della riunione era quello di rivedere le prestazioni di sicurezza dei vettori aerei russi sulla base delle ispezioni di rampa SAFA per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2015 e il 20 febbraio 2016 e di individuare i casi che meritassero particolare attenzione.
- (88) Durante la riunione la Commissione ha esaminato più in dettaglio i rilievi SAFA di 4 vettori aerei della Federazione russa. La FATA ha informato la Commissione della revoca dell'AOC di uno di questi quattro vettori aerei nel dicembre 2015 e delle azioni intraprese da altri due degli stessi quattro vettori.
- (89) Durante la suddetta riunione la FATA si è inoltre impegnata a intensificare i rapporti con il quarto vettore aereo affinché migliori i propri registri SAFA. Poiché tale vettore aereo aveva presentato all'EASA una domanda di autorizzazione come operatore di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, la Commissione ha colto l'occasione per chiarire i legami tra il regolamento (CE) n. 2011/2005 e il regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione. Dopo ulteriori colloqui tra la FATA e tale quarto vettore, la FATA ha eliminato dal campo di applicazione dell'AOC di tale vettore aereo l'autorizzazione per i voli verso l'UE. Successivamente il suddetto vettore aereo ha deciso di ritirare la propria domanda diretta all'EASA.
- (90) In base all'informazione disponibile, è stato concluso che non fosse necessaria un'audizione delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati nella Federazione russa davanti alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea. Si è tuttavia deciso di continuare a tenere riunioni periodiche tra gli esperti della sicurezza della Commissione e delle autorità russe almeno una volta prima di ogni riunione del comitato per la sicurezza aerea.
- (91) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per includervi vettori della Federazione russa.
- (92) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei della Federazione russa alle norme di sicurezza internazionali, attribuendo priorità alle ispezioni di rampa, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (93) Se da tali ispezioni emergesse l'esistenza di rischi imminenti dovuti a una mancata conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta a intervenire nuovamente nei confronti di vettori aerei della Federazione russa ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Sudan

- (94) Nel periodo trascorso, l'autorità per l'aviazione civile sudanese (*Sudan Civil Aviation Authority — SCAA*) si è mantenuta regolarmente in contatto con la Commissione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei vettori aerei registrati in Sudan. Secondo un elenco aggiornato di vettori aerei del Sudan, fornito dalla SCAA il 22 dicembre 2015, non sono stati certificati nuovi vettori aerei e a sei vettori sono stati revocati i rispettivi AOC: *Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company* e *Mid Airlines*. Nella stessa lettera la SCAA ha informato la Commissione che il Sudan ha elaborato il proprio manuale «Programma nazionale per la sicurezza» (*State Safety Programme*) e i «Regolamenti per l'aviazione civile sudanese — parte 19 — Gestione della sicurezza» (*Sudan Civil Aviation Regulations Part 19 — Safety Management*), che comprende norme e requisiti normativi affinché i fornitori di servizi possano istituire e mantenere sistemi di gestione della sicurezza.
- (95) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere i vettori aerei *Almajal Aviation Service, Bentiu Air Transport, Dove Airlines, Fourty Eight Aviation, Marsland Company* e *Mid Airlines* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.




Vettori aerei di Taiwan

- (96) La Commissione ha proseguito le consultazioni con le autorità competenti di Taiwan, l'Amministrazione dell'aeronautica civile (*Civil Aeronautics Administration — CAA*). In data 23 maggio 2016 ha avuto luogo un incontro tra la Commissione, l'EASA ed esperti della CAA Taiwan e del vettore aereo *TransAsia Airways (TNA)*, certificato a Taiwan.
- (97) Durante l'incontro CAA Taiwan ha presentato lo stato di avanzamento delle azioni concepite dopo gli incidenti e gli inconvenienti occorsi a *TNA*, nonché i risultati del programma di supervisione per *TNA*. La CAA Taiwan ha inoltre fatto sapere che sono state accettate ed applicate tutte le raccomandazioni formulate da organismi esterni, in seguito a visite di valutazione in loco nel 2015.
- (98) La CAA Taiwan ha inoltre informato la Commissione che autorizzerà *TNA* a incrementare le proprie operazioni solo dopo che la CAA Taiwan avrà convalidato l'efficacia delle azioni di mitigazione intraprese da *TNA*. CAA Taiwan e *TNA* hanno infine convenuto ulteriori consultazioni tecniche al fine di consentire alla Commissione di seguire l'attuazione dei rispettivi piani di azioni correttive e preventive e per far sì che le questioni relative alla sicurezza possano essere adeguatamente discusse.
- (99) Considerate le informazioni in possesso della Commissione, non è stato ritenuto necessario far comparire la CAA Taiwan e *TNA* dinanzi al comitato per la sicurezza aerea o imporre restrizioni operative ai vettori aerei di Taiwan.
- (100) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che attualmente non sussistano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori di Taiwan.

Vettori aerei della Thailandia

- (101) In data 2 maggio 2016 si è tenuta una riunione tecnica nel quadro delle consultazioni attive con l'autorità per l'aviazione civile della Thailandia (*Civil Aviation Authority of Thailand — CAAT*) per mettere al corrente la Commissione sui progressi conseguiti da novembre 2015. La CAAT ha fornito un aggiornamento sulle principali attività di garanzia della sicurezza, compresa la revoca di un AOC, il fermo operativo di un aeromobile per questioni di sicurezza, la radiazione dal registro di aeromobili per incapacità finanziaria dei vettori aerei, il controllo dei tempi di volo e di servizio. La CAAT si è anche soffermata sui progressi per ricertificare gli AOC, ottenuti grazie al sostegno di un organismo esterno, sulla sostenibilità, sul rafforzamento delle capacità organizzative della CAAT e sull'attuale organizzazione interna della CAAT.
- (102) La CAAT ha più volte affermato di considerare molto più importante adottare azioni correttive aventi carattere durevole invece di «scorciatoie». Essa ha spiegato che esiste un sufficiente impegno politico a favore di questo approccio ma che occorre tempo. Con l'entrata in vigore del contratto con un organismo esterno, sarà avviata tra breve la ricertificazione dei vettori aerei allo scopo di ricertificare gli operatori internazionali nei prossimi 9 mesi. Ciò permetterà anche di risolvere la SSC dell'ICAO.
- (103) Quanto al progetto a lungo termine sul rafforzamento delle capacità che la CAAT intende intraprendere con il sostegno dell'EASA nel quadro del memorandum d'intesa firmato nel 2015, la CAAT chiede di inserire esperti dell'EASA in sette dei suoi dipartimenti strategici in modo da formare i dirigenti della CAAT nell'applicazione delle norme di sicurezza internazionali.
- (104) Il governo della Thailandia e la CAAT dimostrano un chiaro impegno a migliorare il sistema di sorveglianza della sicurezza in Thailandia e hanno documentato i notevoli progressi compiuti nel corso dell'anno passato. Inoltre le informazioni sulla sicurezza disponibili riguardo ai vettori aerei certificati dalla Thailandia fanno escludere l'imposizione di un divieto o di restrizioni operative. Per seguire la situazione da vicino dovrebbero proseguire le consultazioni con le autorità della Thailandia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (105) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che attualmente non sussistano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Thailandia.



- (106) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Thailandia, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (107) Se nuove informazioni attinenti alla sicurezza indicassero l'esistenza di rischi imminenti dovuti a non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad intervenire nuovamente ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei dello Zambia

- (108) Nell'aprile 2016 ha avuto luogo una visita di valutazione in loco dell'Unione in Zambia. Alla visita di valutazione hanno partecipato esperti della Commissione, dell'EASA e degli Stati membri. La visita di valutazione in loco dell'Unione si è svolta presso gli uffici dell'autorità per l'aviazione civile dello Zambia (*Zambia Civil Aviation Authority — ZCAA*) e dei vettori aerei *Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia)* e *Royal Air Charters*, certificati in Zambia.
- (109) Le principali conclusioni della visita di valutazione in loco dell'Unione riguardo a ZCAA si possono così riassumere: Nel complesso la ZCAA vuole e può rimediare alle carenze in materia di sicurezza e ha la capacità di attuare ed, eventualmente, far applicare le pertinenti norme internazionali di sicurezza nonché le proprie prescrizioni per l'aviazione civile dello Zambia. La ZCAA ha potuto dimostrare che, in generale, il suo personale ha sufficiente esperienza ed è qualificato per svolgere correttamente i compiti di vigilanza. D'altro canto, secondo gli esperti sarebbe utile che la ZCAA andasse oltre i progressi finora conseguiti e migliorasse la standardizzazione della sua attività di vigilanza nonché l'addestramento continuo degli ispettori addetti alla vigilanza. Allo stesso modo, ZCAA potrebbe prestare particolare attenzione a migliorare ulteriormente processi e procedure nel campo del controllo e dell'accesso alla documentazione.
- (110) La principale conclusione della visita di valutazione in loco dell'Unione riguardo a *Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia)* è che non manca la volontà né, in generale, la capacità del vettore aereo di rimediare alle carenze in materia di sicurezza. Gli esperti hanno inoltre constatato l'esistenza di prove sufficienti ad attestare che in generale *Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia)* è in grado di garantire la conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza e alle prescrizioni per l'aviazione civile dello Zambia.
- (111) La principale conclusione della visita di valutazione in loco dell'Unione riguardo a *Royal Air Charters* è che non manca la volontà né la capacità del vettore aereo di rimediare alle carenze in materia di sicurezza. Gli esperti hanno inoltre constatato l'esistenza di prove sufficienti ad attestare che *Royal Air Charters* è in grado di garantire la conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza e alle prescrizioni per l'aviazione civile dello Zambia.
- (112) In data 1 giugno 2016 la ZCAA è stata ascoltata dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea. In tale occasione è stato ascoltato anche il vettore *Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia)*.
- (113) La ZCAA ha presentato la sua attuale struttura organizzativa, nonché la formazione e le qualifiche dei suoi ispettori, e ha spiegato di essere impegnata a proseguire la standardizzazione delle sue capacità ispettive. Quanto alle attività di certificazione e di sorveglianza, ma ZCAA ha riferito di dover sorvegliare attualmente solo dieci titolari di AOC. La ZCAA ha dato ragguagli sulla loro certificazione e sui principali elementi di sorveglianza cui essi sono sottoposti; inoltre ha sottolineato il suo impegno a proseguire la politica di miglioramento continuo e l'indispensabile opera di standardizzazione della sorveglianza sulla sicurezza.
- (114) La ZCAA ha inoltre illustrato le azioni correttive avviate in seguito ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione di aprile 2016.
- (115) *Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia)* ha descritto la sua struttura organizzativa, i suoi piani di sviluppo e gli aspetti specifici dei suoi sistemi di gestione della sicurezza e della qualità, tra cui le procedure e i dettagli della sua gestione e valutazione delle relazioni sulla sicurezza. Esso ha anche illustrato le azioni correttive avviate in seguito ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione di aprile 2016.



- (116) La Commissione ha preso atto del buon livello della presentazione di *Proflight Commuter Services (dba Proflight Zambia)* che ha dimostrato di poter fornire dettagli specifici attinenti alla sicurezza delle proprie operazioni.
- (117) In base alle informazioni disponibili, ai risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione e alle informazioni raccolte nel corso dell'audizione, la Commissione ritiene che sia documentata in misura sufficiente la conformità dei vettori aerei certificati in Zambia alle vigenti norme di sicurezza internazionali e alle pratiche raccomandate.
- (118) In base alle informazioni disponibili, ai risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione e alle informazioni raccolte nel corso dell'audizione, la Commissione ritiene che la ZCAA abbia fatto durevoli progressi. La Commissione riconosce inoltre che la ZCAA è animata dalla volontà di impegnarsi in modo continuativo con la Commissione e che essa fa chiaramente trasparire quanto sia necessario per essa continuare a sviluppare le sue attività di supervisione della sicurezza e le sue procedure di sorveglianza. Si ritiene che la ZCAA abbia la capacità di adempiere alle proprie responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei vettori aerei certificati in Zambia. Nel corso dell'udienza la ZCAA ha convenuto di proseguire il dialogo sulla sicurezza con la Commissione, anche attraverso ulteriori riunioni o visite se e quando ritenuto necessario dalla Commissione.
- (119) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dell'Unione dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere tutti i vettori certificati in Zambia dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (120) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza attribuendo priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati nello Zambia, ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (121) Se nuove informazioni attinenti alla sicurezza indicassero l'esistenza di rischi imminenti dovuti a non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta a intervenire nuovamente ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (122) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (123) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione*



ALLEGATO I

«ALLEGATO A


ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica islamica di Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
PAMIR AIRLINES	Sconosciuto	PIR	Repubblica islamica di Afghanistan
SAFI AIRWAYS	AOC 181	SFW	Repubblica islamica di Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, inserito nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica d'Angola
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola


(1) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Benin
AERO BENIN	PEA N. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.	AEB	Repubblica del Benin
AFRICA AIRWAYS	Sconosciuto	AFF	Repubblica del Benin
ALAFIA JET	PEA N. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS	Sconosciuto	Repubblica del Benin
BENIN GOLF AIR	PEA N. 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.	BGL	Repubblica del Benin
BENIN LITTORAL AIRWAYS	PEA N. 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.	LTL	Repubblica del Benin
COTAIR	PEA N. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.	COB	Repubblica del Benin
ROYAL AIR	PEA N. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS	BNR	Repubblica del Benin
TRANS AIR BENIN	PEA N. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.	TNB	Repubblica del Benin
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (DRC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR FAST CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/TVC/2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/ TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
GOMAIR	409/CAB/MIN/ TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (DRC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SERVE AIR	004/CAB/MIN/TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/ TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (DRC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza delle norme, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/ SOPS	CEL	Guinea equatoriale
Cronos AIRLINES	2011/0004/MTTCT/DGAC/ SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
PUNTO AZUL	2012/0006/MTTCT/DGAC/ SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
TANGO AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Eritrea
ERTREAN AIRLINES	AOC N. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	AOC N. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Afrijet e SN2AG, inclusi nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica gabonese
AFRIC AVIATION	010/MTAC/ANAC-G/DSA	EKG	Repubblica gabonese
ALLEGIANCE AIR TOURIST	007/MTAC/ANAC-G/DSA	LGE	Repubblica gabonese
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)	008/MTAC/ANAC-G/DSA	NRG	Repubblica gabonese
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/DSA	SKG	Repubblica gabonese
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/DSA	SVG	Repubblica gabonese
TROPICAL AIR-GABON	011/MTAC/ANAC-G/DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air e Batik Air, compresi i seguenti			Repubblica di Indonesia
AIR BORN INDONESIA	135-055	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALDA TRANS PAPUA	135-056	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTATA	135-012	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ANGKASA SUPER SERVICES	135-050	LBZ	Repubblica di Indonesia




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
ASI PUDJIASTUTI	135-028	SQS	Repubblica di Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	VIT	Repubblica di Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica di Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica di Indonesia
DIRGANTARA AIR SERVICE	135-014	DIR	Repubblica di Indonesia
EASTINDO	135-038	ESD	Repubblica di Indonesia
ELANG LINTAS INDONESIA	135-052	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ELANG NUSANTARA AIR	135-053	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ENGGANG AIR SERVICE	135-045	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
ERSA EASTERN AVIATION	135-047	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica di Indonesia
HEAVY LIFT	135-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR ASIA EXTRA	121-054	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	121-034	IDA	Repubblica di Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
JAYAWIJAYA DIRGANTARA	121-044	JWD	Repubblica di Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	JLB	Repubblica di Indonesia
KAL STAR	121-037	KLS	Repubblica di Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica di Indonesia
KOMALA INDONESIA	135-051	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica di Indonesia




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
MARTABUANA ABADION	135-049	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MATTHEW AIR NUSANTARA	135-048	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
MY INDO AIRLINES	121-042	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NAM AIR	121-058	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	SJK	Repubblica di Indonesia
PEGASUS AIR SERVICES	135-036	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica di Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica di Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica di Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica di Indonesia
SURYA AIR	135-046	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI	121-048	TNU	Repubblica di Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	TWT	Repubblica di Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica di Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	TVV	Repubblica di Indonesia
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica di Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica di Indonesia




Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WESTSTAR AVIATION INDONESIA	135-059	Sconosciuto	Repubblica di Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica di Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakhstan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti:			Repubblica del Kazakhstan
AIR ALMATY	AK-0483-13	LMY	Repubblica del Kazakhstan
ATMA AIRLINES	AK-0469-12	AMA	Repubblica del Kazakhstan
AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR	AK-0467-12	SAP	Repubblica del Kazakhstan
BEK AIR	AK-0463-12	BEK	Repubblica del Kazakhstan
BEYBARS AIRCOMPANY	AK-0473-13	BBS	Repubblica del Kazakhstan
BURUNDAYAVIA AIRLINES	KZ-01/001	BRY	Repubblica del Kazakhstan
COMLUX-KZ	KZ-01/002	KAZ	Repubblica del Kazakhstan
EAST WING	KZ-01/007	EWZ	Repubblica del Kazakhstan
EURO-ASIA AIR	AK-0472-13	EAK	Repubblica del Kazakhstan
FLY JET KZ	AK-0477-13	FJK	Repubblica del Kazakhstan
INVESTAVIA	AK-0479-13	TLG	Repubblica del Kazakhstan
IRTYSH AIR	AK-0468-13	MZA	Repubblica del Kazakhstan
JET AIRLINES	KZ-01/003	SOZ	Repubblica del Kazakhstan
KAZAIR JET	AK-0474-13	KEJ	Repubblica del Kazakhstan
KAZAIRTRANS AIRLINE	AK-0466-12	KUY	Repubblica del Kazakhstan



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
KAZAVIASPAS	AK-0484-13	KZS	Repubblica del Kazakistan
PRIME AVIATION	AK-0478-13	PKZ	Repubblica del Kazakistan
SCAT	KZ-01/004	VSV	Repubblica del Kazakistan
ZHETYSU AIRCOMPANY	AK-0470-12	JTU	Repubblica del Kazakistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Kirghizistan
AIR BISHKEK(ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme			Liberia



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate</i> — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Libia
AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURQA AIR	002/01	BRQ	Libia
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Mozambico responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Mozambico
AMBASSADOR LDA	MOZ-21	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-07	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CHC HELICÓPTEROS LDA	MOZ-22	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
COA — COASTAL AVIATION	MOZ-15	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CPY — CROPSPRAYERS	MOZ-06	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
CRA — CR AVIATION LDA	MOZ-14	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA	MOZ-04	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
EVERETT AVIATION LDA	MOZ-18	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA	MOZ-11	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA	MOZ-19	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
INTER AIRWAYS LDA	MOZ-24	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.	MOZ-01	LAM	Repubblica del Mozambico
MAKOND, LDA	MOZ-20	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX	MOZ-02	MXE	Repubblica del Mozambico
OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA	MOZ-17	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAF — SAFARI AIR LDA	MOZ-12	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA	MOZ-10	Sconosciuto	Repubblica del Mozambico
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Nepal
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057 A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — AOC) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Sao Tomé e Principe
AFRICAS CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme della Sierra Leone, compresi i seguenti:			Sierra Leone
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone



Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (<i>Air Operator Certificate — AOC</i>) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Sudan
<i>ALFA AIRLINES</i>	54	AAJ	Repubblica del Sudan
<i>BADR AIRLINES</i>	35	BDR	Repubblica del Sudan
<i>BLUE BIRD AVIATION</i>	11	BLB	Repubblica del Sudan
<i>ELDINDER AVIATION</i>	8	DND	Repubblica del Sudan
<i>GREEN FLAG AVIATION</i>	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
<i>HELEJETIC AIR</i>	57	HJT	Repubblica del Sudan
<i>KATA AIR TRANSPORT</i>	9	KTV	Repubblica del Sudan
<i>KUSH AVIATION</i>	60	KUH	Repubblica del Sudan
<i>NOVA AIRWAYS</i>	46	NOV	Repubblica del Sudan
<i>SUDAN AIRWAYS</i>	1	SUD	Repubblica del Sudan
<i>SUN AIR COMPANY</i>	51	SNR	Repubblica del Sudan
<i>TARCO AIR</i>	56	TRQ	Repubblica del Sudan»



ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nell'AOC (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate — AOC)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737-700, aeromobili del tipo Boeing B777-200 e aeromobili del tipo Boeing B777-300.	L'intera flotta, tranne: aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-700, come indicato dall'AOC; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-200, come indicato dall'AOC; e aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300, come indicato dall'AOC.	Repubblica d'Angola
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE ⁽¹⁾	002/MTAC/ANAC-G/DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa
IRAN AIR	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nell'AOC; aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nell'AOC.	Repubblica islamica dell'Iran
AIR KORYO	GAC-COA/KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU — 204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea

⁽¹⁾ Afrijet è autorizzata a utilizzare solo l'aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione.*

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/964 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	127,9
	ZZ	127,9
0709 93 10	TR	145,6
	ZZ	145,6
0805 50 10	AR	155,0
	BR	92,5
	MA	179,9
	TR	145,5
	UY	147,6
	ZA	156,9
	ZZ	146,2
	ZZ	146,2
0808 10 80	AR	124,6
	BR	131,2
	CL	129,7
	CN	102,3
	NZ	156,9
	US	120,4
	ZA	115,0
	ZZ	125,7
	ZZ	125,7
	ZZ	125,7
0809 10 00	TR	267,7
	ZZ	267,7
0809 29 00	TR	439,0
	ZZ	439,0
0809 30 10, 0809 30 90	TR	174,9
	ZZ	174,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1581



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/965 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GUL 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg)
09.4067	1,084598	—
09.4068	0,394321	—
09.4069	0,180147	—
09.4070	—	445 250

16CE1582



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/966 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg)
09.4410	0,157481	—
09.4411	0,15911	—
09.4412	0,163721	—
09.4420	0,164366	—
09.4421	—	420 000
09.4422	0,164366	—

16CE1583



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/967 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (in %)
09.4273	2,365454
09.4274	—

16CE1584



DECISIONE (UE) 2016/968 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (programma ISA²)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE («protocollo 31»).
- (3) Il protocollo 31 contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Il protocollo dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GUL 318 del 4.12.2015, pag. 1).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP



PROGETTO

DECISIONE N. .../2016 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²), come mezzo per modernizzare il settore pubblico (¹).
- (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 17 (Trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell'Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).»;

2. dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera d), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni al comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il «comitato ISA²»), che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma.»;

3. al paragrafo 6 è aggiunta la seguente lettera:

«d) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2016:

- **32015 D 2240**: Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.».

(¹) GUL 318 del 4.12.2015, pag. 1.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/969 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2014/288/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2016) 3615]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 5.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa, tra l'altro, disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla sanità animale nonché prescrizioni relative alla presentazione e al contenuto dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi.
- (2) L'articolo 14, primo comma, del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che per ogni programma annuale o pluriennale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria dettagliata per l'anno trascorso.
- (3) L'articolo 14, secondo comma, del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che per ogni programma nazionale annuale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione finanziaria intermedia.
- (4) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 652/2014 stabilisce che per ogni programma nazionale approvato, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una domanda di pagamento relativa ai programmi attuati nell'anno precedente.
- (5) L'articolo 5 della decisione di esecuzione n. 2014/288/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che per i programmi attuati a decorrere dal 1° gennaio 2015 le relazioni intermedie e finali sono trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard forniti dalla Commissione (fatta eccezione per i programmi relativi a talune malattie connesse all'acquacoltura).
- (6) L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/288/UE definisce le informazioni da fornire nelle relazioni.
- (7) Per essere in linea con l'evolversi della legislazione dell'Unione, è opportuno utilizzare i modelli elettronici standard per le relazioni intermedie e finali, incluse le domande di pagamento, forniti on line sul sito web della Commissione per i programmi veterinari su peste suina africana, influenza aviaria, febbre catarrale degli ovini, brucellosi bovina, brucellosi degli ovini e dei caprini, peste suina classica, rabbia, infezione da salmonella in determinate popolazioni avicole, tubercolosi bovina ed encefalopatie spongiformi trasmissibili, in modo da facilitare le necessarie modifiche o l'inserimento di ulteriori informazioni dettagliate. La Commissione

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/288/UE della Commissione, del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE (GUL 147 del 17.5.2014, pag. 88).



comunicherà e discuterà con gli Stati membri tutte le necessarie modifiche dei modelli elettronici standard nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. I modelli elettronici standard rivisti, oltre ad essere disponibili sul sito web della Commissione, saranno inviati a tutti gli Stati membri entro la prima settimana di giugno (relazioni intermedie) ed entro la prima settimana di marzo (relazioni finali e domande di pagamento) dell'anno di riferimento.

- (8) Per le altre malattie non incluse nei modelli elettronici standard e per le malattie connesse all'acquacoltura l'uso di modelli standard non elettronici è considerato lo strumento appropriato per la presentazione delle relazioni, visto lo scarso numero di programmi approvati nel corso degli ultimi anni, che non richiede l'elaborazione di modelli elettronici specifici.
- (9) Per maggiore chiarezza la decisione di esecuzione 2014/288/UE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i programmi nazionali approvati ai fini del contributo finanziario dell'Unione e riguardanti la peste suina africana, influenza aviaria, febbre catarrale degli ovini, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, peste suina classica, rabbia, salmonellosi in alcune popolazioni avicole, tubercolosi bovina ed encefalopatie spongiformi trasmissibili, le relazioni intermedie e annuali (comprese le domande di pagamento) contengono le informazioni fornite nei moduli di cui agli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Le relazioni intermedie e annuali di cui all'articolo 1 sono presentate on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard figuranti negli allegati I e II.

Articolo 3

Per le altre malattie non comprese nei modelli elettronici, la Commissione elabora modelli di relazioni su una base ad hoc e li fornisce agli Stati membri interessati. Le relazioni sono inviate per posta o per via elettronica.

Per la relazione annuale su malattie connesse all'acquacoltura, gli Stati membri utilizzano il modello corrispondente figurante nell'allegato III e trasmettono la relazione per posta o per via elettronica.

Articolo 4

La decisione di esecuzione 2014/288/UE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica alla trasmissione delle relazioni intermedie e delle relazioni annuali, comprese le domande di pagamento, relative ai programmi attuati a partire dal 2016.



Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I


Lo specifico modello pdf da utilizzare per redigere e presentare le relazioni intermedie dei programmi nazionali di cui all'articolo 2 è disponibile sul sito web della DG SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm

ALLEGATO II

Lo specifico modello pdf da utilizzare per redigere e presentare le relazioni annuali (comprese le domande di pagamento) dei programmi nazionali di cui all'articolo 2 è disponibile sul sito web della DG SANTE:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm




ALLEGATO III

Requisiti uniformi per la presentazione delle relazioni annuali dei programmi nazionali di eradicazione delle malattie connesse all'acquacoltura

Malattie connesse all'acquacoltura interessate:

- Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)
- Anemia infettiva del salmone (ISA)
- Virus erpetico delle carpe koi (KHV)
- Setticiemia emorragica virale (SEV)
- Infezione da *Marteilia refringens*
- Infezione da *Bonamia ostreae*
- Malattia dei punti bianchi nei crostacei



RELAZIONE ANNUALE E DOMANDA DI PAGAMENTO PER I PROGRAMMI RELATIVI ALLE SPECIE ANIMALI D'ACQUACOLTURA

Stato membro:

Anno di attuazione:

Malattia/zoonosi ⁽¹⁾:

Contenuto e struttura della relazione:

1. Descrizione e valutazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, dell'attuazione tecnica delle attività previste nel programma e del rapporto costi-efficacia del programma.
2. Informazioni dettagliate sul livello di conseguimento degli obiettivi fissati nel programma approvato e difficoltà tecniche.
3. Mappe epidemiologiche dell'infezione e altri dati pertinenti sulla malattia/sulle attività.
4. Informazioni epidemiologiche supplementari: informazioni sulle indagini epidemiologiche, sui tipi interessati, sulle lesioni rilevate nei macelli o durante la necropsia ecc.

A. RELAZIONE TECNICA

1. Malattie ^(a)

1.1. Pesci	<input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> ISA <input type="checkbox"/> KHV <input type="checkbox"/> SEV
1.2. Molluschi	<input type="checkbox"/> <i>Marteilia refringens</i> <input type="checkbox"/> <i>Bonamia ostreae</i>
1.3. Crostacei	<input type="checkbox"/> Malattia dei punti bianchi

^(a) Malattia e specie, se del caso.

2. Informazioni generali sui programmi

2.1. Autorità competente ^(a)	(*)
2.2. Organizzazione, supervisione di tutti i soggetti interessati partecipanti al programma ^(b)	(*)
2.3. Durata del programma	(*)

^(a) Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, dei compiti e dei poteri dell'autorità competente o delle autorità competenti interessate.

^(b) Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori coinvolti.

⁽¹⁾ Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.



B. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ E SUI COSTI

Tabella A

Misure ammissibili		Numero di unità	1 ^(a)	2 ^(a)	
			Finanziamento sulla base dei costi reali	Finanziamento tramite forme semplificate di sovvenzione	
			Costo reale totale dichiarato ^(c)	Costo unitario/importo forfettario/ Tasso forfettario (100 %)	Costo dichiarato ^(c)
Campionamento					
Totale campionamento					
Test					
Totale test					
Vaccinazione					
Totale vaccinazione					
Indennizzo					
Totale indennizzo					
Altre misure ammissibili					
Totale altre misure ammissibili					
Totale			3	4	
IMPORTO TOTALE RICHIESTO ^(c)					

^(a) Per ogni misura ammissibile compilare la colonna 1 o 2 in linea con il metodo di cofinanziamento indicato nella decisione di finanziamento.

^(b) Il costo unitario/importo forfettario/tasso forfettario al 100 %, moltiplicato per il numero di unità.

^(c) Somma delle caselle 3 e 4.



Tabella B ^(a)Informazioni supplementari sull'indennizzo ^(b)

Specie di animali	Animali d'acquacoltura soppressi ^(c)	Numero/peso degli animali soppressi	Importo totale pagato per gli animali oggetto di indennizzo	Importo percepito per il recupero delle carcasce
Totale				

^(a) Da compilare solo nel caso in cui i costi ammissibili comprendano importi per l'indennizzo versati ai proprietari per i loro animali o prodotti macellati o abbattuti/distrutti.

^(b) Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

^(c) Distrutti (D) o destinati al consumo umano (CU)

C. DICHIARAZIONE FIRMATA CHE ACCOMPAGNA LA RELAZIONE ANNUALE

Stato membro:

Programma:

Anno di attuazione:

Si dichiara che:

- le attività dichiarate sono state realmente eseguite e che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute, contabilizzate con esattezza e ammissibili ai sensi del programma approvato;
- tutti i documenti giustificativi sulle attività svolte e sui costi sostenuti sono resi disponibili per l'ispezione, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali;
- il programma è stato eseguito in conformità alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare alle norme in materia di concorrenza, aggiudicazione degli appalti pubblici e aiuti di Stato;
- nessun altro contributo dell'Unione è stato richiesto per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte nell'ambito del programma sono dichiarate alla Commissione;
- si applicano procedure di controllo, in particolare per verificare l'esattezza del volume di attività e delle spese dichiarate, per prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità.

Data

Nome e firma del direttore operativo

16CE1586



DIRETTIVA (UE) 2016/970 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2016****che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa indicati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007.
- (2) Il 9 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 settembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 settembre 2016.

⁽¹⁾ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Elenco dei prodotti per la difesa

Nota 1: I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla sezione 'Definizioni dei termini usati nel presente elenco' allegata al presente elenco.

Nota 2: In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota Il punto ML1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
- d. "armi da fuoco disattivate".

a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto ML1.a. non si applica a:

- a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

- a. armi completamente automatiche;
- b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto ML1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

Nota Il punto ML1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;



ML1 b. 2. Nota (segue)

d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

N.B. Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce IA006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressori di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c.

Nota Il punto ML1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

ML2 **Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto ML2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:


1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: Per gli inibitori cfr. il punto ML4 e la voce IA006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto ML2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.



ML2 (segue)

c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.;

d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3 **Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto ML3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto ML3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4 **Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**


N.B.1 Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

N.B.2 Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c.

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML4.a. comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.



ML4 (segue)

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; g
2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
 - a. i prodotti di cui al punto ML4.a.; o
 - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2., il termine 'attività' si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnescamento, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto ML4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto ML4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota Il punto ML4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
 2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
- b. sistemi di contromisure;
- c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; g
- d. installati su un "aeromobile civile" e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
 2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai "software"; g
 3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

ML5

Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;



ML5 (segue)

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a. o ML5.b.;

Nota Ai fini del punto ML5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a., ML5.b. o ML5.c.

ML6 **Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:**

N.B. Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a., l'espressione "veicoli terrestri" comprende anche i rimorchi.

b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
- b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
- c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e
- d. progettati o modificati come fuoristrada;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1.; e
- b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B. Cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1 Il punto ML6.a. comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.



ML6 (segue)

Nota 4 Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sono stati costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui al punto ML1, ML2 o ML4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.


ML7

Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

- a. agenti biologici o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per causare vittime tra la popolazione o gli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
 1. agenti nervini per guerra chimica:
 - a. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
 - b. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
 - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
 2. agenti vescicanti per guerra chimica:
 - a. ipriti allo zolfo, quali:
 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
 2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
 8. bis (2-cloroetiltiomietile) etere (CAS 63918-90-1);
 9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
 - b. lewisiti, quali:
 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);



- ML7
- b. 2. (*segue*)
- c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
- a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
- a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
 - b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9));
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
 2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
 3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
 4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α-Bromobenzeneacetoneitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto ML7.d. non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto ML7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d.; o
 2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;



- ML7 f. (segue)
2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b. e loro componenti appositamente progettati;
 3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b.;
- Nota Il punto ML7.f.1. comprende:
- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
 - b. gli indumenti protettivi.
- N.B. per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;
- Nota Il punto ML7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.
- N.B. Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- h. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
 2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1., come segue:
 - a. "vettori di espressione";
 - b. virus;
 - c. colture di cellule.
- Nota 1 I punti ML7.b. e ML7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:
- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
 - b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
 - c. cloro (CAS 7782-50-5);
 - d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
 - e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
 - f. non utilizzato dal 2004;
 - g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
 - h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
 - i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
 - j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
 - k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
 - l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
 - m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
 - n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);



ML7 Nota 1 (segue)

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7. dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h. e ML7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 **"Materiali energetici", e relative sostanze, come segue:**

N.B.1 Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2 Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.
 2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
 3. Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
- a. "esplosivi", come segue, e relative miscele:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitroesaazaisowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3. e g.4. per i relativi "precursori");
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, come segue:
 - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
 - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
 - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotetano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
 - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
 - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabicciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o chetobicciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);



- ML8 a. (segue)
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
 16. imidazoli, come segue:
 - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
 - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
 - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
 18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
 19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
 20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
 21. RDX e derivati, come segue:
 - a. RDX (ciclotrimilene-trinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazolo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
 - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazolo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
 22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
 23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7. per i relativi "precursori");
 24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
 25. tetrazoli, come segue:
 - a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
 26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
 27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6. per i relativi "precursori");
 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2. per i relativi "precursori");
 29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
 31. triazine, come segue:
 - a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
 - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
 32. triazoli, come segue:
 - a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
 - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
 - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);



- ML8
- a. 32. (segue)
- f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
 - g. non utilizzato dal 2010;
 - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
 - j. TACOT (tetraniitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; \varnothing
 - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitanio);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazine, come segue:
- a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
 - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
- b. "propellenti", come segue:
- 1. qualsiasi "propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
 - a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati non alogenizzati;
 - b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati alogenizzati; \varnothing
 - c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
 - 2. non utilizzato dal 2013;
 - 3. "propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
 - 4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
 - 5. "propellenti" basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (- 40 °C);
 - 6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui al punto ML8.a.;
 - 7. "propellenti", non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
- c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
- 1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
Nota I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
 - 2. alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6);
 - 3. carborani, decarborani (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;



ML8 c. (segue)

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8. e d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%;
 - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota Il punto ML8.c.4.a. non si applica alle 'miscele' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5. combustibili metallici, miscele di combustibili o miscele "pirotecniche", sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. "metalli", come segue, e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;


Nota 1 Il punto ML8.c.5. si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 Il punto ML8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela formulata per uso militare, quali propellenti ad impasto liquido, propellenti solidi o miscele "pirotecniche".

Nota 3 Il punto ML8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;
9. sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a $n = 0,65-1,68$;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto ML8.c.1., come segue:
 - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
 - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.



- ML8 c. (segue)
11. materiali "pirotecnici" e piroforici, come segue:
 - a. materiali "pirotecnici" o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
 - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
 12. miscele di combustibili, miscele "pirotecniche" o "materiali energetici", non contemplati altrove al punto ML8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
 1. alluminio;
 2. berillio;
 3. boro;
 4. zirconio;
 5. magnesio; o
 6. titanio;
 - b. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
 - c. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60%;
 - d. ossidanti, come segue, e relative miscele:
 1. ADN (dinitramide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);
 2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
 3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
 - a. altri alogeni;
 - b. ossigeno; o
 - c. azoto;

Nota 1 Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.
 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
 5. HAN (nitrate di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
 6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
 7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
 8. nitrate di idrazina (CAS 37836-27-4);
 9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
 10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);


Nota Il punto ML8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.
 - e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
 1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi "precursori");
 2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi "precursori");



- ML8 e. (segue)
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
 4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
 5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8. per i relativi "precursori");
 6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
 - a. gruppi nitrici;
 - b. nitruri;
 - c. nitrati;
 - d. nitrazo; o
 - e. difluoroammino;
 7. FAMA0 (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
 8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
 10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
 11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
 12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30°C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
 13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
 - a. poli(epicloroidrindiolo);
 - b. poli(epicloroidrintriolo);
 14. NENA (composti di nitratometilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
 15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrate o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
 16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0);
 17. polinitroortocarbonati;
 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
 19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
 20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
- f. "additivi", come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
 2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5);
 3. BNO (nitrileossido di butadiene);



- ML8 f. (segue)
4. derivati del ferrocene, come segue:
 - a. butacene (CAS 125856-62-4);
 - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
 - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
 - d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
 - e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.;
 - f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
 - g. propil-ferrocene;
 - h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
 - i. dicitlopentil-ferrocene;
 - j. dicitloesil-ferrocene;
 - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
 - l. dipropil-ferrocene;
 - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);
 - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
 - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273 94-5);
 5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
 6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
 7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
 8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
 9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
 11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
 12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
 13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
 14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
 15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
 - a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0) o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
 16. policianodifluoramminoetilenoossido;



ML8 f. (segue)

17. agenti leganti come segue:

- a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
- b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

Nota Il punto ML.8.f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
- c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19. ossido ferrico sopraffino (Fe_2O_3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a $250 \text{ m}^2/\text{g}$ e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a $3,0 \text{ nm}$;

20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

g. "precursori", come segue:

N.B. Nel punto ML8.g. i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche punto ML8.e.1. e ML8.e.2.);

2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28.);

3. derivati dell'esaaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche punto ML8.a.4.);

4. non utilizzato dal 2013;

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27.);

7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23.);

8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5.);

9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche punto ML8.a.13.).

Nota 1 Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;



ML8 Nota 1 (segue)


- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofologici metallici ed arioli di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufinato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufinato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufinico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetil-difenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce IC011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

Nota 2 Il punto ML8 non si applica a perclorato di ammonio (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) o catocene (ML8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
- c. aventi un massimo dell'80% di perclorato di ammonio (ML8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (ML8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e
- e. aventi un contenuto di catocene (ML8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

ML9 **Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:**

N.B. Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.



ML9 (segue)

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
 - a. armi automatiche di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

Nota tecnica

Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 'protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)'; e
2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 'protezione CBRN';
2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad es. un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. potenza sviluppata superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e
- b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
- b. inversione rapida;
- c. raffreddati a liquido; e
- d. totalmente ermetici;



ML9 b. (segue)

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 kW (50 hp); e
 - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;
4. 'sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4., la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
 1. sospensioni a gas o magnetiche;
 2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10 **"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", velivoli senza pilota ("UAV"), motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:**

N.B. Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. "Aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- c. aeromobili senza pilota e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
 1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio;
 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;



ML10 (segue)

- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. "aeromobili" di cui al punto ML10.a.; o
 2. aeromobili senza pilota di cui al punto ML10.c.;
- f. 'apparecchiature a terra' specificamente progettate per gli aeromobili di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;

Nota tecnica

Le 'apparecchiature a terra' comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

- g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a.;

Nota Il punto ML10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B. Per gli elmetti cfr. anche il punto ML13.c.

- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. paracadute frenanti;
 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" e ai "veicoli più leggeri dell'aria" o varianti di tali "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:


- a. non sono aeromobili da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10.d. non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su "aeromobili civili", o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV".

Nota 3 Ai fini dei punti ML10.a. e ML10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 Ai fini del punto ML10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.



ML10 (segue)

Nota 5 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
- b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar;
e
- c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

ML11 **Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:**

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML11.a. comprende:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. "sistemi automatizzati di comando e di controllo".

N.B. Per il "software" associato al sistema radio definito dal "software" (SDR), cfr. punto ML21.

- b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;
- c. "veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati per uso militare.

ML12 **Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.



ML12 (segue)

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;
N.B. Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.
- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;
- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 **Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:**

a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;

N.B. per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2.

- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l'imbottitura di conforto degli elmetti);
- d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto ML13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.

2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota 1 Il punto ML13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 I punti ML13.c. e ML13.d. non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.



- ML13 (segue)
- N.B.1 Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- N.B.2 Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- ML14 **'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.**
- Nota tecnica
- Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.
- Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.
- Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.
- ML15 **Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**
- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
 - b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
 - c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
 - d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
 - e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
 - f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a. a ML15.e.
- Nota Il punto ML15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.
- Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
- a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
 - b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
 - c. placche a microcanali;
 - d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
 - e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
 - f. tubi piroelettrici per telecamere;
 - g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
 - h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;



- ML15 Nota 1 (segue)
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
 - j. fotocatodi a semiconduttori composti.
- Nota 2 Il punto ML15 non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
- N.B. Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.
- N.B. Cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- ML16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.**
- Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.
- ML17 **Apparecchiature varie, materiali e "librerie", come segue, e loro componenti appositamente progettati:**
- a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
 - 1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
 - 2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui al punto ML17.a.1.;

N.B. Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
 - b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
 - c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
 - d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
 - e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. appositamente progettati per uso militare;
 - 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
 - 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione "impulsi elettromagnetici" non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.
 - f. "librerie" appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
 - h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 - i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
 - j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;



ML17 (segue)

- k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. container appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
- o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Note tecniche

- 1. Non utilizzato dal 2014.
- 2. Ai fini del punto ML17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18 **Apparecchiature di 'produzione' e relativi componenti, come segue:**

- a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica


Ai fini del punto ML18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota I punti ML18.a. e ML18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 - 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; $\underline{0}$
 - 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8.;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 **Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;



ML19 (segue)

- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a. a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20 **Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170 °C);

Nota Il punto ML20.a. include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto ML20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.



ML21 "Software", come segue:

- a. "software" appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
 1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
 2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; o
 3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "software" specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a., come segue:
 1. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
 2. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
 3. "software" per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
 4. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C³I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C⁴I);
- c. "software" non indicato ai punti ML21.a. o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

ML22 "Tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b., "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "tecnologia", come segue:
 1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
 2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
 3. non utilizzato dal 2013;
N.B. Cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.3.
 4. non utilizzato dal 2013;
N.B. Cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.4.
 5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1. in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2 Il punto ML22 non si applica:

- a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.



DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario)

ML7 "Adattato per essere utilizzato in guerra"

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

ML8 "Additivi"

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8,
10, 14 "Aeromobile"

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML4, 10 "Aeromobile civile"

Gli "aeromobili" elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.

ML7 "Agenti antisommossa"

Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa").

ML 1 "Arma da fuoco disattivata"

Arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.

ML7, 22 "Biocatalizzatori"

'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per 'enzimi' si intendono i "biocatalizzatori" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.



- ML7, 22 "Biopolimeri"
- Macromolecole biologiche come segue:
- enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
 - 'anticorpi', 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici';
 - 'recettori' appositamente progettati o trattati.
- Note tecniche
- Per 'anticorpi anti-idiotipici' si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene di altri anticorpi.
 - Per 'anticorpi monoclonali' si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
 - Per 'anticorpi policlonali' si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.
 - Per 'recettori' si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
- ML 17 "Cella a combustibile"
- Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
- ML22 "Di pubblico dominio"
- Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.
- Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".
- ML17 "Dispositivi di estremità"
- Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".
- Nota tecnica
- 'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
- ML8, 18 "Esplosivi"
- Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
- ML9, 19 "Laser"
- Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.
- ML 17 "Libreria" (banca dati tecnica parametrica)
- Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.
- ML 8 "Materiali energetici"
- Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", materiali "pirotecnici" e "propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.



- ML13 "Materiali fibrosi o filamentosi"
- Comprendono:
- monofilamenti continui;
 - filati e fasci di fibre continui;
 - nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;
 - coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
 - materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
 - pasta di poliammide aromatica.
- ML22 "Necessaria"
- Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.
- ML4, 8 "Pirotecnici"
- Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali "pirotecnici" che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
- ML8 "Precursori"
- Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
- ML18, 21, 22 "Produzione"
- Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- ML8 "Propellenti"
- Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- ML19 "Qualificato per impiego spaziale"
- Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
- Nota* La determinazione di "qualificato per impiego spaziale" di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano "qualificati per impiego spaziale" se non sono stati sottoposti a prove individuali.
- ML17 "Reattore nucleare"
- Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
- ML22 "Ricerca scientifica di base"
- Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.



ML17 "Robot"

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo);
e
- d. dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servocontrollati, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML11 "Sistemi automatizzati di comando e di controllo"

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottunità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML21 "Software"

Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.



- ML20 "Superconduttori"
- Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).
- La "temperatura critica" (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale "superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.
- Nota tecnica*
- Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.*
- ML21, 22 "Sviluppo"
- È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
- ML22 "Tecnologia"
- Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzo" di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. La "tecnologia" soggetta a controllo per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE figura al punto ML22.
- Note tecniche*
1. I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.
 2. La 'assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La 'assistenza tecnica' può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.
- ML15 "Tubi intensificatori di immagine di prima generazione"
- Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcinali (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
- ML21, 22 "Utilizzazione"
- Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.
- ML10 "Veicoli più leggeri dell'aria"
- Palloncini e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.
- ML 11 "Veicoli spaziali"
- Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.
- ML10 "Velivoli senza pilota" ("UAV")
- Qualsiasi "aeromobile" capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.
- ML7 "Vettori di espressione"
- Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.



DECISIONE (UE) 2016/971 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, comunemente denominata «accordo sulle tecnologie dell'informazione» (*Information Technology Agreement* — «ITA»), è stata adottata a Singapore il 13 dicembre 1996. Il punto 3 dell'allegato dell'ITA precisa che i partecipanti debbano riunirsi periodicamente sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al fine di rivedere i prodotti contemplati con l'obiettivo di convenire, mediante consenso, sull'opportunità di modificare negli allegati di tale allegato per aggiungere ulteriori prodotti alla luce degli sviluppi tecnologici, delle esperienze acquisite in materia di concessioni tariffarie o di avvenute modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato.
- (2) L'8 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una revisione dell'ITA al fine dell'ampliamento dell'ambito dei prodotti contemplati per tener conto degli sviluppi e della convergenza tecnologici.
- (3) I negoziati per l'ampliamento dell'ITA sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
- (4) Il 28 luglio 2015 i partecipanti ai negoziati hanno formulato una dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA»), che registra i risultati dei negoziati.
- (5) Nel corso della 10ª conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Nairobi dal 15 al 18 dicembre 2015, i partecipanti ai negoziati hanno formulato il 16 dicembre 2015 una dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (WT/MIN 15/25) («dichiarazione ministeriale»), che approva e apre all'accettazione la dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA a norma del punto 9 della stessa. La dichiarazione ministeriale registra altresì l'assenso dei partecipanti ai negoziati ai progetti di elenco presentati da ciascuno di essi a norma del punto 5 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117.
- (6) L'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, insieme all'elenco dell'Unione e agli elenchi presentati dagli altri partecipanti ai negoziati, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117.
- (7) A norma della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, l'Unione dovrebbe presentare all'OMC le necessarie modifiche al suo elenco allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

⁽¹⁾ Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli elenchi presentati a norma del punto 5 della stessa sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli allegati della stessa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche all'elenco dell'Unione allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al punto 9 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA ⁽¹⁾.

Articolo 4

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore della dichiarazione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.



**DICHIARAZIONE SULL'AMPLIAMENTO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («parti»):

Albania	Malaysia
Australia	Montenegro
Canada	Nuova Zelanda
Cina	Norvegia
Costa Rica	Filippine
Unione europea	Singapore
Guatemala	Svizzera ⁽¹⁾
Hong Kong, Cina	Territorio doganale separato di Taiwan Penghu, Kinmen e Matsu
Islanda	Thailandia
Israele	Stati Uniti
Giappone	
Corea	

dichiarano quanto segue:

1. Le parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di:
 - a) tutti i prodotti classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato («SA») 2007 figuranti nell'elenco di cui all'allegato A della presente dichiarazione; e
 - b) tutti i prodotti specificati nell'allegato B della presente dichiarazione, a prescindere dalla loro inclusione nell'elenco di cui all'allegato A.

Soppressione progressiva dei dazi

2. Le parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle parti, e riconoscono che, in circostanze limitate, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni»).

Attuazione

3. Se non diversamente convenuto dalle parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le parti sopprimono tutti i dazi doganali, i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue:
 - a) soppressione dei dazi doganali sotto forma di riduzioni uguali, rendendo effettiva la prima riduzione entro il 1° luglio 2016, la seconda entro il 1° luglio 2017 e la terza entro il 1° luglio 2018; la soppressione dei dazi doganali è effettivamente completata entro il 1° luglio 2019; e
 - b) soppressione dei diritti e delle imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, da completare entro il 1° luglio 2016.

⁽¹⁾ A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.



Attuazione accelerata

4. Le parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o l'attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi.

Calendario di presentazione degli elenchi

5. Le parti forniscono alle altre parti quanto prima, e comunque entro il 30 ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell'adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell'allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA. Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle parti durante i negoziati. Tale processo di revisione dovrebbe essere completato entro il 4 dicembre 2015.
6. Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una parte, quest'ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle concessioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25).
7. Le parti attuano i punti 3 e 6 della presente dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il 90 per cento del commercio mondiale (!) dei prodotti qui contemplati.

Formato del progetto di elenchi delle concessioni

8. Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modifiche apportate da ogni parte al proprio elenco di concessioni:
 - a) per i prodotti classificati nelle sottovoci del SA 2007 elencate nell'allegato A, introducono, ove opportuno, suddivisioni nell'elenco delle concessioni a livello della linea tariffaria nazionale; e
 - b) per i prodotti specificati nell'allegato B, accludono all'elenco delle concessioni un allegato comprensivo di tutti i prodotti di cui all'allegato B allo scopo di specificare la classificazione tariffaria dettagliata di tali prodotti a livello della linea tariffaria nazionale o a livello di 6 cifre del SA.

Accettazione

9. La dichiarazione è aperta all'accettazione di tutti i membri dell'OMC. L'accettazione è notificata per iscritto al direttore generale dell'OMC, che ne dà comunicazione a tutte le parti.

Ostacoli non tariffari

10. Le parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell'informazione e sostengono a tal fine l'eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari.

Considerazioni finali


11. Le parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti contemplati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell'esperienza maturata nell'applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non debbano essere aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti.
12. Le parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo.

(!) Da calcolare a cura del segretariato dell'OMC e comunicare alle parti in base ai dati disponibili più recenti.



Allegati della presente dichiarazione:

- Nell'elenco di cui all'allegato A figurano le sottovoci del SA 2007 o loro parti da contemplare nella presente dichiarazione.
- Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007.




ALLEGATO A


Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
001	350691	ex	Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili
002	370130		Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
003	370199		Altre
004	370590		Altre
005	370790		Altri
006	390799	ex	Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico
007	841459	ex	Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
008	841950	ex	Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm
009	842010	ex	Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati
010	842129	ex	Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron
011	842139	ex	Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm
012	842199	ex	Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm
013	842320	ex	Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
014	842330	ex	Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
015	842381	ex	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi
016	842382	ex	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli
017	842389	ex	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi




Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
018	842390	ex	Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli
019	842489	ex	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
020	842490	ex	Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
021	844230		Macchine, apparecchi e materiale
022	844240		Parti di macchine, apparecchi e materiale
023	844250		Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)
024	844331		Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
025	844332		Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
026	844339		Altre
027	844391		Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42
028	844399		Altri
029	845610	ex	Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
030	846693	ex	Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione



Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
031	847210		Duplicatori
032	847290		Altre
033	847310		Parti ed accessori di macchine della voce 8469
034	847340		Parti ed accessori di macchine della voce 8472
035	847521		Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbazzati
036	847590	ex	Parti di macchine della sottovoce 847521
037	847689	ex	Macchine per cambiare in moneta spicciola
038	847690	ex	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
039	847989	ex	Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
040	847990	ex	Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
041	848610		Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette
042	848620		Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
043	848630		Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
044	848640		Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo
045	848690		Parti ed accessori
046	850440		Convertitori statici
047	850450		Altre bobine di reattanza e di autoinduzione
048	850490		Parti
049	850590	ex	Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18
050	851430	ex	Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati
051	851490	ex	Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati
052	851519	ex	Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
053	851590	ex	Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati




Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
054	851761		Stazioni fisse
055	851762		Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
056	851769		Altri
057	851770		Parti
058	851810		Microfoni e loro supporti
059	851821		Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica
060	851822		Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica
061	851829		Altri
062	851830		Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti
063	851840		Amplificatori elettrici a bassa frequenza
064	851850		Apparecchi elettrici di amplificazione del suono
065	851890		Parti
066	851981		Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori
067	851989		Altri
068	852110		A nastri magnetici
069	852190		Altri
070	852290		Altri
071	852321		Schede munite di una pista magnetica
072	852329		Altri
073	852340		Supporti ottici
074	852351		Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori
075	852352		Schede intelligenti («smart cards»)
076	852359		Altri
077	852380		Altri
078	852550		Apparecchi trasmettenti
079	852560		Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente




Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
080	852580		Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»
081	852610		Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)
082	852691		Apparecchi di radionavigazione
083	852692		Apparecchi di radiotelecomando
084	852712		Radiocassette tascabili
085	852713		Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
086	852719		Altri
087	852721	ex	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)
088	852729		Altri
089	852791		Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
090	852792		Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria
091	852799		Altri
092	852849		Altri
093	852871		Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
094	852910		Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti
095	852990	ex	Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73
096	853180	ex	Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili
097	853190		Parti
098	853630		Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
099	853650		Altri interruttori, sezionatori e commutatori
100	853690	ex	Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711
101	853810		Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi
102	853939	ex	Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto



Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
103	854231		Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
104	854232		Memorie
105	854233		Amplificatori
106	854239		Altri
107	854290		Parti
108	854320		Generatori di segnali
109	854330	ex	Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati
110	854370	ex	Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche
111	854370	ex	Amplificatori di microonde
112	854370	ex	Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi
113	854370	ex	Registratori digitali di dati di volo
114	854370	ex	Lettoce elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio
115	854370	ex	Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono
116	854390		Parti
117	880260	ex	Satelliti per telecomunicazioni
118	880390	ex	Parti di satelliti per le telecomunicazioni
119	880521		Simulatori di combattimento aereo e loro parti
120	880529		Altri
121	900120		Materie polarizzanti in fogli o in lastre
122	900190		Altri
123	900219		Altri
124	900220		Filtri
125	900290		Altri



Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
126	901050		Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi
127	901060		Schermi per proiezioni
128	901090	ex	Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060
129	901110		Microscopi stereoscopici
130	901180		Altri microscopi
131	901190		Parti ed accessori
132	901210		Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi
133	901290		Parti ed accessori
134	901310	ex	Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
135	901320		Laser, diversi dai diodi laser
136	901390	ex	Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi
137	901410		Bussole, comprese quelle di navigazione
138	901420		Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
139	901480		Altri strumenti ed apparecchi
140	901490		Parti ed accessori
141	901510		Telemetri
142	901520		Teodoliti e tacheometri
143	901540		Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria
144	901580		Altri strumenti ed apparecchi
145	901590		Parti ed accessori
146	901811		Elettrocardiografi
147	901812		Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica
148	901813		Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica
149	901819		Altri
150	901820		Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi



Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
151	901850		Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia
152	901890	ex	Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro parti e accessori
153	902150		Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori
154	902190		Altri
155	902212		Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione
156	902213		Apparecchi per uso odontoiatrico
157	902214		Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario
158	902219		Per altri usi
159	902221		Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario
160	902229		Per altri usi
161	902230		Tubi a raggi X
162	902290	ex	Parti ed accessori di apparecchi a raggi X
163	902300		Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi
164	902410		Macchine ed apparecchi per prove su metalli
165	902480		Altre macchine ed apparecchi
166	902490		Parti ed accessori
167	902519		Altri
168	902590		Parti ed accessori
169	902710		Analizzatori di gas o di fumi
170	902780		Altri strumenti ed apparecchi
171	902790		Microtomi; parti ed accessori
172	902830		Contatori di elettricità
173	902890		Parti ed accessori
174	903010		Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti
175	903020		Oscilloscopi ed oscillografi
176	903031		Multimetri, senza dispositivo registratore
177	903032		Multimetri, con dispositivo registratore




Voce	SA 2007	Ex (*)	Designazione delle merci
178	903033	ex	Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza
179	903039		Altri, con dispositivo registratore
180	903084		Altri, con dispositivo registratore
181	903089		Altri
182	903090		Parti ed accessori
183	903110		Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche
184	903149		Altri
185	903180		Altri strumenti, apparecchi e macchine
186	903190		Parti ed accessori
187	903220		Manostati (pressostati)
188	903281		Idraulici o pneumatici
189	950410		Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione
190	950430	ex	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro
191	950490	ex	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430

(*) Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».



ALLEGATO B

192	<p>Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.</p> <p>Ai fini della presente definizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti. 2. L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato. <ol style="list-style-type: none"> a). I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. <p>Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.</p> 3 b). Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico. 3 c). I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno. 3 d). Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.
193	<p>Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD)</p>
194	<p>Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tecnologia sensibile al tocco</p>
195	<p>Cartucce d'inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339</p>
196	<p>Stampati che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi Internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili) (**)</p>



197	Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore
198	Scatole, casse, casellari e oggetti simili , di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690
199	Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
200	Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici
201	Dispositivi educativi elettronici , interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini

(**) La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli obblighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull'accesso dei partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA (accordo sulle tecnologie dell'informazione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l'altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.

16CE1588



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/972 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2016****relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come additivo nei mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Nel suo parere del 1° dicembre 2015 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCTC 10423BP non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che può essere considerata un'efficace fonte dell'aminoacido arginina per tutte le specie animali; perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-arginina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ The EFSA Journal 2016; 14(1):4345.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi									
3c361	—	L-arginina	<p><i>Composizione dell'additivo:</i> Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCTC 10423BP</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₄N₄O₂ Numero CAS: 74-79-3</p> <p><i>Metodo di analisi: (*)</i> Per l'identificazione della L-arginina nell'additivo per mangimi: — Food Chemical Codex «L-arginina, monografia».</p> <p>Per la quantificazione della L-arginina nell'additivo per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-VIS). Per la quantificazione dell'arginina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC/VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (†)</p>	Tutte le specie				<p>1. Il tenore di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>2. La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p>	8 luglio 2026

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eum/food-additives/evaluation-reports>

(†) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/973 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del chelato di zinco di L-lisinato HCl corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco di L-lisinato HCl come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 ⁽²⁾ che, nelle condizioni di impiego proposte, il chelato di zinco di L-lisinato HCl non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate.
- (5) Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e deflusso di zinco verso le acque di superficie, l'Autorità ha raccomandato nel suo parere dell'8 aprile 2014 ⁽³⁾ di ridurre in modo significativo il tenore massimo di zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare di non soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali in particolari periodi della loro vita oppure qualsiasi altro impatto negativo sulla salute degli animali, la diminuzione del contenuto di zinco raccomandata dall'Autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici riguardo le esigenze fisiologiche delle diverse specie animali al fine di consentire ulteriori riduzioni.
- (6) L'Autorità ha concluso inoltre che il chelato di zinco di L-lisinato HCl può essere considerato un'efficace fonte di zinco per tutte le specie animali ed ha raccomandato di denominare tale sostanza bislisinato di zinco. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione dello bislisinato di zinco dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ The EFSA Journal (2015); 13(11):4267.⁽³⁾ The EFSA Journal (2014); 12(5):3668.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
3b613	—	Bislisinato di zinco	<p><i>Caratterizzazione dell'additivo:</i> Polvere o granulato con un tenore minimo di 13,5 % di zinco e un tenore minimo di 85,0 % di lisina. Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Chelato di zinco di bislisinato HCl Formula chimica: $Zn(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \times 2HCl \times 2H_2O$ Numero CAS: 23333-98-4; Metodi di analisi: (!)</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD), oppure — VDLUFA 4.11.6 o EN ISO 17180.</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele: — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510, oppure</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Cani e gatti: 200 (in totale) Salmonidi e succedanei del latte per i vitelli: 180 (in totale)</p> <p>Suineti svezzati, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il bislisinato di zinco può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di inalazione e di contatto per via cutanea o oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile dalle suddette procedure e miscele, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.</p>	8 luglio 2026

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
			<p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) - EN 15621.</p> <p>Per la determinazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN 15510, oppure</p> <p>— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) - EN 15621, oppure</p> <p>— spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - Regolamento della Commissione (CE) n. 152/2009 (?).</p>						

(?) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/kur/food-additives/evaluation-reports>.

(?) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1)



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/974 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	134,8
	ZZ	134,8
0709 93 10	TR	133,0
	ZZ	133,0
0805 50 10	AR	169,6
	BR	92,5
	MA	179,9
	TR	151,6
	UY	147,6
	ZA	163,6
	ZZ	150,8
	AR	127,0
0808 10 80	BR	97,3
	CL	131,1
	CN	66,5
	NZ	157,2
	US	120,4
	ZA	116,2
	ZZ	116,5
	TR	267,2
0809 10 00	ZZ	267,2
	TR	397,4
0809 29 00	ZZ	397,4
	TR	174,9
0809 30 10, 0809 30 90	ZZ	174,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/975 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 19).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4015	27 000 000
09.4401	1 400 000
09.4402	3 875 000

16CE1592



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/976 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg)
09.4169	5 336 250

16CE1593



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/977 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (G.U.L. 302 del 19.11.2015, pag. 57).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4275	1 012 500
09.4276	2 250 000

16CE1594



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/978 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (G.U.L. 309 del 27.11.2007, pag. 40).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° ottobre -31 dicembre 2016 (in kg)
09.4091	420 000
09.4092	2 800 000

16CE1595



DECISIONE (UE) 2016/979 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2016

relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali ⁽²⁾ («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entra in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a tale formalità.
- (2) In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si deve applicare, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tali convenzioni e protocolli includono, tra l'altro, la convenzione. La convenzione deve entrare in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione tutti gli adattamenti richiesti a seguito dell'adesione della Croazia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.

¹⁾ Parere del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).²⁾ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

Articolo 2

Il testo della convenzione ⁽¹⁾ in lingua croata fa fede alle stesse condizioni del testo della convenzione nelle altre lingue.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF

⁽¹⁾ Il testo in lingua croata è stato pubblicato in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Capo 19, volume 014, pag. 156).



DECISIONE (UE) 2016/980 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2016

relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo bulgaro,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, 2015/190 ⁽²⁾ e 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vladimir KISSIOV, del sig. Krassimir KOSTOV, del sig. Madzhid MANDADZHA, del sig. Krasimir MIREV e della sig.ra Detelina NIKOLOVA.
- (3) Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Stanislav BLAGOV, del sig. Nikolay IVANOV, della sig.ra Dimitranka KAMENOVA, della sig.ra Anastasiya MLADENOVA e del sig. Emil NAIDENOV.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Malina Edreva AUDOIN a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig.ra Malina Edreva AUDOIN, *Councillor, Sofia Municipal Council*,
- sig. Rumen Iliev GUNINSKI, *Mayor of Pravets Municipality*,
- sig.ra Diana Dimitrova OVCHAROVA, *Mayor of Ivaylovgrad Municipality*,
- sig. Stefan Nikolov RADEV, *Mayor of Sliven Municipality*,
- sig. Nikolay Jordanov ZAYCHEV, *Mayor of Peshtera Municipality*,

e


b) quali supplenti:

- sig.ra Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, *Mayor of Levski Municipality*,
- sig. Georgi Aleksandrov CHAKAROV, *Mayor of Polski Trambesh Municipality*,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



- sig. Dobromir Stoykov DOBREV, *Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality*,
- sig. Emil Stanev KABAIVANOV, *Mayor of Karlovo Municipality*,
- sig.ra Korneliya Dobрева MARINOVA, *Mayor of Lovech Municipality*,
- sig. Georg Leonidov SPARTANSKI, *Mayor of Pleven Municipality*.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

16CE1597



DECISIONE (UE, Euratom) 2016/981 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2016
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Repubblica di Lituania,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato della sig.ra Rasa BUDBERGYTĖ è scaduto il 6 maggio 2016.
- (2) È pertanto opportuno procedere a una nuova nomina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Rimantas ŠADŽIUS è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 16 giugno 2016 e il 15 giugno 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
L.F. ASSCHER

⁽¹⁾ Parere del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



DECISIONE (PESC) 2016/982 DEL CONSIGLIO**del 17 giugno 2016****che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
- (3) In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2017.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2014/386/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2017.»


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

⁽¹⁾ Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GUL 183 del 24.6.2014, pag. 70).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) N. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 356 del 12 dicembre 2014)

Nell'intero allegato:

anziché: «ATTM»

leggasi: «TAF».

Pagina 441, allegato, indice, punto 2; pagina 446, allegato, sezione 2, titolo:

anziché: «DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA E CAMPO DI APPLICAZIONE»

leggasi: «DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA E AMBITO DI APPLICAZIONE»;

Pagina 441, allegato, indice, punto 4; pagina 452, allegato, sezione 4., titolo:

anziché: «CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA»

leggasi: «CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSISTEMA».

Pagina 442, allegato, indice, punto 4.4.2.; pagina 467, allegato, sezione 4.2.12.5 (titolo e secondo capoverso); pagina 468, allegato, sezione 4.2.12.6 (quinto e sesto capoverso); pagina 469, allegato, sezione 4.3.5, tabella, penultima riga; pagina 471, allegato, sezione 4.4.2, titolo e primo capoverso; pagina 472, allegato, sezione 6.1.3., quarto capoverso; pagina 473, allegato, sezione 6.1.3, quinto capoverso, secondo trattino:

anziché: «repository centrale»

leggasi: «deposito centrale».

Pagina 442, allegato, indice, punto 4.7.:

anziché: «**Requisiti di igiene e sicurezza sul lavoro**»

leggasi: «**Condizioni di salute e sicurezza**».

Pagina 442, allegato, indice, punto 7.1.2.:


anziché: «Fase uno — specifiche tecniche dettagliate e piano generale»

leggasi: «Fase uno — specifiche IT dettagliate e piano generale».

Pagina 442, allegato, indice, punto 7.1.3.:

anziché: «Fasi 2 e 3 — Sviluppo e diffusione»

leggasi: «Fasi 2 e 3 — Sviluppo e realizzazione».



Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 3, prima e seconda colonna:

anziché:

«IC	Interfaccia comune»
-----	---------------------

leggasi:

«CI	Interfaccia comune (Common Interface)».
-----	---

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 4, prima e seconda colonna:

anziché:

«RC	Richiesta di cambiamento»
-----	---------------------------

leggasi:

«CR	Richiesta di cambiamento (Change Request)».
-----	---

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 7, seconda colonna:

anziché: «Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario»

leggasi: «Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System)».

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 10, prima e seconda colonna:

anziché:

«Codice ISO	Organizzazione internazionale di normalizzazione»
-------------	---

leggasi:

«ISO	Organizzazione internazionale di normalizzazione (International Organisation for Standardisation)».
------	---

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 11, seconda colonna:

anziché: «Local Area Network, rete locale»

leggasi: «Rete locale (Local Area Network)».

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 12, seconda colonna:


anziché: «Carichi inferiori al container»

leggasi: «Carichi inferiori al container (Less than Container Loads)».

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 16, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Permanent Virtual Circuit*, circuito virtuale permanente»

leggasi: «Circuito virtuale permanente (Permanent Virtual Circuit)».



Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 19, prima e seconda colonna:

anziché:

«ATTM	Applicazioni telematiche per il trasporto merci»
-------	--

leggasi:

«TAF	Applicazioni telematiche per il trasporto merci (Telematics Applications for Freight)».
------	---

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 20, seconda colonna:

anziché: «Applicazioni telematiche per i passeggeri»

leggasi: «Applicazioni telematiche per i passeggeri (Telematics Applications for Passengers)».

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 22, seconda colonna:

anziché: «Rete transeuropea»

leggasi: «Rete transeuropea (Trans European Network)».

Pagina 443, allegato, sezione 1.1, tabella 1, riga 24, prima e seconda colonna:

anziché:

«PC	Titolari di carri»
-----	--------------------

leggasi:

«WK	Detentori di carri (Wagon Keeper)».
-----	-------------------------------------

Pagina 444, allegato, sezione 1.2, tabella 2, Rif. n. 4, seconda e terza colonna:

anziché:

«[4]	ERA-TD-105	STI ATTM — ALLEGATO D.2: APPENDICE F — STI ATTM DATI E MODELLO CAMPIONE.	22.3.2013»
------	------------	--	------------

leggasi:

«[4]	ERA-TD-105	STI TAF — ALLEGATO D.2: APPENDICE F — STI TAF DATI E MODELLO DI MESSAGGIO.	22.3.2013».
------	------------	--	-------------


Pagina 445, allegato, sezione 1.4, primo capoverso, terzo trattino:

anziché: «altre parti della rete dell'intero sistema ferroviario, a seguito dell'estensione del campo di applicazione di all'allegato I, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE [1].»

leggasi: «altre parti della rete dell'intero sistema ferroviario, a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione di cui all'allegato I, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE [1].».

Pagina 445, allegato, sezione 1.5, secondo capoverso:

anziché: «La STI indica anche, nel capitolo 4, le caratteristiche del sottosistema, i requisiti operativi e di manutenzione legati in modo specifico all'ambito di applicazione descritto ai paragrafi 1.1(Ambito di applicazione tecnico) e 1.2 (Ambito di applicazione geografico).»



leggasi: «La STI indica anche, nel capitolo 4, Caratterizzazione del sottosistema, i requisiti operativi e di manutenzione legati in modo specifico all'ambito di applicazione descritto ai paragrafi 1.1(Ambito di applicazione tecnico) e 1.2 (Ambito di applicazione geografico).»

Pagina 446, allegato, sezione 2.1 , primo capoverso:

anziché: «La definizione del sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci figura nell'allegato II, paragrafo 2.5, lettera b), della direttiva 2008/57/CE [1].»

leggasi: «La definizione del sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci figura nell'allegato II, paragrafo 2.6, lettera b), della direttiva 2008/57/CE [1].»

Pagina 446, allegato, sezione 2.1 , secondo capoverso, secondo trattino:

anziché: «i sistemi di smistamento e destinazione, dove per destinazione si intende la composizione del treno;»

leggasi: «i sistemi di smistamento e destinazione, dove per sistemi di destinazione si intende la composizione del treno;».

Pagina 446, allegato, sezione 2.1 , secondo capoverso, quarto trattino:

anziché: «la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto e la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.»

leggasi: «la gestione delle connessioni con altri modi di trasporto e la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.».

Pagina 446, allegato, sezione 2.2 , secondo capoverso, seconda frase:

anziché: «In alcuni punti, tuttavia, ove sia rilevabile un rapporto con lo scambio efficiente di dati necessario per l'esercizio dei treni, viene fatto riferimento all'esito della pianificazione a lungo termine.»

leggasi: «In alcuni punti, tuttavia, ove sia rilevabile un rapporto con lo scambio efficiente di informazioni necessario per l'esercizio dei treni, viene fatto riferimento all'esito della pianificazione a lungo termine.».

Pagina 446, allegato, sezione 2.3.1. , frase introduttiva:

anziché: «La presente STI tiene conto dei soggetti erogatori di servizi che intervengono o potranno intervenire in futuro nel trasporto di merci per i seguenti aspetti (l'elenco non è tassativo):»

leggasi: «La presente STI tiene conto dei soggetti erogatori di servizi che intervengono o potranno intervenire in futuro nel trasporto di merci come (l'elenco non è esaustivo):».

Pagina 446, allegato, sezione 2.3.1. , primo capoverso, trattini settimo, ottavo, nono e decimo:

anziché: «dei treni,»

leggasi: «del treno,».

Pagina 447, allegato, sezione 2.3.1. , dodicesimo capoverso, seconda frase:

anziché: «Nella modalità di esecuzione è sempre indicato un rapporto tra GI e IF; la presente STI indica i messaggi che devono essere inviati e le informazioni che devono essere scambiate nell'ambito di tale rapporto.»

leggasi: «Nella modalità di esecuzione è sempre indicato un rapporto tra GI e IF; la presente STI indica i messaggi che devono essere scambiati e le informazioni che devono essere conservate nell'ambito di tale rapporto.».

Pagina 447, allegato, sezione 2.3.1. , tredicesimo capoverso, terza frase:

anziché: «Un gestore di parco rotabile può gestire carri propri e/o di un altro titolare (altro soggetto erogatore di servizi per carri merci).»



leggasi: «Un gestore di parco rotabile può gestire carri propri e/o di un altro detentore (altro soggetto erogatore di servizi per carri merci).».

Pagina 447, allegato, sezione 2.3.1, , **quattordicesimo capoverso, prima frase:**

anziché: «La presente STI non crea nuove figure giuridiche e non obbliga le IF a coinvolgere soggetti esterni per i servizi offerti dalle stesse IF;»

leggasi: «La presente STI non crea nuove figure giuridiche e non obbliga le IF a coinvolgere soggetti erogatori esterni per i servizi offerti dalle stesse IF;».

Pagina 447, allegato, sezione 2.3.1, , **diciassettesimo capoverso, seconda frase:**

anziché: «Nei trasporti intermodali, la gestione della capacità dei treni blocco e la predisposizione dei titoli di trasporto sono demandati a un integratore di servizi intermodali, che quindi può essere un cliente dell'IFR.»

leggasi: «Nei trasporti intermodali, la gestione della capacità dei treni a composizione bloccata e la predisposizione dei titoli di trasporto sono demandati a un integratore di servizi intermodali, che quindi può essere un cliente dell'IFR.».

Pagina 447, allegato, sezione 2.3.1, , **diciottesimo capoverso:**

anziché: «Il punto essenziale, comunque, è che le IF, i GI e tutti gli altri soggetti erogatori di servizi (secondo la definizione riportata nel presente allegato) devono lavorare insieme, in cooperazione e/o accesso libero, nonché attraverso uno scambio efficiente di informazioni, per fornire al cliente servizi perfettamente integrati, senza soluzione di continuità.»

leggasi: «Il punto essenziale, comunque, è che le IF, i GI e tutti gli altri soggetti erogatori di servizi (secondo la definizione riportata nel presente allegato) devono lavorare insieme, in cooperazione e/o accesso libero, nonché attraverso uno scambio efficiente di informazioni, per fornire al cliente servizi senza soluzione di continuità.».

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , **primo capoverso, prima frase:**

anziché: «Conformemente a quanto indicato nella direttiva 2008/57/CE [1], la presente STI sul trasporto merci a mezzo ferrovia si applica unicamente a GI e IF/IFR con riferimento ai loro clienti diretti.»

leggasi: «Conformemente a quanto indicato nella direttiva 2008/57/CE [1], la presente STI per l'industria del trasporto merci a mezzo ferrovia si applica unicamente a GI e IF/IFR con riferimento ai loro clienti diretti.».

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , **primo capoverso, secondo trattino:**

anziché: «avviso di treno in marcia in punti di segnalazione concordati, compresi almeno i punti di partenza, interscambio/trasferimento, arrivo del trasporto contrattualizzato;»

leggasi: «informazioni sulla marcia del treno in punti di segnalazione concordati, compresi almeno i punti di partenza, interscambio/trasferimento, arrivo del trasporto contrattualizzato;».

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , **primo capoverso, terzo trattino:**

anziché: «orario previsto di arrivo (ETA) alla destinazione finale, compresi gli scali e i terminali intermodali;»

leggasi: «orario previsto di arrivo (ETA — Estimated Time of Arrival) alla destinazione finale, compresi gli scali e i terminali intermodali;».

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , **primo capoverso, quarto trattino:**

anziché: «interruzione del servizio. Quando viene a conoscenza di un'interruzione del servizio, l'IF responsabile avverte il cliente in tempo utile.»

leggasi: «interruzione del servizio. Quando viene a conoscenza di un'interruzione del servizio, l'IFR avverte il cliente in tempo utile.».



Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , terzo capoverso:

anziché: «Nell'esercizio dei servizi di trasporto merci l'attività di un'IFR, in relazione a un carico di merce, ha inizio con il ricevimento della lettera di vettura del cliente e, ad esempio, nel caso di spedizioni a carro completo, con l'orario di messa a disposizione dei carri. L'IFR crea un piano di inoltro preliminare (in base alla propria esperienza e/o a un contratto) per il percorso del trasporto. Se l'IFR intende inserire il carro completo in un treno secondo la modalità di accesso libero (in cui l'IFR gestisce il treno per l'intero percorso), il piano di inoltro preliminare coincide con il piano di inoltro definitivo. Se l'IFR intende inserire il carro completo in un treno gestito in cooperazione con altre IF, deve per prima cosa individuare le IF da interpellare e stabilire l'orario in cui può essere effettuato l'interscambio tra due IF successive. A quel punto, l'IFR predispone per ciascuna IF le richieste preliminari di carri, che costituiscono un sottoinsieme della lettera di vettura completa. Il contenuto delle richieste di carri è precisato nel paragrafo 4.2.1 (Dati della lettera di vettura).»

leggasi: «Nell'esercizio dei servizi di trasporto merci l'attività di un'IFR, in relazione a un carico di merce, ha inizio con il ricevimento della lettera di vettura del cliente e, ad esempio, nel caso di carro completo, con l'orario di messa a disposizione dei carri. L'IFR crea un piano di viaggio preliminare (in base alla propria esperienza e/o a un contratto) per il percorso del trasporto. Se l'IFR intende inserire il carro completo in un treno secondo la modalità di accesso libero (in cui l'IFR gestisce il treno per l'intero percorso), il piano di viaggio preliminare coincide con quello definitivo. Se l'IFR intende inserire il carro completo in un treno gestito in cooperazione con altre IF, deve per prima cosa individuare le IF da interpellare e stabilire l'orario in cui può essere effettuato l'interscambio tra due IF successive. A quel punto, l'IFR predispone per ciascuna IF le richieste preliminari di carico, che costituiscono un sottoinsieme della lettera di vettura completa. Il contenuto delle richieste di carico è precisato nel paragrafo 4.2.1 (Dati della lettera di vettura).»

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , quarto capoverso, seconda frase:

anziché: «In base alle risposte delle varie IF, l'IFR può perfezionare il piano di inoltro o ripetere la richiesta — estendendola eventualmente ad altre IF — fino a quando il piano di inoltro risulta conforme alle richieste del cliente.»

leggasi: «In base alle risposte delle varie IF, l'IFR può perfezionare il piano di viaggio o ripetere la richiesta — estendendola eventualmente ad altre IF — fino a quando il piano di viaggio risulta conforme alle richieste del cliente.»

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , quinto capoverso, secondo trattino:

anziché: «EROGARE il servizio definito in maniera affidabile e senza soluzione di continuità, utilizzando procedure operative comuni e sistemi correlati; Le IF, i GI e gli altri erogatori di servizi e soggetti interessati, quali ad esempio le dogane, devono essere in grado di scambiarsi dati in formato elettronico;»

leggasi: «EROGARE il servizio definito in maniera affidabile e senza soluzione di continuità, utilizzando procedure operative comuni e sistemi correlati; le IF, i GI e gli altri erogatori di servizi e soggetti interessati, quali ad esempio le dogane, devono essere in grado di scambiarsi informazioni in formato elettronico;»


Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , settimo capoverso:

anziché: «L'appartenenza della traccia oraria è importante anche per le comunicazioni tra GI e IF durante la circolazione del treno. Le comunicazioni devono sempre basarsi sul numero di treno e sul numero di traccia; il GI comunica con l'IF che ha prenotato la traccia sull'infrastruttura da esso gestita (cfr. anche appendice I).»

leggasi: «La proprietà della traccia oraria è importante anche per le comunicazioni tra GI e IF durante la circolazione del treno. Le comunicazioni devono sempre basarsi sul numero di treno e sul numero di traccia con cui il GI comunica con l'IF che ha prenotato la traccia sull'infrastruttura da esso gestita (cfr. anche appendice I).»

Pagina 448, allegato, sezione 2.3.2, , ottavo capoverso:

anziché: «Se un'IF provvede a far circolare il treno sull'intero percorso A — F (accesso libero, nessun'altra IF coinvolta nel processo), ciascun GI competente comunica direttamente soltanto con tale IF. Per far circolare il treno in accesso libero, l'IF può prenotare la traccia per mezzo dello sportello unico oppure rivolgersi direttamente ai vari GI per le sezioni di rispettiva competenza. La presente STI prende in considerazione entrambi i casi, così come indicato al paragrafo 4.2.2.1: Richiesta di traccia oraria, Note preliminari.»



leggasi: «Se un'IF provvede a far circolare il treno sull'intero percorso A — F (accesso libero da parte dell'IF, nessun'altra IF coinvolta nel processo), ciascun GI coinvolto comunica direttamente soltanto con tale IF. Tale «accesso libero» da parte di una RU può essere realizzato, prenotando la traccia oraria per mezzo dello sportello unico oppure rivolgendosi direttamente ai vari GI per le sezioni di rispettiva competenza. La presente STI prende in considerazione entrambi i casi, così come indicato al paragrafo 4.2.2.1: Richiesta di traccia oraria, Note preliminari.»

Pagina 449, allegato, sezione 2.3.2, , **decimo capoverso, ultima frase:**

anziché: «Tutti questi messaggi vengono scambiati tra IF e GI e riguardano il treno specifico di volta in volta identificato.»

leggasi: «Tutti questi messaggi vengono scambiati tra IF e GI e sono basati sui treni.»

Pagina 449, allegato, sezione 2.3.2, , **undicesimo capoverso, seconda frase:**

anziché: «Nella modalità di accesso libero, l'ETA si può calcolare in base ai dati che si scambiano l'IFR e il GL.»

leggasi: «Nella modalità di accesso libero, l'ETA si può calcolare in base alle informazioni che si scambiano l'IFR e il GI.»

Pagina 449, allegato, sezione 2.3.2, , **dodicesimo capoverso, secondo trattino:**

anziché: «il momento in cui si attua il passaggio di responsabilità da un'IF all'IF successiva della catena di trasporto (paragrafo 4.2.8: Comunicazioni di interscambio).»

leggasi: «il momento in cui è avvenuto il passaggio di responsabilità da un'IF all'IF successiva della catena di trasporto (paragrafo 4.2.8: Comunicazioni di interscambio).»

Pagina 449, allegato, sezione 2.3.2, , **tridicesimo capoverso, secondo trattino:**

anziché: «eseguire una pianificazione strategica a lungo termine e studi sulla capacità (ad esempio analisi della rete, definizione dei raccordi e dei piazzali di smistamento, pianificazione del materiale rotabile), ma soprattutto»

leggasi: «eseguire una pianificazione strategica e studi sulla capacità a lungo termine (ad esempio analisi della rete, definizione dei raccordi e dei piazzali di smistamento, pianificazione del materiale rotabile), ma soprattutto.»

Pagina 449, allegato, sezione 2.3.2, , **quattordicesimo capoverso:**

anziché: «La circolazione dei carri vuoti assume una particolare rilevanza nel caso dei carri interoperabili. In linea di principio non ci sono differenze tra la circolazione di carri carichi e la circolazione di carri vuoti. Anche nel trasporto dei carri vuoti il processo ha come elemento centrale la richiesta di carri; in questo caso il cliente è rappresentato dal gestore del parco rotabile.»

leggasi: «La movimentazione dei carri vuoti assume una particolare rilevanza nel caso dei carri interoperabili. In linea di principio non ci sono differenze nella movimentazione di carri carichi e di carri vuoti. Anche nel trasporto dei carri vuoti il processo ha come elemento centrale la procedura di spedizione; in questo caso il cliente è rappresentato dal gestore del parco rotabile.»


Pagina 449, allegato, sezione 2.3.3, , **secondo capoverso, seconda frase:**

anziché: «Le banche dati di riferimento sul materiale rotabile devono permettere di accedere agevolmente ai dati tecnici.»

leggasi: «Le banche dati di riferimento sul materiale rotabile specificate devono permettere di accedere agevolmente ai dati tecnici.»

Pagina 450, allegato, sezione 2.3.3, , **terzo capoverso, ultima frase:**

anziché: «Di conseguenza, non è possibile operare soltanto con un piano di inoltro per i carri; occorre predisporre un piano di inoltro anche per le unità intermodali.»



leggasi: «Di conseguenza, non è sufficiente operare soltanto con un piano di viaggio per i carri; occorre predisporre un piano di viaggio anche per le unità intermodali.»

Pagina 450, allegato, sezione 2.3.3, , **quarto capoverso, prima frase:**

anziché: «Nel paragrafo 4.2.11 (Archivi di riferimento e banche dati varie) è riportato un elenco di archivi e banche dati varie, tra cui la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali.»

leggasi: «Nel paragrafo 4.2.11 (Vari archivi di riferimento e banche dati) è riportato un elenco di archivi e banche dati varie, tra cui la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali (Wagon and Intermodal Unit Operational Database).»

Pagina 450, allegato, sezione 2.3.3, , **quinto capoverso, prima frase:**

anziché: «La STI relativa al sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci definisce le informazioni che devono scambiarsi i vari soggetti partecipanti alla catena di trasporto e permette di realizzare un processo standard di scambio dei dati obbligatori.»

leggasi: «La STI relativa al sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci definisce le informazioni necessarie che devono scambiarsi i vari soggetti partecipanti alla catena di trasporto e permette di realizzare un processo standard di scambio dei dati obbligatori.»

Pagina 450, allegato, sezione 2.3.3, , **settimo capoverso, prima frase:**

anziché: «Le interfacce verso i sottosistemi strutturali Materiale rotabile e Controllo-comando si realizzano soltanto attraverso le banche dati di riferimento sul materiale rotabile (paragrafo 4.2.10.2: Banche dati di riferimento sul materiale rotabile), poste sotto il controllo dei titolari.»

leggasi: «Le interfacce verso i sottosistemi strutturali Materiale rotabile e Controllo-comando si realizzano soltanto attraverso le banche dati di riferimento sul materiale rotabile (paragrafo 4.2.10.2: Banche dati di riferimento sul materiale rotabile), poste sotto il controllo dei detentori.»

Pagina 450, allegato, sezione 3.1, , **secondo capoverso:**

anziché: «Nell'ambito della presente STI, la conformità ai requisiti essenziali pertinenti elencati nel capitolo 3 sarà assicurata per il sottosistema dalla conformità alle specifiche riportate nel capitolo 4: Caratteristiche del sottosistema.»

leggasi: «Nell'ambito della presente STI, la conformità ai requisiti essenziali pertinenti elencati nel capitolo 3 sarà assicurata per il sottosistema dalla conformità alle specifiche riportate nel capitolo 4: Caratterizzazione del sottosistema.»

Pagina 451, allegato, sezione 3.3.2, , **primo capoverso:**

anziché: «La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.»

leggasi: «Il monitoraggio e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che sono coinvolti nei movimenti dei treni devono essere organizzati, svolti e quantificati in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.»


Pagina 451, allegato, sezione 3.3.2, , **secondo capoverso, secondo trattino;** pagina 451, allegato, sezione 3.4.1., **quarto capoverso, secondo trattino;** pagina 452, allegato, sezione 3.4.2, , **terzo capoverso, secondo trattino;** pagina 452, allegato, sezione 3.4.4., **terzo capoverso, secondo trattino:**

anziché: «paragrafo 4.2.11: Archivi di riferimento e banche dati varie;»

leggasi: «paragrafo 4.2.11: Vari archivi di riferimento e banche dati;»

Pagina 451, allegato, sezione 3.4.1., **secondo capoverso:**

anziché: «I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualità di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono più particolarmente la compatibilità tecnica.»



leggasi: «I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche garantiscono una qualità del servizio minima ai passeggeri e ai trasportatori di merci particolarmente in termini di compatibilità tecnica.»

Pagina 451, allegato, sezione 3.4.1., terzo capoverso, primo trattino:

anziché: «le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilità di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato;»

leggasi: «le banche dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire il massimo scambio di dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con esclusione dei dati commerciali di carattere riservato;».

Pagina 451, allegato, sezione 3.4.2., secondo capoverso:

anziché: «I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualità del servizio.»

leggasi: «I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste banche dati, software e protocolli di comunicazione dati devono garantire l'efficienza di questi sistemi e la qualità del servizio.».

Pagina 452, allegato, sezione 3.4.2., quarto capoverso:

anziché: «Questo requisito essenziale, in particolare i modi di uso adottati per garantire l'efficacia delle applicazioni telematiche e la qualità del servizio, non è trattato solo nei paragrafi 4.2.10, 4.2.11 e 4.2.12 ma rappresenta il cardine di tutta la STI.»

leggasi: «Questo requisito essenziale, in particolare il modo di uso per garantire l'efficienza delle applicazioni telematiche e la qualità del servizio, non è limitato ai paragrafi 4.2.10, 4.2.11 e 4.2.12 ma rappresenta il cardine di tutta la STI.».

Pagina 452, allegato, sezione 3.4.3., terzo capoverso:

anziché: «La presente STI non precisa requisiti ulteriori rispetto alle vigenti normative nazionali ed europee per quanto riguarda i criteri minimi di sicurezza in materia di ergonomia e protezione della salute che devono essere rispettati dall'interfaccia tra queste applicazioni telematiche e l'utenza.»

leggasi: «La presente STI non precisa requisiti ulteriori rispetto alle vigenti normative nazionali ed europee per quanto riguarda i criteri minimi in materia di ergonomia e protezione della salute che devono essere rispettati dall'interfaccia tra queste applicazioni telematiche e l'utenza.».

Pagina 452, allegato, sezione 3.4.4., secondo capoverso:

anziché: «Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrità e attendibilità per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza.»

leggasi: «Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrità e affidabilità per la conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza.».

Pagina 453, allegato, sezione 4.2., primo capoverso, undicesimo trattino:


anziché: «archivi di riferimento e banche dati varie;»

leggasi: «vari archivi di riferimento e banche dati;».

Pagina 453, allegato, sezione 4.2., quarto capoverso, secondo trattino:

anziché: «dati informativi: definiti dal contenuto obbligatorio/facoltativo di ciascun messaggio e dalla serie di dati obbligatori/facoltativi nel catalogo.»

leggasi: «dati informativi: definiti dal contenuto obbligatorio/facoltativo di ciascun messaggio e dai dati obbligatori/facoltativi stabiliti nel catalogo.».



Pagina 453, allegato, sezione 4.2.1.1., per intero:

anziché: «La lettera di vettura deve essere inviata dal cliente all'impresa ferroviaria (IF) di riferimento, deve contenere tutte le informazioni necessarie per il trasporto del carico dal mittente al destinatario in conformità alle «Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)», alle «Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale (CUV)» e alle norme nazionali in vigore. L'IFR deve fornire ulteriori informazioni. Un sottoinsieme dei dati contenuti nella lettera di vettura, compresi i dati supplementari, è descritto nell'appendice I, STI ATTM — ALLEGATO D.2: APPENDICE A (PIANO DI INOLTRO CARRO/UNITÀ DI CARICO INTERMODALI) e nell'appendice A, STI ATTM — allegato D.2: Appendice F — STI ATTM Modello dati e messaggio [4] elencato nella tabella dell'appendice I del presente regolamento.

Nella modalità di accesso libero, una volta inseriti i dati aggiuntivi l'IF responsabile che stipula il contratto con il cliente dispone di tutte le informazioni necessarie e non ha bisogno di avviare uno scambio di messaggi con altre IF. Questi dati servono anche per le richieste di tracce in gestione operativa, nei casi in cui queste sono necessarie per dare esecuzione alle lettere di vettura.

I messaggi indicati di seguito sono utilizzati in caso di coordinamento. Il contenuto dei messaggi può servire anche per le richieste di tracce in gestione operativa, nei casi in cui queste sono necessarie per dare esecuzione alle lettere di vettura.»

leggasi: «La lettera di vettura deve essere inviata dal cliente all'impresa ferroviaria responsabile, deve contenere tutte le informazioni necessarie per il trasporto del carico dal mittente al destinatario in conformità alle «Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM) », alle «Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale (CUV)» e alle norme nazionali in vigore. L'IFR deve fornire ulteriori informazioni. Un sottoinsieme dei dati contenuti nella lettera di vettura, compresi i dati supplementari (per la descrizione dei dati vedere l'Appendice I, documenti «STI TAF — ALLEGATO D.2: APPENDICE A (PIANO DI VIAGGIO CARRO/UNITÀ DI CARICO INTERMODALI)» e «STI TAF — allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio») è elencato nella tabella dell'Appendice I del presente regolamento — Appendice A con l'indicazione nella riga «Dati nella lettera di vettura», se essi siano obbligatori oppure facoltativi e se debbano essere forniti dal mittente oppure aggiunti dalla IFR.

Nella modalità di accesso libero, una volta inseriti i dati aggiuntivi disponibili, l'IF responsabile che stipula il contratto con il cliente dispone di tutte le informazioni necessarie e non ha bisogno di avviare uno scambio di messaggi con altre IF. Questi dati servono anche per le richieste di tracce in gestione operativa, nei casi in cui questo è necessario per dare esecuzione alle lettere di vettura.

I messaggi indicati di seguito sono utilizzati in caso di non-accesso libero. Il contenuto dei messaggi può servire anche per le richieste di tracce in gestione operativa, nei casi in cui queste sono necessarie per dare esecuzione alle lettere di vettura.»

Pagine 453 e 454, allegato, sezione 4.2.1.2., per intero:


anziché: «Richieste di carri

La richiesta di carri è un sottoinsieme delle informazioni contenute nella lettera di vettura. Deve essere inoltrata alle IF che intervengono nella catena di trasporto da parte dell'IFR. La richiesta deve contenere le informazioni di cui ha bisogno un'IF per eseguire il trasporto nel tratto di sua competenza fino al trasferimento all'IF successiva. Il contenuto, quindi, dipende dalla funzione dell'impresa ferroviaria: IF di origine, di transito, o di consegna.

La struttura obbligatoria dei dati della richiesta di carri e i formati dettagliati del messaggio sono elencati nel «Messaggio di richiesta di vettura» nel documento «STI ATTM — allegato D.2: Appendice F — STI ATTM Modello dati e messaggio» elencato nell'appendice I.

I dati principali delle richieste di carri sono i seguenti:

- informazioni sul mittente e sul destinatario;
- informazioni sul percorso;
- identificazione del carico;
- informazioni sui carri;
- luogo e data.



Alcuni dati della lettera di vettura devono essere accessibili a tutti i soggetti (ad esempio GI, titolare...) che intervengono nella catena di trasporto, compresi i clienti. Con specifico riferimento ai singoli carri, questi dati sono:

- peso del carico (peso lordo del carico);
- numero CN/HS;
- informazioni sulle merci pericolose;
- unità di trasporto.

In via eccezionale può essere utilizzata una versione cartacea, solo se tali informazioni non possono essere trasmesse utilizzando i messaggi definiti in precedenza.»

leggasi: «Richieste di carico

La procedura di spedizione è principalmente un sottoinsieme delle informazioni contenute nella lettera di vettura. Deve essere inoltrata alle IF che intervengono nella catena di trasporto da parte dell'IFR. La procedura di spedizione deve contenere le informazioni di cui ha bisogno un'IF per eseguire il trasporto nel tratto di sua competenza fino al trasferimento all'IF successiva. Il contenuto, quindi, dipende dalla funzione dell'impresa ferroviaria: IF di origine, di transito, o di consegna.

La struttura obbligatoria dei dati della procedura di spedizione e i formati dettagliati del messaggio sono elencati nel «Messaggio di procedura di spedizione» nel documento «STI TAF — allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio» elencato nell'appendice I.

I dati principali delle richieste di carico sono i seguenti:

- informazioni sul mittente e sul destinatario;
- informazioni sul percorso;
- identificazione del carico;
- informazioni sui carri;
- informazioni su luogo e data.

Alcuni dati della lettera di vettura devono essere accessibili a tutti i soggetti (ad esempio GI, detentore...) che intervengono nella catena di trasporto, compresi i clienti. Con specifico riferimento ai singoli carri, questi dati sono:

- peso del carico (peso lordo del carico);
- numero CN/HS;
- informazioni sulle merci pericolose;
- unità di trasporto.

In via eccezionale può essere utilizzata una versione cartacea, solo se tali informazioni non possono essere trasmesse utilizzando i messaggi definiti in precedenza.»

Pagina 454, allegato, sezione 4.2.2.1., terzo capoverso:

anziché: «A fronte di fatti non previsti nel corso della marcia di un treno o di esigenze di trasporto in tempi brevi, un'impresa ferroviaria deve avere la possibilità di ottenere un percorso ad hoc sulla rete.»

leggasi: «A fronte di fatti non previsti nel corso della marcia di un treno o di richieste di trasporto in tempi brevi, un'impresa ferroviaria deve avere la possibilità di ottenere una traccia ad hoc sulla rete.»

Pagina 454, allegato, sezione 4.2.2.1., quarto capoverso:

anziché: «Nel primo caso, si devono avviare interventi immediati, posto che sia nota l'effettiva composizione del treno in base alla lista veicoli.»

leggasi: «Nel primo caso, si devono avviare interventi immediati, posto che sia nota l'effettiva composizione del treno in base alla lista di composizione treno.»

Pagina 454, allegato, sezione 4.2.2.1., sesto capoverso:

anziché: «Il parametro fondamentale «Richieste di traccia oraria in gestione operativa» dovrebbe essere gestito tra l'IF e il gestore dell'infrastruttura (GI). In questo parametro fondamentale con GI si intendono i gestori dell'infrastruttura e, se del caso, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità (cfr. direttiva 2012/34/CE [3])»



leggasi: «Il parametro fondamentale «Richieste di traccia oraria in gestione operativa» dovrebbe essere gestito tra l'IF e il gestore dell'infrastruttura (GI). In questo parametro fondamentale con GI si possono intendere i gestori dell'infrastruttura e, se del caso, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità (cfr. direttiva 2012/34/CE [3]).».

Pagina 454, allegato, sezione 4.2.2.1., ottavo capoverso:

anziché: «Il parametro fondamentale [PF] non comprende questioni relative alla gestione del traffico. Il limite di tempo tra le tracce orarie in gestione operativa e cambia mentile modifiche alla traccia nella gestione del traffico è soggetto ad accordi locali.»

leggasi: «Il parametro fondamentale [BP — Basic Parameter] non comprende questioni relative alla gestione del traffico. Il limite di tempo tra le tracce orarie in gestione operativa e modifiche alla traccia nella gestione del traffico è soggetto ad accordi locali.».

Pagina 455, allegato, sezione 4.2.2.4., primo capoverso:

anziché: «L'IF utilizza il messaggio per prenotare/confermare la traccia oraria proposta dal GI.»

leggasi: «L'IF richiedente utilizza il messaggio per prenotare/confermare la traccia oraria proposta dal GI.».

Pagina 455, allegato, sezione 4.2.2.6., primo capoverso:

anziché: «Il messaggio viene da un'IF per annullare una traccia prenotata o parte di essa.»

leggasi: «Il messaggio viene utilizzato da un'IF per annullare una traccia prenotata o parte di essa.».

Pagina 455, allegato, sezione 4.2.2.8., primo capoverso:

anziché: «Il messaggio è inviato dal destinatario del messaggio al mittente dello stesso per riconoscere che il suo sistema originario ha ricevuto il messaggio entro un intervallo di tempo specificato.»

leggasi: «Il messaggio è inviato dal destinatario del messaggio al mittente dello stesso per rendere noto che il suo sistema ha ricevuto il messaggio entro un intervallo di tempo specificato.».

Pagina 456, allegato, sezione 4.2.3.1., quinto capoverso, prima frase:

anziché: «Per la preparazione del treno, l'IF deve avere accesso agli avvisi di restrizione dell'infrastruttura, ai dati tecnici dei carri (paragrafo 4.2.10.2: Banche dati di riferimento sul materiale rotabile), alle informazioni sulle merci pericolose e allo stato corrente aggiornato delle informazioni concernenti i carri (paragrafo 4.2.11.2: Altre banche dati: Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali).»

leggasi: «Per la preparazione del treno, l'IF deve avere accesso agli avvisi di restrizione dell'infrastruttura, ai dati tecnici dei carri (paragrafo 4.2.10.2: Banche dati di riferimento sul materiale rotabile), alle informazioni sulle merci pericolose e alle informazioni sullo stato corrente aggiornato concernenti i carri (paragrafo 4.2.11.2: Altre banche dati: Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali).».


Pagina 456, allegato, sezione 4.2.3.2., per intero:

anziché: «Si tratta del messaggio che l'IF invia all'IF successiva per indicare la composizione del treno; In base al prospetto informativo della rete, l'IF deve inviare anche questo messaggio al/i gestore/i dell'infrastruttura. Se la composizione del treno viene modificata durante il percorso del treno, l'IF che effettua la modifica deve inviare un messaggio aggiornato all'IFR, che ne informa tutti i soggetti interessati.

La definizione della struttura obbligatoria del messaggio Composizione del treno e gli elementi da rispettare figurano nel documento «STI ATTM — allegato D.2: Appendice F — STI ATTM Modello dati e messaggio» elencato nell'appendice I.

Gli elementi minimi che devono essere forniti per lo scambio di messaggi tra IF e GI per la composizione dei treni sono definiti al paragrafo 4.2.2.7.2 della decisione 2012/757/UE e STI OPE.»

leggasi: «Si tratta del messaggio che l'IF invia all'IF successiva per indicare la composizione del treno. In base al prospetto informativo della rete, l'IF deve inviare questo messaggio anche al/i gestore/i dell'infrastruttura. Se la composizione del treno viene modificata durante il percorso del treno, l'IF che effettua la modifica deve inviare un messaggio aggiornato all'IFR, che ne informa tutti i soggetti interessati.



La definizione della struttura obbligatoria del messaggio Composizione del treno e gli elementi da rispettare figurano nel documento «STI TAF — allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio» elencato nell'appendice I.

Gli elementi minimi che devono essere forniti per lo scambio di messaggi tra IF e GI per la composizione dei treni sono definiti al paragrafo 4.2.2.7.2 della decisione 2012/757/UE (STI OPE).».

Pagina 456, allegato, sezione 4.2.4.1., primo, secondo, terzo e quarto capoverso:

anziché: «Questo parametro fondamentale indica le informazioni e le previsioni sulla circolazione dei treni. Deve prescrivere come vanno gestiti il dialogo tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, allo scopo di scambiare informazioni e previsioni sulla circolazione dei treni.

Questo parametro fondamentale indica il modo in cui il gestore dell'infrastruttura invia, al momento opportuno, le informazioni sulla marcia di un treno all'impresa ferroviaria e al gestore dell'infrastruttura successiva interessata dalla circolazione del treno.

Le informazioni sulla marcia del treno servono a fornire dettagli sullo stato attuale del treno in punti di segnalazione concordati.

Le previsioni sulla marcia dei treni vengono utilizzate per fornire informazioni sul tempo previsto in punti di previsione concordati. Questo messaggio viene inviato dal gestore dell'infrastruttura all'impresa ferroviaria e al gestore dell'infrastruttura vicina interessata dalla marcia del treno.»

leggasi: «Questo parametro fondamentale indica le informazioni e le previsioni sulla marcia dei treni. Deve prescrivere come vanno gestiti il dialogo tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, allo scopo di scambiare informazioni e previsioni sulla marcia dei treni.

Questo parametro fondamentale indica il modo in cui il gestore dell'infrastruttura invia, al momento opportuno, le informazioni sulla marcia di un treno all'impresa ferroviaria e al gestore dell'infrastruttura confinante successiva interessata dalla circolazione del treno.

Le informazioni sulla marcia del treno servono a fornire dettagli sullo stato attuale del treno in punti di segnalazione concordati contrattualmente.

Le previsioni sulla marcia dei treni vengono utilizzate per fornire informazioni sull'orario previsto in punti di previsione concordati contrattualmente. Questo messaggio viene inviato dal gestore dell'infrastruttura all'impresa ferroviaria e al gestore dell'infrastruttura confinante interessata dalla marcia del treno.».

Pagina 457, allegato, sezione 4.2.4.1., ultimo capoverso, prima frase:

anziché: «In base all'accordo contrattuale, l'IFR fornirà al cliente la previsione di marcia del treno e l'avviso di treno in marcia.»

leggasi: «In base all'accordo contrattuale, l'IFR fornirà al cliente la previsione di marcia del treno e le informazioni sulla marcia del treno.».

Pagina 457, allegato, sezione 4.2.4.2., secondo, terzo e quarto capoverso:

anziché: «Il messaggio, inoltre, deve essere trasmesso dal GI all'IF per gli altri punti di segnalazione indicati nei contratti tra IF e GI (ad esempio per i punti di manipolazione o la stazione).

Una previsione di marcia del treno può essere inviata anche prima che il treno inizi a circolare. Per ritardi supplementari che si verifichino tra due punti di segnalazione, deve essere definita contrattualmente una soglia tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura a cui deve essere inviata una previsione iniziale o nuova. Se il ritardo non è noto, il gestore dell'infrastruttura invia un «messaggio di perturbazione del servizio» (cfr. paragrafo 4.2.5 Informazioni di perturbazione del servizio).

Il messaggio di previsione di marcia del treno deve indicare il tempo previsto per il punto di previsione concordato.»

leggasi: «Il messaggio, inoltre, deve essere trasmesso dal GI all'IF per gli altri punti di segnalazione indicati nei contratti tra IF e GI (ad esempio per i punti di movimentazione o la stazione).



Una previsione di marcia del treno può essere inviata anche prima che il treno inizi a circolare. Per ritardi supplementari che si verificano tra due punti di segnalazione, deve essere definita contrattualmente una soglia tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura per cui deve essere inviata una previsione iniziale o nuova. Se il ritardo non è noto, il gestore dell'infrastruttura invia un «messaggio di perturbazione del servizio» (cfr. paragrafo 4.2.5 Informazioni di perturbazione del servizio).

Il messaggio di previsione di marcia del treno deve indicare l'orario previsto per il punto di previsione concordato.».

Pagina 457, allegato, sezione 4.2.4.3., primo e secondo capoverso:

anziché: «Il messaggio deve essere trasmesso dal GI all'IF che fa circolare il treno:

- alla partenza da ogni punto di partenza, all'arrivo a destinazione;
- all'arrivo e alla partenza da ogni punto di trasferimento, punto di interscambio e in tutti i punti di segnalazione definiti nel contratto (ad esempio i punti di manipolazione).

Se è indicata la causa del ritardo (prima ipotesi), esso deve essere inviato in un apposito messaggio Causa del ritardo del treno.»

leggasi: «Il messaggio deve essere trasmesso dal GI all'IF che fa circolare il treno:

- alla partenza dal punto di partenza, all'arrivo a destinazione;
- all'arrivo e alla partenza nei punti di trasferimento, nei punti di interscambio e nei punti di segnalazione definiti nel contratto (ad esempio i punti di movimentazione).

Se è indicata la causa del ritardo (prima ipotesi), essa deve essere inviata in un apposito messaggio Causa del ritardo del treno.».

Pagina 458, allegato, sezione 4.2.6.1., secondo capoverso:

anziché: «Lo scambio di informazioni sui carri o sulle unità intermodali e il loro aggiornamento avvengono essenzialmente attraverso i «piani di inoltro» e i «movimenti dei carri» (paragrafo 4.2.11.2: Altre banche dati).»

leggasi: «Lo scambio di informazioni sui carri o sulle unità intermodali e il loro aggiornamento avvengono essenzialmente attraverso la conservazione dei «piani di viaggio» e dei «movimenti dei carri» (paragrafo 4.2.11.2: Altre banche dati).».

Pagina 458, allegato, sezione 4.2.6.1., quarto capoverso, terza frase:

anziché: «Ad esempio, per alcuni carri o unità intermodali il TETA relativo a un punto di interscambio può essere l'orario previsto di interscambio (ETI).»

leggasi: «Ad esempio, il TETA relativo a un punto di interscambio può essere l'orario previsto di interscambio (ETI) per alcuni carri o unità intermodali.».

Pagina 458, allegato, sezione 4.2.6.2., secondo capoverso:

anziché: «Per i punti di interscambio o per altri punti di segnalazione precisati della traccia oraria concordata, l'IF deve calcolare per l'IF successiva della catena di spedizione l'orario previsto di interscambio (ETI) per i carri e/o le unità intermodali.»

leggasi: «Per i punti di interscambio o per altri punti di segnalazione precisati della traccia oraria concordata, l'IF deve calcolare per l'IF successiva della catena di trasporto della spedizione, l'orario previsto di interscambio (ETI) per i carri e/o le unità intermodali.».

Pagina 458, allegato, sezione 4.2.6.2., terzo capoverso, prima frase:

anziché: «Poiché un'IF può avere in uno stesso treno più carri impegnati in percorsi diversi e con IFR diverse, il punto di interscambio per il calcolo dell'ETI può essere diverso per i vari carri.»

leggasi: «Poiché un'IF può avere in uno stesso treno carri impegnati in percorsi diversi e con IFR diverse, il punto di interscambio per il calcolo dell'ETI può essere diverso per i vari carri.».



Pagina 458, allegato, sezione 4.2.6.2., quarto capoverso:

anziché: «Sulla base dell'ETI comunicato dall'IF precedente, l'IF successiva calcola l'ETI relativo al carro per il punto di interscambio successivo. Questa procedura viene applicata ogni volta che un'IF subentra a un'altra IF. Quando l'ultima IF (IF n) della catena di trasporto del carro riceve l'ETI dall'IF precedente (IF n-1) per l'interscambio del carro tra IF n-1 e IF n, l'ultima IF (IF n) deve calcolare l'orario previsto di arrivo alla destinazione finale, allo scopo di organizzare la dislocazione dei carri in base alle richieste di carri e agli impegni assunti dall'IFR nei confronti del cliente. Questo orario è l'ETA relativo al carro; deve essere inviato all'IFR e conservato in forma elettronica insieme ai dati sui movimenti del carro. L'IFR deve fornire i dati di sua pertinenza al cliente, conformemente a quanto stabilito nel contratto.»

leggasi: «Sulla base dell'ETI comunicato dall'IF precedente, l'IF successiva calcola per la propria parte l'ETI relativo al carro per il punto di interscambio successivo. Questa procedura viene applicata ogni volta che un'IF subentra a un'altra IF. Quando l'ultima IF (ad esempio IF n) della catena di trasporto del carro riceve l'ETI dall'IF precedente (IF n-1) per l'interscambio del carro tra IF n-1 e IF n, l'ultima IF (IF n) deve calcolare l'orario previsto di arrivo alla destinazione finale, allo scopo di organizzare la dislocazione dei carri in base alle richieste di carico e agli impegni assunti dall'IFR nei confronti del cliente. Questo orario è l'ETA relativo al carro; deve essere inviato all'IFR e conservato in forma elettronica insieme ai dati sui movimenti del carro. L'IFR deve fornire i dati di sua pertinenza al cliente, conformemente a quanto stabilito nel contratto.»

Pagina 459, allegato, sezione 4.2.6.2., settimo capoverso, prima frase:

anziché: «Gli scostamenti rispetto all'ETA comunicato al cliente devono essere trattati secondo gli accordi contrattuali e possono dare avvio ad un processo di gestione dell'allerta da parte dell'IFR.»

leggasi: «Gli scostamenti dell'ETA rispetto agli impegni assunti nei confronti del cliente devono essere trattati secondo gli accordi contrattuali e possono dare avvio ad un processo di gestione dell'allerta da parte dell'IFR.»

Pagina 459, allegato, sezione 4.2.6.2., ottavo capoverso, seconda frase:

anziché: «Le caratteristiche di questa richiesta di informazioni e della risposta dell'IF sono precisate più avanti.»

leggasi: «Le caratteristiche di questa richiesta di informazioni da parte dell'IFR e della risposta dell'IF sono precisate più avanti.»

Pagina 460, allegato, sezione 4.2.7.3., primo capoverso:

anziché: «L'IF deve comunicare all'IFR la data e l'ora effettive in cui il carro è stato prelevato dal luogo di partenza.»

leggasi: «L'IF deve comunicare all'IFR la data e l'orario effettivo in cui il carro è stato prelevato dal luogo di partenza.»

Pagina 460, allegato, sezione 4.2.7.4., prima frase:


anziché: «L'IF deve comunicare all'IFR che il carro è giunto presso il proprio piazzale. Il messaggio può corrispondere a un «Avviso di treno in marcia» descritto al paragrafo 4.2.4 (Previsione di marcia del treno).»

leggasi: «L'IF deve comunicare all'IFR che il carro è giunto presso il proprio piazzale. Il messaggio può corrispondere a un messaggio di «Avviso di treno in marcia» descritto al paragrafo 4.2.4 (Previsione di marcia del treno).»

Pagina 460, allegato, sezione 4.2.7.5., prima frase:

anziché: «L'IF deve comunicare all'IFR che il carro ha lasciato il proprio piazzale. Il messaggio può corrispondere a un «Avviso di treno in marcia» descritto al paragrafo 4.2.4 (Previsione di marcia del treno).»

leggasi: «L'IF deve comunicare all'IFR che il carro ha lasciato il proprio piazzale. Il messaggio può corrispondere a un messaggio di «Avviso di treno in marcia» descritto al paragrafo 4.2.4 (Previsione di marcia del treno).»



Pagina 460, allegato, sezione 4.2.7.6., primo capoverso:

anziché: «Si tratta del messaggio con cui l'IF comunica all'IFR il verificarsi di un imprevisto che potrebbe avere ripercussioni sull'ETI/ETA o che richiede un intervento. Nella maggior parte dei casi, il messaggio rende necessario il calcolo di un nuovo ETI/ETA. Se l'IFR decide che deve essere calcolato un nuovo ETI/ETA, invia un messaggio all'IF da cui ha avuto origine questo messaggio, unendo la richiesta di un nuovo ETI/ETA (Imprevisti del carro — Richiesta di nuovo ETI/ETA). Il nuovo ETI/ETA deve essere calcolato secondo la procedura di cui al paragrafo 4.2.6 (ETI/ETA della spedizione).»

leggasi: «L'IF deve comunicare all'IFR il verificarsi di un imprevisto che potrebbe avere ripercussioni sull'ETI/ETA o che richiede un intervento aggiuntivo. Nella maggior parte dei casi, il messaggio rende necessario il calcolo di un nuovo ETI/ETA. Se l'IFR decide che deve essere calcolato un nuovo ETI/ETA, invia un messaggio di risposta all'IF da cui ha avuto origine questo messaggio, unendo l'indicazione «richiesta di ETI/ETA» (messaggio Imprevisti del carro — Richiesta di nuovo ETI/ETA). Il calcolo del nuovo ETI/ETA deve essere calcolato secondo la procedura di cui al paragrafo 4.2.6 (ETI/ETA della spedizione).»

Pagina 460, allegato, sezione 4.2.7.8., secondo capoverso:

anziché: «Osservazioni: in caso di accesso libero, i movimenti del carro costituiscono un processo interno all'IF (IFR). Tuttavia, l'IF deve ugualmente eseguire tutti i calcoli e conservare tutti i dati, in quanto avendo stipulato un contratto e assunto impegni nei confronti del cliente essa opera in qualità di IFR.»

leggasi: «Osservazioni: in caso di accesso libero, i movimenti del carro costituiscono un processo interno all'IF (IFR). Tuttavia, l'IF deve eseguire tutti i calcoli e conservare tutti i dati, in quanto avendo stipulato un contratto e assunto impegni nei confronti del cliente essa opera in qualità di IFR.»

Pagina 460, allegato, sezione 4.2.8.1., primo capoverso, seconda frase:

anziché: «Ad ogni interscambio, la nuova IF deve calcolare l'ETI e seguire la procedura descritta al paragrafo 4.2.6 (ETI/ETA della spedizione).»

leggasi: «Inoltre comandano alla nuova IF di calcolare l'ETI e seguire la procedura descritta al paragrafo 4.2.6 (ETI/ETA della spedizione).»

Pagina 461, allegato, sezione 4.2.8.1., secondo capoverso, frase introduttiva:

anziché: «I messaggi che devono essere utilizzati sono i seguenti:»

leggasi: «I messaggi che devono essere scambiati sono i seguenti:»

Pagina 461, allegato, sezione 4.2.8.1., quinto capoverso, seconda frase:

anziché: «Nei punti di manipolazione non vi è alcun passaggio di responsabilità in relazione ai carri, quindi non occorre uno specifico scambio di messaggi.»

leggasi: «Nei punti di movimentazione non vi è alcun passaggio di responsabilità in relazione ai carri, quindi non occorre uno specifico scambio di messaggi.»

Pagina 461, allegato, sezione 4.2.8.2., per intero:

anziché: «Si tratta del messaggio con cui un'impresa ferroviaria (IF 1) chiede all'impresa ferroviaria che le succede nella catena di trasporto (IF 2) se accetta la responsabilità relativa al carro. Con il messaggio Avviso di interscambio carro/sottoinsieme, l'IF 2 informa il GI di aver accettato la responsabilità. La definizione della struttura obbligatoria del Messaggio Avviso di interscambio carro e gli elementi da rispettare figurano nel documento «STI ATTM — allegato D.2: Appendice F — STI ATTM Modello dati e messaggio» elencato nell'appendice I.»

leggasi: «Con il messaggio «Avviso di interscambio carro» un'impresa ferroviaria (IF 1) chiede all'impresa ferroviaria che le succede nella catena di trasporto (IF 2) se accetta la responsabilità relativa al carro. Con il messaggio Avviso di interscambio carro/sottoinsieme, l'IF 2 informa il GI di aver accettato la responsabilità. La definizione della struttura obbligatoria del messaggio Avviso di interscambio carro e gli elementi da rispettare figurano nel documento «STI TAF — allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio» elencato nell'appendice I.»



Pagina 461, allegato, sezione 4.2.8.3., per intero:

anziché: «Messaggio Avviso di interscambio carro/sottinsieme

Si tratta del messaggio con cui l'IF 2 comunica al GI di aver assunto la responsabilità relativa a un determinato carro. La definizione della struttura obbligatoria del Messaggio Avviso di interscambio carro/sottinsieme e gli elementi da rispettare figurano nel documento «STI ATTM — allegato D.2: Appendice F — STI ATTM Modello dati e messaggio nell'allegato I.»

leggasi: «Messaggio Avviso di interscambio carro/sottinsieme

Con il messaggio «Avviso di interscambio carro/sottinsieme» l'IF 2 comunica al GI di aver assunto la responsabilità relativa a un determinato carro. La definizione della struttura obbligatoria del messaggio Avviso di interscambio carro/sottinsieme e gli elementi da rispettare figurano nel documento «STI TAF — allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio nell'allegato I.».

Pagina 461, allegato, sezione 4.2.8.4., prima frase:

anziché: «Con questo messaggio l'IF 2 comunica all'IF 1 che accetta la responsabilità relativa al carro.»

leggasi: «Con il messaggio «Carro ricevuto all'interscambio» l'IF 2 comunica all'IF 1 che accetta la responsabilità relativa al carro.».

Pagina 461, allegato, sezione 4.2.8.5., prima frase:

anziché: «Si tratta del messaggio con cui l'IF 2 comunica all'IF 1 di non essere disposta ad assumere la responsabilità relativa al carro.»

leggasi: «Con il messaggio «Carro rifiutato all'interscambio» l'IF 2 comunica all'IF 1 di non essere disposta ad assumere la responsabilità relativa al carro.».

Pagina 462, allegato, sezione 4.2.10.1., per intero:

anziché: «I dati sull'infrastruttura (prospetti informativi della rete e avvisi di restrizione dell'infrastruttura) e i dati sul materiale rotabile (contenuto delle banche dati di riferimento sul materiale rotabile e della banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali) sono i più importanti ai fini della circolazione dei treni merci sulla rete europea. Insieme, essi permettono di valutare la compatibilità del materiale rotabile con l'infrastruttura, contribuiscono ad evitare ripetizioni nell'immissione dei dati (con vantaggi evidenti sul piano della qualità) e offrono un quadro chiaro di tutti gli impianti e le installazioni disponibili in qualsiasi momento, creando così le condizioni per decisioni rapide in fase di esercizio.»

leggasi: «I dati sull'infrastruttura (prospetti informativi della rete e avvisi di restrizione dell'infrastruttura) e i dati sul materiale rotabile (contenuti nelle banche dati di riferimento sul materiale rotabile e nella banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali) sono i più importanti ai fini della circolazione dei treni merci sulla rete europea. Insieme, essi permettono di valutare la compatibilità del materiale rotabile con l'infrastruttura, contribuiscono ad evitare ripetizioni nell'immissione dei dati (con vantaggi evidenti sul piano della qualità) e offrono un quadro chiaro di tutti gli impianti e le installazioni disponibili in qualsiasi momento per decisioni rapide in fase di esercizio.».


Pagina 462, allegato, sezione 4.2.10.2., primo capoverso:

anziché: «Ciascun titolare di materiale rotabile è tenuto a conservare i dati sul materiale rotabile in una banca dati di riferimento sul materiale rotabile.»

leggasi: «Ciascun detentore di materiale rotabile è tenuto a conservare i dati sul materiale rotabile in una banca dati di riferimento sul materiale rotabile.».

Pagina 462, allegato, sezione 4.2.10.2., quarto capoverso, primo trattino:

anziché: «Dati amministrativi, che si riferiscono a certificazioni e immatricolazioni, ad esempio il riferimento al fascicolo di immatricolazione CE, i dati identificativi dell'organismo notificato ecc.; possono comprendere anche dati storici relativi alla proprietà, alla locazione ecc. Inoltre, in conformità al regolamento UE, 445/2011, articolo 5, i titolari di carri possono conservare il numero di identificazione del certificato SRM nelle singole banche dati di riferimento. Occorre tenere conto dei seguenti passaggi:»



leggasi: «Dati amministrativi, che si riferiscono a certificazioni e immatricolazioni, ad esempio il riferimento al fascicolo di immatricolazione CE, i dati identificativi dell'organismo notificato ecc.; possono comprendere anche dati storici relativi alla proprietà, alla locazione ecc. Inoltre, in conformità al regolamento (UE) n. 445/2011, articolo 5, i detentori di carri possono conservare il numero di identificazione del certificato ECM nelle singole banche dati di riferimento sul materiale rotabile. Occorre tenere conto dei seguenti passaggi:».

Pagina 462, allegato, sezione 4.2.10.2., quarto capoverso, ultima frase:

anziché: «Il titolare è tenuto a garantire la disponibilità di questi dati e ad accertarsi che le procedure a cui essi si riferiscono siano state esperite.»

leggasi: «Il detentore è tenuto a garantire la disponibilità di questi dati e ad accertarsi che le procedure a cui essi si riferiscono siano state esperite.».

Pagina 462, allegato, sezione 4.2.10.2., quarto capoverso, secondo trattino:

anziché: «Dati di progetto, che riguardano tutti gli elementi (fisici) costitutivi del materiale rotabile e comprendono le caratteristiche ambientali, nonché tutte le informazioni che si prevede rimarranno valide per tutta la vita di esercizio del materiale rotabile. Nei dati di progetto può essere compresa la cronologia delle principali modifiche, dei principali interventi di manutenzione, revisione ecc.»

leggasi: «Dati di progetto, che riguardano tutti gli elementi (fisici) costitutivi del materiale rotabile, incluse le caratteristiche ambientali, nonché tutte le informazioni che si prevede rimarranno valide per tutta la vita operativa del materiale rotabile. Nei dati di progetto può essere compresa la cronologia delle principali modifiche, dei principali interventi di manutenzione, revisione ecc.».

Pagina 463, allegato, sezione 4.2.10.3., primo capoverso:

anziché: «Oltre ai dati di riferimento sul materiale rotabile, i dati più importanti ai fini dell'esercizio sono quelli che indicano lo stato effettivo dei rotabili.»

leggasi: «Oltre ai dati di riferimento sul materiale rotabile, i dati più importanti ai fini dell'esercizio sono quelli che indicano lo stato effettivo del materiale rotabile.».

Pagina 463, allegato, sezione 4.2.10.3., terzo capoverso:

anziché: «Per l'uso dei dati operativi del materiale rotabile, occorre tener conto di tre soggetti diversi, che corrispondono alle diverse figure sotto la cui responsabilità sono posti i rotabili durante il trasporto:»

leggasi: «Per l'uso dei dati operativi del materiale rotabile, occorre tener conto di tre soggetti diversi, prendendo in considerazione le diverse figure sotto la cui responsabilità sono posti i rotabili durante il trasporto:».

Pagina 463, allegato, sezione 4.2.10.3., terzo capoverso, secondo trattino:

anziché: «titolare del materiale rotabile,»

leggasi: «detentore del materiale rotabile,».

Pagina 463, allegato, sezione 4.2.11.1., terzo capoverso:

anziché: «Archivi conservati e amministrati a livello locale:»

leggasi: «Archivi conservati e amministrati a livello centrale:».

Pagina 463, allegato, sezione 4.2.11.2., primo capoverso, seconda frase:

anziché: «I soggetti autorizzati, quali i titolari e i gestori dei parchi rotabili, devono poter accedere ai dati pertinenti per esercitare le proprie funzioni, in conformità agli accordi bilaterali.»

leggasi: «I soggetti autorizzati, quali i detentori e i gestori dei parchi rotabili, devono poter accedere ai dati pertinenti per esercitare le proprie funzioni, in conformità agli accordi bilaterali.».



Pagina 463, allegato, sezione 4.2.11.2., primo capoverso, secondo trattino:

anziché: «Banca dati dei piani di inoltro dei carri/unità intermodali.»

leggasi: «Banca dati dei piani di viaggio dei carri/unità intermodali.»

Pagina 464, allegato, sezione 4.2.11.2., paragrafo «Banche dati dei piani di inoltro dei carri», titolo:

anziché: «Banche dati dei piani di inoltro dei carri»

leggasi: «Banche dati dei piani di viaggio dei carri».

Pagina 464, allegato, sezione 4.2.11.2., paragrafo «Banche dati dei piani di inoltro dei carri», primo capoverso:

anziché: «I treni possono essere composti da carri di clienti diversi. Per ciascun carro, l'IF responsabile (IF che opera in qualità di integratore del servizio) deve creare e aggiornare un piano di inoltro che corrisponde (a livello di treno) al percorso della traccia oraria. Se viene definita una nuova traccia oraria per il treno — per esempio a causa di un'interruzione del servizio — è necessario rivedere il piano di inoltro dei carri in composizione al treno. Il piano di inoltro viene creato al ricevimento della lettera di vettura inviata dal cliente.»

leggasi: «I treni possono essere composti da carri di clienti diversi. Per ciascun carro, l'IF responsabile (IF che opera in qualità di integratore del servizio) deve creare e aggiornare un piano di viaggio che corrisponde (a livello di treno) alla traccia oraria del treno. Se viene definita una nuova traccia oraria per il treno — per esempio a causa di un'interruzione del servizio — è necessario rivedere il piano di viaggio dei carri interessati. L'orario di creazione del piano di viaggio è quello di ricevimento della lettera di vettura inviata dal cliente.»

Pagina 464, allegato, sezione 4.2.11.2., paragrafo «Banche dati dei piani di inoltro dei carri», secondo capoverso, prima frase:

anziché: «I piani di inoltro dei carri devono essere conservati da ciascuna IFR in una banca dati.»

leggasi: «I piani di viaggio dei carri devono essere conservati da ciascuna IFR in una banca dati.»

Pagina 466, allegato, sezione 4.2.11.3., punto 18:

anziché: «Gli archivi e le banche dati soddisfano in modo efficiente in termini di costi le richieste d'informazioni necessarie al buon funzionamento di tutti i movimenti di treni e di carri a cui fanno riferimento le disposizioni della presente STI.»

leggasi: «Gli archivi di riferimento e le banche dati soddisfano in modo efficiente in termini di costi le richieste necessarie al buon funzionamento di tutti i movimenti di treni e di carri a cui fanno riferimento le disposizioni della presente STI.»

Pagina 466, allegato, sezione 4.2.11.3., paragrafo «Osservazioni», primo capoverso:

anziché: «I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti da un sistema per la gestione di database (DBMS) di tipo standard.»

leggasi: «I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti da un sistema per la gestione di database (Database Management System — DBMS) di tipo standard.»

Pagina 467, allegato, sezione 4.2.12.2., terzo capoverso, seconda frase:

anziché: «Non si rende quindi necessaria una rete VPN, che per le sue dimensioni comporterebbe una notevole complessità e costi elevati; in questo modo si eviteranno i problemi legati alla ripartizione di competenze e proprietà.»

leggasi: «Non si rende quindi necessaria una rete VPN (l'amministrazione id una rete VPN estesa sarebbe complessa e costosa da gestire); in questo modo si eviteranno i problemi legati alla ripartizione di competenze e proprietà.»



Pagina 467, allegato, sezione 4.2.12.2., quinto capoverso:

anziché: «La rete pubblica Internet permette di installare un modello ibrido peer-to-peer con un'interfaccia comune in ogni nodo e un organismo di certificazione centrale.»

leggasi: «La rete pubblica Internet permette di installare un modello ibrido peer-to-peer con un'interfaccia comune in ogni nodo di un operatore e un'autorità di certificazione centrale.»

Pagina 467, allegato, sezione 4.2.12.4., seconda frase:

anziché: «È più facile raggiungere un livello più elevato di sicurezza se ogni soggetto assume la responsabilità del proprio paio di chiavi, per quanto ciò esiga un alto livello di integrità del repository centrale (il server di chiavi).»

leggasi: «È più facile raggiungere un livello più elevato di sicurezza se ogni soggetto assume la responsabilità del proprio paio di chiavi, per quanto ciò esiga un alto livello di integrità del deposito (repository) centrale (il server di chiavi).»

Pagina 467, allegato, sezione 4.2.12.5, primo capoverso, frase introduttiva:

anziché: «Il repository centrale deve essere in grado di trattare:»,

leggasi: «Il deposito (repository) centrale deve essere in grado di trattare:».

Pagina 468, allegato, sezione 4.2.12.6, terzo capoverso:

anziché: «Ogni istanza dell'interfaccia comune avrà accesso a tutti i dati richiesti in base alla STI e detenuti da ciascun titolare dei carri, IFR, IF, GI ecc., indipendentemente dal fatto che le banche dati corrispondenti siano centralizzate o individuali (cfr. anche documento «STI ATTM — allegato A.5, Dati e diagrammi di sequenza dei messaggi STI ATTM», paragrafo 1.6, elencato nell'appendice I).»,

leggasi: «Ogni istanza dell'interfaccia comune avrà accesso a tutti i dati richiesti in base alla STI e detenuti da ciascun detentore dei carri, IFR, IF, GI ecc., indipendentemente dal fatto che le banche dati corrispondenti siano centralizzate o individuali (cfr. anche documento «STI TAF — allegato A.5, Dati e diagrammi di sequenza dei messaggi STI TAF», paragrafo 1.6, elencato nell'appendice I).».

Pagina 471, allegato, sezione 4.7., per intero:**anziché:** «**Requisiti di igiene e sicurezza sul lavoro**

I requisiti di igiene e sicurezza sul lavoro relativi al personale necessario per l'esercizio e la manutenzione del sottosistema in oggetto (il cui campo d'applicazione è precisato al paragrafo 1.1) e per l'applicazione della STI sono indicati di seguito:

non sono previsti altri requisiti in aggiunta alle norme nazionali ed europee vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.»

leggasi: «**Condizioni di salute e sicurezza**

Le condizioni di salute e sicurezza del personale necessario per l'esercizio e la manutenzione del sottosistema in oggetto (il cui campo d'applicazione è precisato al paragrafo 1.1) e per l'applicazione della STI sono indicati di seguito:

Non sono previsti altri requisiti in aggiunta alle norme nazionali ed europee vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Pagina 473, allegato, sezione 6.1.3., quinto capoverso, primo trattino:

anziché: «il repository centrale contiene anche dati sugli organismi di certificazione (PKI Open CA). Tali dati sono sostanzialmente l'espressione fisica di un atto amministrativo. L'inserimento di dati errati diventa subito evidente. Non occorre una procedura di valutazione.»

leggasi: «il deposito centrale contiene anche l'autorità di certificazione (PKI Open CA). Tali dati sono sostanzialmente l'espressione fisica di un atto amministrativo. L'inserimento di dati errati diventa subito evidente. Non occorre una procedura di valutazione.».



Pagina 473, allegato, sezione 6.1.3., quinto capoverso, terzo trattino:

anziché: «Per ridurre i tempi di risposta e il carico a cui è sottoposto il repository, l'interfaccia comune nel nodo di ciascun soggetto contiene in genere un'immagine speculare («mirror») del repository centrale. Deve essere sempre garantita la concordanza tra la versione dei dati contenuta nel repository centrale e quella contenuta nell'interfaccia comune. L'aggiornamento dei dati, quindi, deve essere effettuato a livello centrale e le nuove versioni devono essere scaricate dal repository centrale. Non occorre una procedura di valutazione»

leggasi: «Per ridurre i tempi di risposta e il carico a cui è sottoposto il deposito, l'interfaccia comune nel nodo di ciascun soggetto contiene in genere un'immagine speculare («mirror») locale del deposito centrale. Deve essere sempre garantita la concordanza tra la versione dei dati contenuta nel deposito centrale e quella contenuta nell'interfaccia comune. L'aggiornamento dei dati, quindi, deve essere effettuato a livello centrale e le nuove versioni devono essere scaricate dal deposito centrale. Non occorre una procedura di valutazione».

Pagina 473, allegato, sezione 7.1.1., secondo capoverso, primo trattino:

anziché: «fase uno: specifiche tecniche dettagliate e piano generale;»

leggasi: «fase uno: specifiche IT dettagliate e piano generale;».

Pagina 473, allegato, sezione 7.1.2., titolo:

anziché: «Fase uno — specifiche tecniche dettagliate e piano generale»

leggasi: «Fase uno — specifiche IT dettagliate e piano generale».

Pagina 473, allegato, sezione 7.1.2., secondo capoverso:

anziché: «Il piano generale obbligatorio, dalla definizione concettuale alla consegna del sistema informatico, che si fonda sul piano strategico europeo di attuazione (PSEA) elaborato dal settore ferroviario, include gli elementi basilari dell'architettura del sistema e individua le principali attività da svolgere.»

leggasi: «Il piano generale obbligatorio, dalla definizione concettuale alla consegna del sistema informatico, che si fonda sul piano strategico europeo di realizzazione (SEDP — Strategic European Deployment Plan) elaborato dal settore ferroviario, include gli elementi basilari dell'architettura del sistema e individua le principali attività da svolgere.».

Pagina 473, allegato, sezione 7.1.3., per intero:

anziché: «Fasi 2 e 3 — Sviluppo e diffusione

Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i titolari dei carri sviluppano e diffondono il sistema informatico ATTM in conformità delle disposizioni del presente paragrafo.»

leggasi: «Fasi 2 e 3 — Sviluppo e realizzazione

Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i detentori dei carri sviluppano e realizzano il sistema informatico TAF in conformità delle disposizioni del presente paragrafo.».

Pagina 473, allegato, sezione 7.1.4., primo capoverso:

anziché: «Lo sviluppo e l'attuazione avvengono nell'ambito di una struttura di governance in cui intervengono i soggetti indicati qui di seguito.»

leggasi: «Lo sviluppo e la realizzazione avvengono nell'ambito di una struttura di governance in cui intervengono i soggetti indicati qui di seguito.».

Pagina 474, allegato, sezione 7.1.4., paragrafo «Parti interessate», primo capoverso:

anziché: «Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i titolari dei carri istituiscono una struttura efficiente di governance del progetto per far sì che il sistema ATTM sia sviluppato e diffuso in modo efficiente.»

leggasi: «Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i detentori dei carri istituiscono una struttura efficiente di governance del progetto per far sì che il sistema TAF sia sviluppato e realizzato in modo efficiente.».



Pagina 474, allegato, sezione 7.1.4., paragrafo «Organismi rappresentativi», quarto trattino:

anziché: «assicurano che le informazioni riguardanti le singole parti interessate siano trasmesse in modo efficace al comitato direttivo, affinché gli interessi delle parti interessate siano presi in debita considerazione all'atto di decidere in merito allo sviluppo e alla diffusione delle ATTM.»

leggasi: «assicurano che le informazioni riguardanti le singole parti interessate siano trasmesse in modo efficace al comitato direttivo, affinché gli interessi delle parti interessate siano presi in debita considerazione all'atto di decidere in merito allo sviluppo e alla realizzazione delle TAF.»

Pagina 474, allegato, sezione 7.1.4., paragrafo «Organismi rappresentativi», quinto trattino:

anziché: «assicurano che le informazioni riguardanti il comitato direttivo siano trasmesse in modo efficace alle singole parti interessate, affinché queste ultime siano debitamente informate circa le decisioni in merito allo sviluppo e alla diffusione delle ATTM.»

leggasi: «assicurano che le informazioni riguardanti il comitato direttivo siano trasmesse in modo efficace alle singole parti interessate, affinché queste ultime siano debitamente informate circa le decisioni in merito allo sviluppo e alla realizzazione delle TAF.»

Pagina 475, allegato, sezione 7.2.1., primo capoverso, quarto trattino:

anziché: «politica per la gestione del cambiamento, la messa a disposizione, la migrazione e l'abbandono della soluzione precedente.»

leggasi: «politica per la gestione, la messa a disposizione, la migrazione e l'introduzione delle modifiche.»

Pagina 475, allegato, sezione 7.2.1., secondo capoverso, prima frase:

anziché: «Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia ferroviaria europea, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dalle autorità nazionali di sicurezza.»

leggasi: «Il comitato per il controllo delle modifiche (CCB — Change Control Board) è composto dall'Agenzia ferroviaria europea, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dalle autorità nazionali di sicurezza.»

Pagina 476, appendice I, tabella, punto 2, terza colonna:

anziché: «STI ATTM — allegato D.2: Appendice A (piano di inoltro carro/unità di carico intermodali)»

leggasi: «STI TAF — allegato D.2: Appendice A (piano di viaggio carro/unità di carico intermodali)».

Pagina 477, appendice II, tabella, quinta riga, prima colonna:

anziché: «Treno blocco»

leggasi: «Treno a composizione bloccata».

Pagina 477, appendice II, tabella, settima riga, seconda colonna:

anziché: «Certification Authority — autorità di certificazione»

leggasi: «Autorità di certificazione (Certification Authority)».

Pagina 478, appendice II, tabella, quarta riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese Commercially Off the Shelf, prodotto esistente in commercio.»

leggasi: «Prodotto esistente in commercio (Commercially Off the Shelf)».



Pagina 478, appendice II, tabella, undicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Estimated Time of Arrival*. Orario previsto di arrivo dei carri presso il cliente.»

leggasi: «Orario previsto di arrivo dei carri presso il cliente (*Estimated Time of Arrival*).».

Pagina 478, appendice II, tabella, dodicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Estimated Time of Handover*. Orario previsto di trasferimento di un treno da un GI a un altro.»

leggasi: «Orario previsto di trasferimento di un treno da un GI a un altro (*Estimated Time of Handover*).».

Pagina 478, appendice II, tabella, tredicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Estimated Time of Interchange*. Orario previsto di interscambio di carri da un'IF a un'altra.»

leggasi: «Orario previsto di interscambio di carri da un'IF a un'altra (*Estimated Time of Interchange*).».

Pagina 478, appendice II, tabella, quindicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *File Transfer Protocol*.

Protocollo che consente il trasferimento di file tra sistemi informatici; fa parte del protocollo di rete TCP/IP.»

leggasi: «*File Transfer Protocol*.

Protocollo che consente il trasferimento di file tra sistemi informatici; fa parte del protocollo di rete TCP/IP.».

Pagina 478, appendice II, tabella, diciassettesima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Gateway to Gateway Protocol*, protocollo «gateway to gateway».

Cfr. anche IP.»

leggasi: «Protocollo «gateway to gateway» (*Gateway to Gateway Protocol*).

Cfr. anche IP.».

Pagina 478, appendice II, tabella, diciottesima riga, seconda colonna:

anziché: «Peso (massa) totale prenotato/effettivo delle merci e dell'imballaggio, ad esclusione dell'unità del vettore.»

leggasi: «Peso (massa) totale prenotato/effettivo delle merci e dell'imballaggio, ad esclusione dell'equipaggiamento del vettore.».

Pagina 478, appendice II, tabella, diciannovesima riga, prima colonna:

anziché: «Punto di manipolazione»

leggasi: «Punto di movimentazione».

Pagina 479, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna:


anziché: «Persona fisica o giuridica designata come tale dal titolare/proprietario di un carro.»

leggasi: «Persona fisica o giuridica designata come tale dal detentore/proprietario di un carro.».

Pagina 479, appendice II, tabella, quinta riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Hypertext Transfer Protocol*, protocollo di trasferimento di ipertesti.»

leggasi: «Protocollo di trasferimento di ipertesti (*Hypertext Transfer Protocol*).».



Pagina 479, appendice II, tabella, sesta riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Internet Control Message Protocol*, protocollo di controllo dei messaggi Internet.»

leggasi: «Protocollo di controllo dei messaggi Internet (*Internet Control Message Protocol*).».

Pagina 479, appendice II, tabella, sesta riga, seconda colonna, secondo capoverso, seconda frase:

anziché: «A tal fine, l'ICMP utilizza il supporto di base dell'IP come se fosse un protocollo di livello superiore, anche se in realtà è parte integrante dell'IP e deve essere implementato in ogni modulo IP.»

leggasi: «A tal fine, viene utilizzato questo protocollo ICMP. L'ICMP utilizza il supporto di base dell'IP come se fosse un protocollo di livello superiore, anche se in realtà è parte integrante dell'IP e deve essere implementato in ogni modulo IP.».

Pagina 479, appendice II, tabella, settima riga, seconda colonna, terza frase:

anziché: «Se il gestore dell'infrastruttura non è indipendente da un'impresa ferroviaria sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di cui al capitolo IV, sezioni 2 e 3, sono svolte, rispettivamente, da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e da un organismo incaricato dell'assegnazione indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. (Direttiva 2012/34/CE [3]).»

leggasi: «Se il gestore dell'infrastruttura non è indipendente da un'impresa ferroviaria sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di cui al capitolo IV, sezioni 2 e 3, sono svolte, rispettivamente, da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e da un organismo incaricato dell'assegnazione indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. (Direttiva 2012/34/UE [3]).».

Pagina 479, appendice II, tabella, nona riga, seconda colonna, quarto trattino:

anziché: «trasferimento di informazioni tra proprietari/titolari di carri e gestori di treni.»

leggasi: «trasferimento di informazioni tra proprietari/detentori di carri e gestori di treni.».

Pagina 480, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna, seconda frase:

anziché: «Può trattarsi ad esempio di un punto di interscambio, trasferimento o manipolazione.»

leggasi: «Può trattarsi ad esempio di un punto di interscambio, trasferimento o movimentazione.».

Pagina 480, appendice II, tabella, quinta riga, seconda colonna, seconda frase:

anziché: «Si occupa di redigere i titoli di trasporto, di gestire la capacità sui treni blocco ecc.»

leggasi: «Si occupa di redigere i titoli di trasporto, di gestire la capacità sui treni a composizione bloccata ecc.».

Pagina 480, appendice II, tabella, undicesima riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Internet Protocol*, protocollo Internet.»

leggasi: «Protocollo Internet (*Internet Protocol*).».

Pagina 481, appendice II, tabella, seconda riga, prima colonna:

anziché: «Titolare»

leggasi: «Detentore.».

Pagina 481, appendice II, tabella, seconda riga, seconda colonna:

anziché: «Persona che, in qualità di titolare della proprietà o del diritto di disporre di un veicolo, sfrutta economicamente detto veicolo come mezzo di trasporto in maniera stabile ed è iscritto in tale veste al Registro del materiale rotabile.»



leggasi: «Persona che, in qualità di detentore della proprietà o del diritto di disporre di un veicolo, sfrutta economicamente detto veicolo come mezzo di trasporto in maniera stabile ed è iscritto in tale veste al Registro del materiale rotabile.»

Pagina 481, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna, prima frase:

anziché: «IF responsabile che organizza e gestisce la linea di trasporto in base al principio dell'attenzione per il cliente.»

leggasi: «IF responsabile che organizza e gestisce la linea di trasporto in base agli impegni assunti con il cliente.»

Pagina 481, appendice II, tabella, decima riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Network File System*, protocollo per file system distribuiti.»

leggasi: «Protocollo per file system distribuiti (*Network File System*).»

Pagina 481, appendice II, tabella, decima riga, seconda colonna, secondo capoverso, prima frase:

anziché: «Il protocollo NFS permette l'accesso remoto in modalità trasparente a file system condivisi su una rete.»

leggasi: «Il protocollo NFS permette l'accesso remoto in modalità trasparente a file system condivisi tra reti.»

Pagina 481, appendice II, tabella, dodicesima riga, seconda colonna, frase introduttiva:

anziché: «Forma di partenariato internazionale tra gestori dell'infrastruttura ferroviaria che mette a disposizione dei clienti un singolo interlocutore il quale si occupa di:»

leggasi: «Forma di partenariato internazionale tra gestori dell'infrastruttura ferroviaria che mette a disposizione dei clienti un singolo punto di contatto il quale si occupa di:»

Pagina 482, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Open Systems Interconnection*, interconnessione di sistemi aperti.»

leggasi: «Interconnessione di sistemi aperti (*Open Systems Interconnection*).»

Pagina 482, appendice II, tabella, quinta riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *One Stop Shop*, sportello unico»

leggasi: «Sportello unico (*One Stop Shop*).»

Pagina 482, appendice II, tabella, decima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Public Key Infrastructure*, infrastruttura a chiave pubblica.»

leggasi: «Infrastruttura a chiave pubblica (*Public Key Infrastructure*).»

Pagina 482, appendice II, tabella, quattordicesima riga, seconda colonna, prima frase:

anziché: «Delta tempo mancante all'orario programmato di partenza.»

leggasi: «Delta tempo prima dell'orario programmato di partenza.»

Pagina 482, appendice II, tabella, sedicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Procedura subordinata all'omologazione tecnica di un carro e a un contratto d'uso con un'IF che permette l'esercizio commerciale del carro.»

leggasi: «Procedura subordinata all'approvazione tecnica di un carro e a un contratto d'uso con un'IF che permette l'esercizio commerciale del carro.»



Pagina 483, appendice II, tabella, seconda riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Reliability, Availability, Maintainability, Safety*. Cfr. Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza.»

leggasi: «Cfr. Affidabilità, disponibilità, manutenibilità, sicurezza (*Reliability, Availability, Maintainability, Safety*).»

Pagina 483, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Reverse Address Resolution Protocol*, protocollo inverso per la risoluzione degli indirizzi.»

leggasi: «Protocollo inverso per la risoluzione degli indirizzi (*Reverse Address Resolution Protocol*).»

Pagina 483, appendice II, tabella, ottava riga, prima colonna:

anziché: «Repository»

leggasi: «Deposito».

Pagina 483, appendice II, tabella, ottava riga, seconda colonna:

anziché: «Un repository (deposito) è simile a un database e a un data dictionary, ma in genere comprende un ambiente globale per il sistema di gestione delle informazioni. Oltre alla descrizione delle strutture dei dati (vale a dire entità ed elementi), vi devono essere inclusi anche metadati di interesse per l'impresa, schermate di dati, report, programmi e sistemi. In genere comprende una serie interna di strumenti software, un DBMS, un metamodello, metadati popolati e programmi software dedicati al caricamento e al recupero per l'accesso ai dati del repository.»

leggasi: «Un deposito (repository) è simile a un database e a un data dictionary, ma in genere comprende un ambiente globale per il sistema di gestione delle informazioni. Oltre alla descrizione delle strutture dei dati (vale a dire entità ed elementi), vi devono essere inclusi anche metadati di interesse per l'impresa, schermate di dati, report, programmi e sistemi. In genere comprende una serie interna di strumenti software, un DBMS, un metamodello, metadati popolati e programmi software dedicati al caricamento e al recupero per l'accesso ai dati del deposito.»

Pagina 483, appendice II, tabella, dodicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Remote Procedure Call*, chiamata a procedura remota.

Le caratteristiche del protocollo RPC sono definite nella specifica RFC1831, versione 2.»

leggasi: «Chiamata a procedura remota (*Remote Procedure Call*)

Le caratteristiche del protocollo RPC sono definite nella specifica RFC1831, «Remote Procedure Call Protocol Specification» versione 2.»

Pagina 484, appendice II, tabella, sesta riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Simple Mail Transfer Protocol*, semplice protocollo per il trasferimento di posta.»

leggasi: «Semplice protocollo per il trasferimento di posta (*Simple Mail Transfer Protocol*).»

Pagina 484, appendice II, tabella, settima riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Simple Network Management Protocol*, semplice protocollo per la gestione di reti.»

leggasi: «Semplice protocollo per la gestione di reti (*Simple Network Management Protocol*).»

Pagina 484, appendice II, tabella, ottava riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Structured Query Language*, linguaggio strutturato di interrogazione.»

leggasi: «Linguaggio strutturato di interrogazione (*Structured Query Language*).»



Pagina 485, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna:

anziché: «Dall'inglese *Transmission Control Protocol*, protocollo per il controllo della trasmissione.»

leggasi: «Protocollo per il controllo della trasmissione (*Transmission Control Protocol*).».

Pagina 485, appendice II, tabella, sesta riga, seconda colonna:

anziché: «In inglese *tracing*. Attività che si effettua in risposta alla richiesta di individuare e ricostruire la storia del trasporto di un determinato carico, veicolo, unità, imballaggio o trasporto merci.»

leggasi: «*Tracing*. Attività che si effettua in risposta alla richiesta di individuare e ricostruire la storia del trasporto di un determinato carico, veicolo, attrezzatura, imballaggio o trasporto merci.».

Pagina 485, appendice II, tabella, settima riga, seconda colonna:

anziché: «In inglese *tracking*. Attività che consiste nel monitoraggio e nella registrazione continui della posizione e dello stato correnti di un determinato carico, veicolo, unità, imballaggio o trasporto merci.»

leggasi: «*Tracking*. Attività che consiste nel monitoraggio e nella registrazione continui della posizione e dello stato correnti di un determinato carico, veicolo, attrezzatura, imballaggio o trasporto merci.».

Pagina 485, appendice II, tabella, ottava riga, seconda colonna:

anziché: «Orario previsto di arrivo di un treno in un punto specifico, che può essere ad esempio un punto di trasferimento, un punto di interscambio o la destinazione del treno.»

leggasi: «*Train Estimated Time of Arrival*. Orario previsto di arrivo di un treno in un punto specifico, che può essere ad esempio un punto di trasferimento, un punto di interscambio o la destinazione del treno.».

Pagina 485, appendice II, tabella, dodicesima riga, seconda colonna:

anziché: «Trasferimento di unità di carico da un mezzo di trasporto a un altro.»

leggasi: «Trasferimento di unità di carico intermodali da un mezzo di trasporto a un altro.».

Pagina 485, appendice II, tabella, tredicesima riga, prima colonna:

anziché: «Piano di inoltro»

leggasi: «Piano di viaggio».

Pagina 486, appendice II, tabella, quarta riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *User Datagram Protocol*, protocollo datagramma utente.»

leggasi: «Protocollo datagramma utente (*User Datagram Protocol*).».

Pagina 486, appendice II, tabella, nona riga, seconda colonna:


anziché: «Carico composto da vari imballaggi singoli collocati su un unico pallet o uniti tra loro ad esempio attraverso cinghie in modo da formare una singola unità allo scopo di rendere più efficiente la manipolazione meccanica.»

leggasi: «Carico composto da vari imballaggi singoli collocati su un unico pallet o uniti tra loro ad esempio attraverso cinghie in modo da formare una singola unità allo scopo di rendere più efficiente la movimentazione meccanica.».

Pagina 486, appendice II, tabella, undicesima riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *Virtual Private Network*, rete privata virtuale.»

leggasi: «Rete privata virtuale (*Virtual Private Network*).».



Pagina 486, appendice II, tabella, tredicesima riga, prima colonna:

anziché: «Richiesta di carri»

leggasi: «Procedura di spedizione».

Pagina 487, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna, primo capoverso:

anziché: «Dall'inglese *External Data Representation*, rappresentazione di dati esterni.»

leggasi: «Rappresentazione di dati esterni (*External Data Representation*).».

Pagina 487, appendice II, tabella, terza riga, seconda colonna, terzo capoverso, penultima frase:

anziché: «Lo standard XDR si basa sull'assunto della portabilità dei byte (o ottetti — 8 bit di dati).»

leggasi: «Lo standard XDR si basa sull'assunto della portabilità dei byte (o ottetti — un byte è definito come 8 bit di dati).».

Pagina 487, appendice II, tabella, quarta riga, seconda colonna, prima frase:

anziché: «Dall'inglese *Extensible Mark-up Language-Remote Procedure Calling*, linguaggio di markup estensibile-chiamata a procedura remota.»

leggasi: «Linguaggio di markup estensibile-chiamata a procedura remota (*Extensible Mark-up Language-Remote Procedure Calling*).».

Pagina 487, appendice II, tabella, quinta riga, seconda colonna

anziché: «Dall'inglese *Extended Structured Query Language*, linguaggio strutturato di interrogazione esteso.»

leggasi: «Linguaggio strutturato di interrogazione esteso (*Extended Structured Query Language*).».

Pagina 488, appendice III, punto 1

anziché: «Agire da punto di contatto fra l'ERA, il comitato direttivo TAF/TAP e i soggetti ferroviari (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, titolari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti e associazioni pertinenti) nello Stato membro per assicurare che i soggetti ferroviari svolgano un ruolo attivo nelle TAF e TAP e siano a conoscenza degli sviluppi generali e delle decisioni del comitato direttivo.»

leggasi: «Agire da punto di contatto fra l'ERA, il comitato direttivo TAF/TAP e i soggetti ferroviari (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, detentori di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti, operatori intermodali, clienti del trasporto ferroviario merci e associazioni pertinenti) nello Stato membro per assicurare che i soggetti ferroviari svolgano un ruolo attivo nelle TAF e TAP e siano a conoscenza degli sviluppi generali e delle decisioni del comitato direttivo.».

Pagina 488, appendice III, punto 3:

anziché: «Operare in collegamento con il rappresentante dello Stato membro nel Comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria (RISC), assicurando che il membro del RISC sia informato delle questioni nazionali riguardanti le TAF/TAP prima di ogni riunione del comitato e che le decisioni del RISC riguardanti le TAF/TAP siano comunicate adeguatamente ai soggetti ferroviari interessati cui queste sono dirette.»

leggasi: «Operare in collegamento con il rappresentante dello Stato membro nel Comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria (RISC), assicurando che il membro del RISC sia informato delle questioni nazionali riguardanti le TAF/TAP prima di ogni riunione del RISC e che le decisioni del RISC riguardanti le TAF/TAP siano comunicate adeguatamente ai soggetti ferroviari interessati cui queste sono dirette.».



Pagina 488, appendice III, punto 4:

anziché: «Lo Stato membro assicura che tutte le imprese ferroviarie autorizzate e gli altri soggetti ferroviari (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, titolari di carri, gestori di stazioni, operatori intermodali, clienti del trasporto ferroviario merci e relative associazioni) siano contattate, ricevano i dati del punto di contatto nazionale e siano informate su come contattarlo, qualora ciò non sia già avvenuto.»


leggasi: «Lo Stato membro assicura che tutte le imprese ferroviarie con licenza e gli altri soggetti ferroviari (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, detentori di carri, gestori di stazioni, operatori intermodali, clienti del trasporto ferroviario merci e relative associazioni) siano contattate, ricevano i dati del punto di contatto nazionale e siano informate su come contattarlo, qualora ciò non sia già avvenuto.»

Pagina 488, appendice III, punto 7:

anziché: «Agevolare la condivisione delle informazioni fra i soggetti ferroviari degli Stati membri (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, titolari di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti, operatori intermodali, clienti del trasporto ferroviario merci e associazioni pertinenti) nello Stato membro.»

leggasi: «Agevolare la condivisione delle informazioni fra i soggetti ferroviari degli Stati membri (gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie, detentori di carri, gestori di stazioni, venditori di biglietti, operatori intermodali, clienti del trasporto ferroviario merci e associazioni pertinenti) nello Stato membro.»

16CE1602



Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014)

Pagina 217, articolo 2, punto 87):

anziché: «87) 'impresa madre di un paese terzo': un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo;»

leggasi: «87) 'impresa madre di un paese terzo': un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un paese terzo;».

Pagina 286, articolo 55, paragrafo 1:

anziché: «1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

- a) non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
- b) non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);
- c) siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e
- d) siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.»

leggasi: «1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale nominale o dell'importo ancora dovuto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:

- a) non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;
- b) non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);
- c) sia disciplinata dal diritto di un paese terzo; e
- d) sia emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.».

Pagina 320, articolo 94, paragrafo 5:

anziché: «5. Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. ...»

leggasi: «5. Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale paese terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. ...».

16CE1603


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-062) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 8 1 8 *

€ 14,00

